This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Educ 5035.11.5

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

BOUGHT FROM THE

CHARLES WILLIAM ELIOT
BOOK FUND

LO STUDIO BOLOGNESE

NELLE

SUE ORIGINI E NEI SUOI RAPPORTI COLLA SCIENZA PRE-IRNERIANA

RICERCHE

DELL'

Avv. LUIGI CHIAPPELLI

Docente nella R. Università di Pisa

PISTOIA
FRATELLI BRACALI

1888.

Educ 5035

ALLA NOBILE CITTÀ DI BOLOGNA

NELL'OCCASIONE

DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA SUA VENERANDA

UNIVERSITÀ

DEDICA L'AUTORE

Illustrissimo Signore

La importante monografia del Sig. Prof. Corrado Ricci, pubblicata l'anno decorso in cotesta città, ed intitolata — I PRIMORDI DELLO STUDIO BOLOGNESE, — *condotta diligentemente sui resultati di accurate indagini archivali, destò in me il pensiero di propormi la medesima ricerca, partendo da un altro punto di vista; cioè traendo profitto di altri materiali storici, col prendere in esame la letteratura giuridica medioevale. Le mie indagini continuate per vari mesi mi fecero accorto, che molte ed importanti notizie sono sparse in quelle antiche opere, oggi quasi neglette, e che esse potevano giovar molto per gettare un nuovo raggio di luce, tanto sulla questione delle origini dello Studio bolognese, quanto sopra i suoi rapporti colla anteriore scienza del diritto.*

Questa ricerca mi sembrò avesse doppia importanza. Prima di tutto propizia mi parve l'occasione delle feste centenarie di cotesta Università; in secondo luogo gli studi da me fatti in proposito prendono parte in una polemica gravemente discussa in questi ultimi anni fra il Prof. Massimiliano Conrat dell'Università di Amsterdam, e il Prof. Ermanno Fitting dell'Università di Halle, relativamente all'esistenza di una vera e propria scienza del giure nei più remoti secoli del Medioevo. Illustrare anche la lunga preparazione che ha avuta lo Studio bolognese mi parve cosa opportuna in occasione della ricordata solennità.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INTRODUZIONE

Come le rive di una vasta palude per i sedimenti novelli vanno man mano avvicinandosi, ed apparisce la vita e la luce, dove tutto era caligine e morte, così avviene oggi nel vasto campo della storia della cultura nell'età di mezzo. Gli studiosi ne han forzati i confini; dall'una parte s'illustra la storia della cultura dopo la caduta dell'impero occidentale, donde i recenti studi sui periodi goto e langobardo; dall'altra molti storici indagano le sorti della cultura giuridica dopo il mille, prendendo specialmente di mira il *Brachylogus* e le *Exceptiones Petri*. Si va guadagnando tanto di spazio e di luce, finchè tutto questo immenso campo sarà emerso agli splendori della scienza.

Ma se gli studi oggi fioriscono sufficientemente intorno alla letteratura giuridica dell'età che precedette Irnerio, non lo sono egualmente rigogliosi rispetto alla storia dell'epoca bolognese. Il periodo delle origini ha fatto dimenticare per qualche tempo l'età più splendida di questa storia. E noi nutriamo fiducia, che il centenario della gloriosa Università

di Bologna, il quale sta per essere celebrato, possa produrre fra altri effetti benefici anche questo, di ridestare lo spirito di ricerca anche sopra questa pagina storica così memorabile per il nostro paese.

Peraltro oggi che gli studi storici sul periodo pre-irneriano han compiuti innegabili progressi, possiamo giovarci dei resultati ottenuti dalla critica storica rispetto a quel tempo, così strettamente collegato colla età bolognese, per illustrare questa. Oggi che sono tornati alla luce molti antichi testi pre-irneriani, con maggior sicurezza possiamo tracciare alcuni rapporti fra questi due periodi storici, che finora sembrarono a qualche giurista così differenti e distinti l'uno dall'altro, e porre con maggior precisione alcune questioni le quali si presentano a chi esamina l'età gloriosa dei glossatori.

Quali legami riannodano questo periodo di attiva e feconda operosità scientifica a quello più antico? È da questo, che la scienza bolognese ritrae alcune delle caratteristiche che la resero grande? Quale il significato storico, e il valore da attribuirsi alle leggende, che si riconnettono allo Studio bolognese, e ad Irnerio nel periodo leggendario, e, diremo, eroico di quella scuola? Sono state tutte illustrate, e spiegate a dovere? Quando comincia il periodo bolognese? Quali rapporti ha colle scuole giuridiche anteriori? Quali i precursori d'Irnerio? Quale il valore di ciascun glossatore? Non è forse vero, che ricco materiale di glosse, e di altri testi, è ancora fuori del dominio della scienza, e che pur gioverebbe a far conoscere l'importanza di tanti giureconsulti? Non è forse vero, che molte opere a stampa dei glossatori, come fra le altre quelle del Piacentino e di Azone, non corrispondono alle lezioni dei manoscritti, i quali le contengono, e che manchiamo quasi interamente di buone edizioni critiche, onde essere diretti

sulla buona via nel giudicare dei glossatori? E lo stesso non può essere detto forse delle edizioni della Glossa d'Accursio, che è la base principale sulla quale fondare un giudizio sicuro del valore di ciascun glossatore? Essa inoltre conserva dei preziosi elementi che ci rinviano ad una età più antica della irneriana, come resulterà dalle indagini seguenti.

Ecco alcuni dei problemi, ed alcune difficoltà che incontriamo nello studio del periodo bolognese, e che pur bisogna risolvere. E non si può dire neppure, che da tutto il materiale storico da lungo tempo conosciuto siasi ancora tratto completo profitto. Difatti la Glossa Accursiana, fra gli altri testi, contiene pregevoli elementi di studio, sfuggiti all'indagine di tanti storici insigni; quindi essa costituirà il principale fondamento per le seguenti ricerche. Ancora l'opera monumentale del Savigny non è stata sorpassata, sebbene pregevoli contributi sieno apparsi alla luce, che l'hanno in qualche parte perfezionata. Perciò necessità di pazienti ricerche; di edizioni critiche dei testi; onde giungere a più profonda analisi, e quindi a più matura sintesi.

Nella presente monografia esamineremo qualcuno dei punti dubbi e controversi sopra accennati circa la storia delle origini dello Studio di Bologna [1]. Quivi vedrà il lettore, che anche nelle antiche opere già diffuse rimane molto da investigare, e di cui arricchire la storia del periodo che prendiamo in esame, e che in alcune moderne vi è molto da correggere [2].

---

[1] Sento il dovere di ringraziare pubblicamente il signor Dott. Ludovico Zdekauer, il quale con somma cortesia mi ha offerto utili notizie per le seguenti ricerche.

[2] Molti errori, e molte lacune vedansi in Fornasini — Lo Studio bolognese (in Rassegna nazionale, a. 1886, fasc, 1, 3 — a. 1887, fasc. 3, 5).

PARTE PRIMA

Lo Studio Bolognese nelle sue origini.

CAPITOLO I.

Una leggenda sull'origine carolingia dello Studio Bolognese, e valore della testimonianza dell'Odofredo.

Come si andasse formando, e costituendo lo Studio in Bologna, è una questione da lungo tempo discussa. I criteri direttivi per la risoluzione di essa adottati dai moderni storici più o meno hanno tutti per fondamento le varie testimonianze, che ci provennero dall'antico tempo, e che perciò meritano ancora un serio esame. È noto che il periodo eroico, per così dire, di questa scuola dette origine ad alcune leggende. E difatti già nel secolo XIII era convinzione di molti, che lo Studio bolognese fosse sorto nell'anno 433 per una costituzione di Teodosio [1], oggi da

[1] Glossa Accursiana — Const. Omnem, § 7, v. regiis urbibus. — 7, Dig. XXVII, 1, de excus.

Azone — Lect. in Cod. const. de novo Cod. fac. v. iuris in hac alma urbe doctorem.

Giovanni d'Andrea — Glossa ad Clem. 2 de Magistris 5, 1, v. Bononien.

tutti riconosciuta apocrifa. Il documento era falsificato nell'interesse dei Bolognesi, tanto per riferire ad una alta antichità l'origine di quello Studio, quanto per favorire i cittadini nell'intento di ampliare il loro dominio territoriale; ma la persuasione generale sorta in così vetusti tempi circa una antichissima origine dello Studio vale a dimostrare, quanto fosse radicato il pensiero di una remota origine di quella scuola [2].

Ughelli — Italia Sacra, t. II, p. 9 ed. Ven. 1717.

Savioli — Annali Bolognesi, v. III, P. 1, p. 308, 315. — P. 2, p. 189 seg.

Mantua — Epitome virorum illustrium. Patavii, f. 64.

Del resto vedasi in proposito ciò che ne hanno scritto il Sarti, il Muratori, il Tiraboschi, il Savigny, e tutti gli storici, che hanno trattato dell'Università di Bologna. Le fonti di questa leggenda sono principalmente i documenti apocrifi di fondazione, già più volte ma incompletamente pubblicati; di essi si hanno varie copie, delle quali la più importante si conserva nell'archivio di Stato di Bologna (Registro nuovo, a. 1257). È stato pubblicato dal Conrat (Zeitschrift d. Savigny — Stiftung f. Rechtsgeschichte. Roman. Abtheil. 2, a. 1883, p. 141) un passo di una cronaca bolognese del secolo XVI, il quale pare riconnetta l'origine della scuola bolognese a Teodosio. È pure notevole che il manoscritto degli Statuti dell'Università di Bologna del 1317, recentemente editi dal Denifle (Archiv. f. Literatur — u. Kirchengeschichte. a. 1887, P. 3, fasc. 1 e 2, p. 200), è fregiato di una miniatura ove è rappresentato l'imperatore Teodosio avente nelle mani il noto atto di fondazione; il principe è situato a piè del trono ove è collocata la Vergine.

[2] Ricci — I primordi dello Studio Bolognese, p. 34 e seg. A pag. 93 segg. di questo importante libro del Ricci veda il lettore pubblicato il pseudo-privilegio teodosiano: è questa la migliore edizione che ne abbiamo, sebbene non contenga le due distinte redazioni del privilegio, che si leggono l'una in Ughelli (Italia Sacra, v. 2, p. 9. Venezia, 1717), l'altra in Muratori (Antiq. 3. p. 21). La lezione data dal Ricci concorda nella massima parte colla lezione offerta dal Muratori. Quindi sarebbe stato utile una nuova edizione dell'altra versione del detto privilegio, nella quale è parola degli ambasciatori dei re Lodovico di Francia e Filippo d'Inghilterra. Per tale edizione sarebbe stato necessario complemento anche il dare alla luce le importanti sottoscrizioni, che il Savigny dice trovarsi in calce al detto privilegio; esse sarebbero sottoscrizioni tolte ad un placito di Carlo Magno.

Vedasi in proposito del privilegio teodosiano anche Petracchi (Della insigne abbaziale Basilica di S. Stefano in Bologna, 1717, cap. IV, n. 8, p. 30 seg.); per gli altri scrittori che difesero o combatterono la autenticità del preteso privilegio si veda il Savigny (Storia del diritto romano nel Medioevo, trad. Bollati, v. I, p. 551).

È noto parimente, che nel secolo XIII da altri si credette che quello Studio di diritto sorgesse per influenza della grande contessa toscana [1]. È altresì noto che Odofredo, e Accursio, e probabilmente qualche più antico legista dalle cui opere Accursio estrasse le chiose, riportarono il sorgere di questa scuola al tempo in cui, dopo la caduta della scuola di Roma, si spense anche quella ravennate [2]; e questa tradizione è considerata anche oggi come quella più fondata e sicura. È certo, benchè sia poco noto, che altri accennò all'influenza dell'imperatore Enrico [3]: altri infine credette che vi sien vestigi di una antica opinione, la quale riferirebbe all'imperatore Lotario il costituirsi della scuola bolognese: questo imperatore avrebbe, dopo la presa di Amalfi, donato ai Pisani il famoso manoscritto delle Pandette, ordinato l'uso del diritto romano nei giudizi, e fondato lo Studio in Bologna [4].

Come ben si vede, le tradizioni abbondano, e questa ricchezza, e questa diversità è appunto una delle cause che rendono complesso ed arduo questo problema storico. Si è sempre voluto trovare un punto fisso per stabilire con pre-

---

[1] Corrado Urspergense — Chronicon. Basileae, 1569, p. 278.

[2] Glossa Accursiana — Rubr. v. Quemadmodum. Dig. tit. III. col matr.

Odofredo — Com. in Dig. l. ius civile. Dig. de iust. et iure — 82, v. Tres partes Dig. ad l. Falc. — Dig. Nov. initio.

[3] Ricobaldo Ferrarese (circa 1293) nella sua Storia imperiale (Vita di Federigo I in Muratori, Rer. Ital. Script. v. IX) attribuisce ad Arrigo IV questa gloria, scrivendo, « Lo Studio Bolognese, poco avanti in quella città per Henrico instituito, maraviglioso profitto fatto avea, e quattro grandissimi dottori in se allora ritrovava: Martino, Ugo, Iacopo, e Bulgaro. Furono questi tutti insieme discepoli d'un antico dottore Warnerio nominato. » Si osservi peraltro che il valore storico di questa fonte non è grande, poichè Ricobaldo ha riunito senza molto acume leggende ai veri avvenimenti, cosicchè in generale è fonte malsicura.

[4] Savigny — Storia del diritto romano nel Medioevo. Traduz. Bollati, v. I, p. 515 e 552.

cisione questa origine, e sta qui probabilmente la causa di molti errori, poichè la scuola bolognese deve avere avuta una lunga, lenta e non interrotta preparazione secolare in qualche scuola che sarà esistita nella città, fosse pur libera o mantenuta dal comune. Laonde crediamo assurdo il pensare che ad un anno determinato si possa collegare l'origine di questo Studio [1]. Esso è probabilmente il resultato di una lunga e lenta evoluzione. Pure è importante discutere quelle antiche opinioni, e sopratutto ci sembra necessario di riprendere in esame la leggenda relativa alla pretesa fondazione di Lotario (a. 1135), poichè questo punto probabilmente è stato male interpetrato, e merita una nuova, e coscienziosa indagine.

Qual valore ha questa tradizione? Ha essa un reale e vetusto fondamento? Quale è la fonte dalla quale essa scaturisce?

Innanzi tutto dobbiamo qui riferire l'importante passo del Bartolo, sopra il quale a giudizio del Savigny si fonda questa tradizione [2]. Il passo del quale intendiamo parlare è il seguente:

> ..... *dic ergo quod habere studium, vel licentiam docendi, procedit ex privilegio tantum, vel ex con-*

[1] Non pare che gli antichi cronisti bolognesi comprendessero l'importanza dello Studio sorto nella loro città: difatti si limitano a registrare la morte di qualche insigne dottore, senza che dalle loro cronache si possa trarre qualche notizia utile per la questione, della quale ci occupiamo. (Matteo de'Griffoni — Memoriale historicum de rebus Bononiensium in Muratori. Script. v. 18. — Bartolomeo della Pugliola — Historia Miscella Bononiensis, in Muratori. Script. v. 18. — Leandro Alberti — Descrittione di tutta Italia, v. Bologna).

[2] Bartolo — Com. in Dig. const. Omnem, v. haec autem tria. Dig. Vet.

A proposito di questo importante passo contenuto nelle opere del Bartolo sottoponiamo alla attenzione degli studiosi l'ipotesi, che provenga da fonte più antica. Difatti il commento termina colle parole " *et ista*

suetudine longissima sicut Paduae, ubi est studium generale ex consuetudine, et sic eadem privilegia sunt ibi, quae sunt Bononiae, ubi est studium ex consuetudine, et privilegio Lotharii Imperatoris, ut dicunt quidam . . . . . .

Anzi tutto osserviamo, che il giureconsulto distingue quanto allo Studio bolognese la consuetudine dal privilegio di Lotario imperatore: secondo lui adunque la scuola ha origine nella consuetudine, e la sua vita si afferma mediante il privilegio imperiale. Ora esaminando bene a fondo ciò che il Bartolo scrive di Lotario, ci sorprende che il Savigny forse non abbia interpretata a dovere la leggenda relativa a questo privilegio concesso dall'imperatore. Difatti il sommo storico del diritto romano nel Medioevo la confonde coll'altra tradizione poco innanzi ricordata di Lotario, che conquista Amalfi, che dona ai Pisani il famoso manoscritto delle Pandette, e con una costituzione ordina l'applicazione del diritto romano nei giudizi.

A nostro modo di vedere queste sono due leggende distinte; il Lotario che concede il privilegio allo Studio bolognese non deve esser confuso col Lotario conquistatore di Amalfi. E divero la presa d'Amalfi cade nell'anno 1135, mentre il Bartolo sapeva già che lo Studio di diritto in Bologna rimontava a tempo più antico, poichè in quell'anno erano già spariti e Pepo, ed Irnerio[1]. Inoltre il Bartolo si

sunt verba domini Cyni „, le quali potrebbero esser riferite all'intero commento. In tal caso la testimonianza come più antica acquisterebbe anche un valore maggiore.

[1] Tale confusione dei due Lotari comincia in epoca relativamente recente. Si osserva nell'opera del Gaggi (Collegii Bononiensis Doctorum Pontificii scilicet, et Caesarei iuris origo), della quale più oltre riferiremo un passo importante in proposito. Anche l'Alidosi in modo strano confonde i fatti storici di questa epoca così scrivendo, « L'Imperatore Lo-

trovava soltanto a due secoli di distanza da Lotario conquistatore di Amalfi, quindi era al caso di sapere con certezza la cosa; poteva conoscere l'esistenza o l'assoluta mancanza di tale privilegio, mentre esso intende di riferire semplicemente una tradizione, esprimendosi con le parole « *ut dicunt quidam* ». Di più se fosse ritenuta giusta l'interpetrazione data dal Savigny, bisognerebbe che nel breve spazio di un anno, che intercedette fra la presa d'Amalfi e la morte di Lotario, fossero esaminate le Pandette fiorentine, che fossero spedite a Pisa, e che Lotario avesse emanato il detto privilegio [1]. Da nessuna fonte poi resulta che Lotario abbia fondate scuole o concessi privilegi ad esse, mentre è certo che un altro Lotario ha voluto dar vita a diverse scuole in Italia. Verosimilmente adunque il Bartolo accennava ad un più antico Lotario, e ciò riceverà più luce da posteriori testimonianze.

Noi quindi siamo indotti a ritenere che il giureconsulto intenda riferirsi ad una leggenda, oggi affatto trascurata dagli storici, secondo la quale i Carolingi avrebbero fondata, od almeno restaurata l'Università di Bologna, già secondo la tradizione instituita da Teodosio. La leggenda che si riferisce ai Carolingi, la quale noi illustreremo, ha queste due forme; ma la principale e più diffusa è quella che attribuisce loro il rinnuovamento dello Studio in Bologna, e che si fonde colla leggenda della origine teodosiana. Quindi riteniamo che il Bartolo parli di Lotario Carolingio,

---

tario II dette ordine a Guarnerio, detto Irnerio Tedesco, il quale in Bologna leggeva filosofia, che pubblicamente (le leggi) dichiarasse, il che egli incominciò a fare circa l'anno 1128 ». È questa una strana confusione della leggenda di Lotario colla tradizione relativa alla contessa Matilde, riferita dall'Urspergense. In parte la fonte di questo errore è da ricercarsi nel Forster (Historia ius. civ. Romani. Irnerius — in Tract. univ. iur. Venezia, 1534, vol. I).

[1] Berriat-Saint-Prix — Histoire du Droit Romain. Paris, 1821, p. 216.

il quale nell'anno 825 con un capitolare Olonense, fondò scuole a Pavia, a Ivrea, a Torino, a Cremona, a Firenze, a Fermo, a Verona, a Vicenza, e a Cividale del Friuli [1]. Ed indizio di questa fusione delle due tradizioni teodosiana, e carolingia ci sembra anche il fatto, che i due documenti apocrifi della fondazione teodosiana, appartenenti verosimilmente al secolo XIII, portano sottoscrizioni tolte in gran parte ad un placito di Carlo Magno. Ed è un fatto che i Carolingi si trovan posti non di rado in relazione al sorgere delle Università; difatti le leggende attribuiscono a Carlo Magno anche le fondazioni delle Università di Parigi [2], di Pavia [3], e di Padova [4]. Carlo Magno ricomparisce anche negli statuti universitari, e divero è ricordato nel capitolo CII, lib. 3 (De interpretatione Statutorum) dello

---

[1] N. 163. Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum 6. (Monum. Germ. hist. — Capitularia, ed. Boretius, v. I, P. II).

Giesebrecht — De litter. stud. apud Italos primis Med. Aev. saec. p. 10.

Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswissen. im Mittelalter, p. 29 (in Zeitschrift d. Savigny — Stiftung f. Rechtsgesch. parte VI).

[2] Platina — Le Vite de' Pontefici. Vita di Leone III.

Mantua — Epitome virorum illustrium etc. Patavii, f. 63, r.

Middendorp — Academiarum univ. terrar. orbis libri tres, lib. III.

Cironio — Com. in lib. V decretal. tit 5, de Magistris.

Du Boulay — Hist. Universitatis Parisiensis, v. I, p. 91, 96 e seg.

Dalla ricordata leggenda derivò il patronato di S. Carlo Magno per l'Università di Parigi; patronato che rimonta soltanto al secolo XVI, sebbene fino dal 1478 i nunci della facoltà delle arti ne prendessero l'iniziativa. (G. Paris — Histoire poétique de Charlemagne. Paris, 1865. p. 65 e seg.). Per la prima volta nel 1534 combattè la leggenda della fondazione carolingia dell'Università parigina il Pasquier (Recherches, III, c. 29), dimostrando che essa non ha alcun fondamento storico (Raumer — Geschichte der Hohenstaufen, v. 6, p. 397). D'allora in poi il rammentato patronato cadde in desuetudine, finchè volle rinnuovarlo solennemente nel 1631 il Du Boulay, storico della Università, in quell'anno insignito dell'ufficio di rettore.

[3] Arrigo Pantaleone — De vir. illustr. Germaniae, P. 2.

Du Boulay — Op. cit. v. I, p. 96.

[4] Muratori — Antiq. Ital. Dissert. 44. Vedi anche Papirius Massonius.

[illegible]

[illegible] *Magni, privatis*

[illegible] Universitat Bologna [illegible]

[illegible] Kirchengeschichte des Mittel[illegible]

[illegible] Studio Fiorentino, 1881, p. [illegible]

[illegible] esatto nella — Vita Ca[illegible] Turpino *Archiepiscopo Remens*[illegible] cap. XXI — ove si legge,

[illegible] *rectissimus, locutio*[illegible]

[illegible] storia di Turpino sia stata la fonte di questo [illegible]

[illegible] — Hist. Bonon. Lib. I, cap. Franci.

singulas civitates beneficiis ornare adortus Bononiae liberalium, ut quidam produnt, artium scholam per Longobardorum tempora intermissam restauravit . . . . . .

Nello stesso secolo il Middendorp, seguace anch'egli della leggenda sulla fondazione teodosiana, scriveva[1];

Sed nonnihil ut apparet collapsam academiam Carolus Magnus sic instauravit, ut quibusdam eruditis viris non tam ornasse, et promovisse, quam instituisse credatur, paulatimque, ut fit, summorum pontificum et imperatorum munificentia, ita excrevit, ut bonorum studiorum mater et parens appelletur . . . . . .
. . . . . *Ut autem Iurisprudentia Bononiae publice tradatur, ex Theodosii et Lotharii imperatorum privilegio accepit*. . . . . .

E il Botero, pure fonte autorevole, segue la stessa leggenda scrivendo in questo proposito[2];

Teodosio per promuovere le scienze e gli studi liberali, fondò, come alcuni vogliono, lo studio di Bologna, ed accrebbe di dottori e di stipendi la scuola di Roma. Giustiniano imperatore, con tutto ch'egli fosse illetterato, non che indotto, ebbe però questa prudenza, ch'egli favorì le lettere, e le arti liberali sommamente. Carlo Magno re di Francia fu in questa parte singolarissimo; onde

[1] Middendorp — Op. cit. lib. III.
[2] Botero — Ragione di Stato, lib. 1 c. Del promuovere le virtù.

egli (oltre infinite scuole di lettere greche e latine instituite quasi per tutto) fondò l'Università di Parigi, e di Pavia; ristorò quella di Bologna, svegliò con ogni industria i belli ingegni, illustrò l'arti, e destò la virtù; onde a' tempi suoi fiorirono a meraviglia, e la dottrina ed i costumi: con queste arti, non meno che col valore delle armi s'acquistò egli il soprannome di Magno. . .

Anche il Ghirardacci scrive[1],

Si adoprò anche (Carlo Magno) di fare molti benefitii a tutta la città, et in Bologna riordinò lo Studio et la Scuola delle Arti liberali, la quale era stata nel tempo de' Longobardi tralasciata. . .

E, venendo a' tempi ancora più prossimi a noi, troviamo riprodotta dal Gaggi la stessa tradizione accanto a quella teodosiana[2] colle seguenti parole:

Post. D. N. Incarnationem Civitas ad Religionem deducta, meliori et Saniori gloria iuxta Ritum Sacrosanctae R. E. scientias omnes docuit, et docet, concessa ab Imperatore Lothario II, legum Interpretatione (Odofred. in l. ius civile, num. 1), quae tantum in Romana, et Constantinopolitana Urbe licita erat . . . . . .

Anche altri scrittori di differenti secoli fanno fede della estensione, e della persistenza di questa leggenda, che ricol-

[1] Ghirardacci — Hist. di Bologna lib. 1 in fine.
[2] Gaggi — Colleg. Bonon. Doctor etc.

lega ad una antichità così vetusta lo Studio di Bologna, e che fa dei Carolingi i restauratori della scuola: ricordiamo fra gli altri il Cironio[1], che ha un passo assai notevole sul quale torneremo più oltre, e il Du-Boulay[2], che è l'unico scrittore il quale si occupa notevolmente di questo punto di storia, parlando della leggenda carolingia a proposito della fondazione della Università di Parigi.

Ciò che è contenuto nelle fonti citate pare possa riassumersi nel modo seguente. La leggenda attribuisce a Teodosio la fondazione dello Studio di Bologna; questo sarebbe decaduto durante il dominio dei Langobardi, e Carlo Magno ne avrebbe riassicurate le sorti, rialzandolo dal profondo abbattimento in cui era caduto; Lotario poi avrebbe continuato la tradizione avita, concedendo a quella scuola un privilegio relativo all'insegnamento del diritto.

Verificata così l'esistenza di una leggenda tanto importante, che ricollega il mondo romano, il ciclo carolingio, e l'età del risorgimento dei comuni e degli studi giuridici, è necessario rendersi conto di alcune difficoltà che subito si parano dinanzi. In qual modo può essersi formata questa antica leggenda? Quali le sue cause? Come può essere spiegata la sua formazione? Quando ebbe origine? Quale è il significato storico che si nasconde sotto il velo poetico della leggenda?

Non ci diffondiamo a parlare della leggenda teodosiana, dopo quanto ne ha scritto con piena competenza, e con vero acume il Savigny[3]; pure sarà opportuno ricordarne l'origine, poichè ha stretto rapporto con quella carolingia. La tradizione teodosiana si fonda sulle più antiche leggende

[1] Cironio — Com. in lib. 5, Decretal, tit. de Magistris.
[2] Du-Boulay — Hist. Univ. Paris v. 1 p. 93, 159. e segg.
[3] Savigny — Op. cit. v. 1, p. 551.

di S. Ambrogio, e di S. Petronio[1], secondo le quali a preghiera di S. Ambrogio avrebbe Teodosio in parte restaurata Bologna, rendendola così città imperiale, ed in parte l'avrebbe ricostruita S. Petronio. Questi poi, secondo alcune fonti, avrebbe impetrata da Teodosio la fondazione dello Studio. Ma il tutto si spiega pensando, che data quella prima leggenda della ricostruzione della città da parte di Teodosio, acquistava questa secondo le idee che correvano nel Medioevo la qualifica di città imperiale. Ora era appunto questa caratteristica la base prima sulla quale i giureconsulti della età di mezzo edificavano la teorica del diritto delle città a tenere Studio generale, e in specie poggiavano su essa il diritto di Bologna ad avere Università entro le sue mura. Quindi nei più antichi giuristi si trova soltanto accennato a questo diritto della città di Bologna come città imperiale, perchè riedificata da Teodosio[2]; coll'andar del tempo la leggenda si accresce, e Teodosio doventa il fondatore di questo Studio[3]; e per dare aspetto di verità alla favola si componevano nel secolo XIII due redazioni distinte del così detto privilegio di fondazione teodosiana, le quali come abbiamo accennato, portano alcune sottoscrizioni tolte ad un placito di Carlo Magno[4]. La scelta poi forse dovette cadere su Teodosio, e non sopra altri imperatori[5], anche per

---

[1] Acta Sanctorum. Die IV° Octobris tom. 2.

[2] Azone — Lect. in Codicem. const. de novo Cod. facien. v. iuris in hac alma urbe doctorem.

Glossa Accursiana — Const. Omnem. § 7, v. regiis urbibus. — Glo. Accur. l. 7. Dig. XXVII, 1, de excus.

Odofredo — Com. in Dig. l. 7, Dig. XXVII, 1.

[3] Giovanni d'Andrea — Glossa ad Clem. 2, de magistris. V. I.

[4] Le due redazioni vedansi in Ughelli (Italia sacra, v. 2, p. 9, Venezia 1717), e in Muratori (Antiq. Ital. vol. 3, p. 21).

[5] Nè poteva essere scelto lo stesso Giustiniano, poichè secondo la più antica leggenda, Bologna si trovava già in rapporto coll'imperatore Teodosio. Del resto i documenti apocrifi ricordati davano adito a pretese territoriali da parte dei Bolognesi.

un'altra ragione che accenniamo con ogni riserva; perchè cioè era noto quanto Teodosio aveva fatto in materia di legislazione, e difatti ad esso era dovuta una vasta compilazione legislativa molto diffusa nel mondo occidentale. Era quindi forse il più indicato fra gl'imperatori romani, per farne il fondatore della più famosa scuola d'occidente.

Ma veniamo alla leggenda carolingia che più d'ogni altra ci preme d'illustrare, perchè quasi sconosciuta[1].

È noto che i Carolingi attiravano a se potentemente l'attenzione degli uomini del Medioevo. Essi erano i restauratori dell'impero; erano la più grande potenza politica dell'età di mezzo: un nuovo assetto politico e sociale, il feudalismo, era andato formandosi non senza la loro influenza. Carlo Magno in specie era una personalità senza pari in quei secoli, la quale riempì di se tutta l'epoca. Mente armonicamente equilibrata, superava tutti nelle arti della guerra, e della pace. Ogni lato della vita preoccupava egualmente questo spirito aperto a tutte le idee, ed ebbe egli la grande qualità di saper comunicare ai discendenti il suo entusiasmo. La sua molteplice attività, la sua grandezza, la forza impulsiva che poneva in ogni azione, contribuirono a far sì che in un'età leggendaria come il Medioevo si formasse intorno ai Carolingi un'aureola di leggende. Difatti intorno al ciclo dei Carolingi spunta una ricca e svariata

---

[1] Nella storia della città di Bologna non troviamo avvenimenti i quali possano spiegare la formazione della leggenda, la quale derivò da cause più generali. Difatti scarsi sono i rapporti fra Carlo Magno e la città. Si ha soltanto memoria che Carlo al ritorno da Roma si accampò sulle rive del Reno a breve distanza da Bologna nell'anno 801: in quella occasione definì alcune liti, come resulta dal suo placito edito da Savioli (Annali Bolognesi, v. 2, p. 22, segg. — vol. 1, p. 82). Che concedesse privilegi alla chiesa di Bologna è cosa incerta, poichè ne è vaga menzione soltanto in posteriori testimonianze (Savioli — op. cit. v. 1, p. 88, seg.): veggasi in proposito il documento edito da Savioli (op. cit. v. 2, p. 153), che ne conserva il ricordo.

fioritura di tradizioni popolari di ogni specie, che si riferiscono a tutti i lati dell'attività dei Carolingi.

Inoltre si sapeva quanto essi, e specialmente Carlo Magno, i due Lotari, e Carlo il Calvo avevano fatto per rialzare la cultura[1], e il culto dell'antichità. Carlo Magno, e ciò è veramente caratteristico, adoprava come suo sigillo una antica gemma rappresentante Giove Serapide[2]. Avevano i Carolingi dato splendore alla scuola palatina[3], cui ricorrevano i principi anche nelle faccende di stato. In molti capitolari[4] ed in alcuni concili[5] intesero i Carolingi al grande

---

[1] Kurth — Les origines de la civilisation moderne, v. 2, p. 287, e segg. Sotto Carlo Magno ogni cattedrale doveva avere in Italia e Francia una vera e propria scuola. (Giesebrecht — De litter. stud. etc. 9, 14 — Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswissen im Mittellalter. p. 29 (Estr. dalla Zeitschrift d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch, parte VI, anno 1885).

[2] Paleographical Society, tav. 237.

[3] Kurth — Op. cit. v. 2, pag. 288.

Wattenbach — Deutsche Geschichtsquellen des Mittelalters, 1888 v. 1, p. 147.

Vita di S. Ansegisi Fontanellensis in Mabillon A. SS. O. S. B. sec. IV, p. 631 — Vita S. Aldrici Senonensis in Mabillon, ibid. p. 568.

[4] Vedi nei Monumenta Germaniae hist. Capitularia, ediz. Boretius, v. I p. I.

n. 29. Karoli Epistola de litteris colendis (780-800) — n. 30 Karoli Epistola generalis (786-800) — n. 43 Capitulare Missorum.

v. I p. II — n. 150. Admonitio ad omnes regni ordines 6 — n. 163. Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, 6 — n. 170. Capitula ab Episcopis Attiniaci data, 3 — n. 180. Eugenii II Concilium Romanum, 34.

Capitularia Regum Francorum, ed. Baluzius, Venezia 1772, v. I, (Const. de scholis per singula Episcopia et Monasteria instituendis, a. 788, c. 147 seg. — Praeceptum de scholis Graecis et Latinis instituendis in Ecclesia Osnabrugensi, a. 804, col. 903, seg).

Einhardo — Vita Caroli Imperatoris c. 24, c. 25, (Mon. Germ. Script. v. 2).

Angilberto — Carmen de Carolo Magno, lib. III, v. 65 e segg. (Mon. Germ. Script. v. 2).

Poeta Saxo — De gestis Caroli Magni, lib. V (Mon. Germ. Script. v. 1).

Monachus Sangallensis — Gesta Caroli, lib. 1 (Mon. Germ. Script. v. 2).

Muratori — Antiq. Ital. diss. XLIII.

Si osservi in questo proposito quanto i Carolingi avevano fatto per migliorare la giurisprudenza, e la condizione del giure.

[5] Concilium Cabillonense II a. 813 (Labbe — Concil. VII, col 1272 e seg.)

proposito di far risorgere i buoni studi, tanto che le antiche cronache sono piene di encomi per questo loro amore verso le scuole. Sorgono dotti di grande fama, e comincia a farsi strada il culto dell'antichità classica. I letterati sorti sotto i Carolingi si sparsero per l'Europa, e vi diffusero l'amore agli studi [1]. Quindi le scuole di Orleans, di Reims, di Lione, di Salisburgo, di Fulda, di Liegi, di Corvey, di Tours e tante altre che brillarono nei secoli X e XI, e che si ecclisarono all'apparire delle Università [2]. Era quindi naturale che gli uomini del Medioevo volessero legare il nome di quei principi, così benemeriti degli studi, allo Studio più famoso della età di mezzo, e che a poco per volta si formasse la leggenda, da noi presa in esame. Il Du-Boulay ha raccolto un buon numero di passi dalle opere degli antichi scrittori, dai quali si ricava, quanto i Carolingi fecero per l'avanzamento della cultura e quanto gli scrittori medioevali ingigantirono l'opera dei Carolingi, e i loro benefici aiuti per l'aumento, e per il miglioramento delle scuole [3].

Nè è qui fuori di proposito il ricordare, come, sebbene il ristabilimento dell'impero avvenuto sotto i Carolingi non fosse collegato con un nuovo ristabilimento del diritto romano [4], pure anche nel secolo XII era opinione diffusa, che Carlo Magno avesse mostrata alta venerazione per le leggi

---

Constit. Eugenii Papae II (Mansi — Concil. XIV, 1008).

Concilii Parisiensis III, Epistola Episcoporum ad Ludovicum Imperatorem, cap. XII. (Labbe — Concil. v. VII, col. 1633).

[1] Del resto i giuristi delle età successive non disconobbero il valore della letteratura dell'epoca carolingia: difatti come nella Glossa Pistoiese, così in altre scritture giuridiche può dimostrarsi l'uso delle opere di Alcuino (Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice, p. 16).

[2] Warnhoenig — Französiche Staats — u. Rechtsgeschichte, 2ª ediz. v. 1, p. 93.

[3] Du-Boulay — Op. cit. v. 1 p. 96, e segg. p. 110, e segg.

[4] Perrice — Geschichte u. Quellen d. röm. Rechts (in Encyclopädie d. Rechtswissenschaft von Holtzendorff, 1882, p. 157).

degli antichi Romani, e che avesse cercato dar loro diffusione. Particolarmente importanti sono in questo proposito, ed anche in generale per la storia del diritto nel Medioevo, due passi di Gunther Ligurinus [1], che non abbiamo mai veduti riprodotti dagli storici del diritto. Eccone il testo;

LIB. VIII.

..... et antiquis a regibus edita iura,
Quae cum legifero statuit reverendus Othone
Carolus, ah pudeat, nunc demum tempore nostro
Respuit, ...

LIB. VIII.

Sed veterum leges, edictaque regia longo
Iusticio suppressa silent, quae Carolus olim,
Quae noster vulgavit Otho: vestigia iuris
Pauca sui Italicis agnoscit fiscus in oris.

Lo stesso vien confermato anche di Lodovico Pio nel seguente passo della Cronaca Imperiale [2];

Alse Ludewic (il Pio) daz rîche besaz,
den wursten hiez er sagen daz,
daz sie die junchêrren
die phâht hiezen leren
nach rômeskeme rehte.

Chi proteggeva il diritto romano, ben poteva per la leggenda essere chiamato a far la parte del fondatore, o del

---

[1] GUNTHER LIGURINUS — De gestis Friderici, lib. VII e VIII.
[2] Kaiserkronick. Ediz. Massmann. II parte, p. 386.

restauratore della scuola più famosa, ove veniva insegnato quel diritto [1].

Ma fino a qui non abbiamo accennato che ad una ragione generale, per la quale la leggenda andò formandosi. Bisogna ora approfondare la ricerca, vedere se la storia dei Carolingi, e in specie quella di Carlo Magno ci dà un punto cui riconnettere la tradizione medesima, e cercare qualche cosa di positivo, e di concreto che ne dia spiegazione.

Indagando a fondo le idee degli uomini medioevali, agevolmente si scorge, come nella tradizione il nome di un principe glorioso quale fu Carlo Magno doveva facilmente essere legato allo svolgersi della cultura e al diffondersi delle scuole. E difatti uno dei concetti dominanti nel Medioevo, e che sebbene di molta importanza storica, oggi si può dire quasi dimenticato, è che le scuole debbon se-

---

[1] Nè questa opinione che i Carolingi avessero protetto il diritto romano, mancava di un solido fondamento. Difatti sappiamo che più volte nei capitolari e nei concili presieduti dai Carolingi si fa ricorso al diritto romano, e in specie anche ai testi della collezione giustinianea. Senza estendere questa particolare ricerca, la quale, sebbene utilissima, ci condurrebbe fuori dell'argomento propostoci, basti allegare qui il capitolare italico posto fra i *Capitula singillatim tradita*, c. 14. (Boretius, I, 1, p. 218 seg.). Nell'*Edictum Pistense* (a. 864, c. 20) dice Carlo il Calvo,

> " *Super illam (Romanam) legem vel contra ipsam legem nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt nec nos aliquid constituimus.* "

Nei *Responsa misso cuidam data* (cap. I, 145, c. 2) il re dà la seguente istruzione;

> " *Lege Romanam legem et sicut ibi inveneris exinde facias.* "

Notevole è ancora, che il concilio parisiense presieduto da Lodovico si riferì testualmente alla *lex Iustiniani imperatoris* (Graziano — Decretum, Pars II, c. XXIV, Q. 3, c. VI. — Giuliano — Epist. Nov. 115, c. 15). Vedansi anche i seguenti capitolari (Boretius — Capit. Cap. ecclesiasticum, a. 818-819, 9, pag. 277. — Constitutio Romana, a. 824, 5, pag. 323. — Capitula Italica, 1, pag. 335 (Giuliano — Epist. Nov. VII, 7).

guire le sorti dell'impero. È questa nella età di mezzo la grande forza assorbente, da cui tutto dipende, e che colla forza della tradizione gloriosa dell'antica Roma a sè collega tutto quello che dall' antichità proviene. Gli uomini del Medioevo scrivono, come l'impero dai Romani passò ai Greci, da questi ai Franchi, e per ultimo ai Germani, così le scuole subirono le stesse vicende. Giustiniano colla costituzione *Pragmatica Sanctio*, n. 7, affidò le sue compilazioni alla scuola di Berito, e a quelle delle *urbes imperiales*, che vale quanto dire a quelle di Roma e di Costantinopoli. Il concetto del rapporto fra impero e scuola ha fondamento nel *Corpus Iuris*, e perciò nella età di mezzo diviene giuridico: l'impero soltanto può fondare scuole; e perfino agli ultimi del trecento si discute calorosamente, se nelle città non regie, nè imperiali si possa legittimamente insegnare [1]. Quindi, scrivevano i glossatori, in Bologna è lecito insegnare, perchè la città ricostruita da Teodosio è imperiale. Onde non può sorprendere il trovare nelle fonti espresso, che Carlo Magno coronato imperatore conducesse seco da Roma Alcuino ed altri letterati che v' insegnavano, e che trasferisse lo Studio di Roma a Parigi [2]. Il fondatore del nuovo impero valevasi della sua prerogativa, e la scuola seguiva l'impero. Fino ad oggi [3] è stato ritenuto che la scuola di Roma decadesse soltanto dopo Gregorio VII, e non neghiamo

---

[1] Bartolo — Com. in Dig. pri. Const. § haec autem tria.

[2] Eckardo — De casibus S. Galli, « mittuntur secundum regis (Caroli Magni) petitionem Petrus et Romanus, et cantuum et liberalium artium paginis eruditi ».

[3] Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswissen. im Mittelalt. p. 24. — Giesebrecht — Op. cit. p. 17.

Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswissen im Anfange d. Mittelalters. Halle. 1875, p. 16.

Grünhut's Zeitschrift f. d. Privat. — u. öffentl. Recht. 1875, P. II, p. 785.

che qualche traccia di essa si trovi anche in questa epoca; ma probabilmente la decadenza di questo Studio comincia sotto Carlo Magno, e ciò è notevolissimo per la storia della cultura nella Italia medioevale.

Ma su quali prove fondiamo questa asserzione? Fra i molti cronisti dai quali abbiamo ricavata questa notizia, ricordiamo Martino Polono, cronista oggi troppo dimenticato, il quale attinse a fonti molto vetuste, e che riteniamo assai attendibile. Esso nel suo Chronicon scrive [1];

> *Carolus Magnus studium de urbe Parisios transtulit, quod de Graecia illuc translatum fuerat a Romanis* . . . . . .

Lo stesso affermasi da Elinando (m. 1212), che di Carlo Magno scrive quasi colle stesse parole di Martino Polono [2];

> . . . . . *qui et sapientiae studium de Roma Parisius transtulit, quod illuc quondam a Graecia translatum fuerat a Romanis.*

Un cronista francese del secolo XIV, Niccola Gilles, parafrasa dal monaco Sangallense il racconto dei due monaci

---

[1] Martinus Polonus — Chronicon, lib. IV.

[2] Un racconto sopra i grammatici che Carlo Magno tolse alla scuola di Roma, ma in gran parte leggendario è dato da Ademaro di Chabanne (Mon. Germ. Script. IV, p. 118. — Wattenbach — Deut. Geschichtsquellen. v. I, p. 144). Altre antiche fonti in questo proposito sono riferite da Du-Boulay (Op. cit. v. I, p. 93 seg., p. 110 e seg.). A queste si aggiunga il seguente passo del Monachus Engolismensis ricordato già da Fitting. (Zür Gesch. d. Rechtswissenschaft an Anfange des Mittelalters. 1875, p. 27);

> " . . . . . *et dominus rex Carolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam et ubique studium litterarum expandere iussit.* "

erano quindi i paesi per i quali Carlo curò in modo speciale il rifiorire dei buoni studi, ed ove naturalmente poteva sorgere la leggenda che abbiam presa in esame.

Inoltre era stato suo intendimento, quello d'instituire tre scuole principali nel suo immenso stato, verosimilmente ad immagine di quello che era stato fatto nel romano impero, del quale ritenevasi legittimo successore. Questo concetto fu da lui espresso, ma non potè attuarlo, e non sappiamo il perchè. Intanto nell'anno 825 Lotario, inspirandosi alla idea di Carlò Magno, con un capitolare Olonense già ricordato fondava varie scuole in Italia, non volendo più che la povertà fosse scusa alla ignoranza [1]. E fra papa e imperatore in questo proposito doveva esservi un disegno concertato, poichè Eugenio II l'anno seguente (826) ordinava ai vescovi d'instituire scuole, e nominarvi insegnanti [2]. Se non che l'idea di Carlo relativa alle tre scuole dell'impero tre anni dopo venne nuovamente raccolta dal sesto concilio parisiense, tenuto nell'anno 829 per comando dell'imperatore Lodovico, e di Lotario: difatti i padri riuniti in concilio chiesero ai due principi che una volta cominciassero ad aver vita le tre principali scuole pubbliche, che Carlo Magno aveva divisato d'instituire. Ed è qui di somma importanza riferire la domanda rivolta dai padri del concilio, che riportiamo testualmente;

Similiter etiam obnixe ac suppliciter vestrae

---

[1] Ozanam — Documents inédits pour servir à l'hist. litter. de l'Italie, p. 36-39. Non è mancato anche nei tempi moderni chi ha voluto attribuire alle scuole fondate così da Lotario l'origine delle posteriori Università (Balbo — Sommario della storia d' Italia, p. 77).

[2] Constit. Eugenii II in Mansi Concil. XIV, 1008. Questo ordine veniva ripetuto poi anche da Leone IV nell'anno 853 (Ozanam — Doc. inéd. p. 36 segg. — Giesebrecht — Op. cit. p. 10 e segg. — Rockinger — Die Ars dictandi u. d. Summae dictaminum in Italien. p. 105 (Sitzungsber. d. Münch. Akad. 1861).

[illegible]

[illegible] il riferito passo del [illegible] che Carlo Magno ed i suoi successori avessero fondati i tre studi di Parigi per le arti liberali, di Pavia [illegible] del langobardismo per il diritto langobardo, e di Bologna per il diritto romano: e doveva accrescere verosimiglianza per quest'ultimo Studio il favore che allora il diritto romano godeva nel clero, a domanda del quale le tre scuole dovevano avere vita effettiva. Questa interpetrazione viene data fra gli altri scrittori dal Botero [1], dal Middendorp [2], e dal Cironio [3], al quale dobbiamo il passo seguente;

Hoc summae curae fuit Carolo Magno qui

[1] Il Botero (Ragione di Stato, lib. I) afferma che Carlo Magno restaurò la scuola di Bologna, e fondò quelle di Parigi, e di Pavia.

[2] Middendorp - Epistola dedicatoria, libri de Offic. schol. — Si vedano ancora per le leggendarie fondazioni di pubbliche principali scuole

non solum Scholas privatas haberi tam in Episcopiis, quam in Monasteriis voluit, cap. 3, Concilii Cabillon. Sed etiam Publicas et solemnes in tribus Imperii sui locis, ut refert Eginhartus in eius vita [1]. *Cuius vestigia secuti sunt filii eius Ludovicus et Lotharius in Concilio Parisiensi l. 3, c. 12. Per publicas illas Scholas intelligi debent Scholae Universitatum, quas certis tantum locis stabilitas fuisse constat, veluti Lutetiae in Gallia, Romae, et Bononiae in Italia a Carolo Magno.*

Qui il Cironio sostituisce Roma a Pavia nella leggenda, ma abbiam visto precedentemente come appunto lo Studio di Roma decadde sotto i Carolingi.

Il Du-Boulay poi non ammette dubbi; secondo questo scrittore Carlo Magno ha certamente dato vita alle scuole parigina, pavese, e bolognese. Bisognava quindi anche dare una forma più concreta, e un aspetto di maggiore verosimiglianza alla leggenda, e trovare un qualunque atto di fondazione. E il Du-Boulay appunto pretende di aver veduto in molte biblioteche della Germania questo atto, cui avrebbe alluso anche Alcuino nell'epistola XIII [2]. Questo preteso diploma sarebbe il seguente che riferiamo testualmente, non

---

da parte dei Carolingi i seguenti scrittori. Renato Chopin — De Monast. I, tit. 2. — Iohan. Filefacus — Lib. de sacra Episcopum authoritate, c. 15, § 2. — Papirio Massonio attribuisce a Carlo Magno le scuole di Parigi, di Pavia, e di Padova. (Iohan. Grangierius — Oratio pro restaurandis scholis, 1619).

[1] Cironio — In lib. V Decretal. tit. 5, De Magistris.

[1] Veramente in Eginardo non trovasi menzione di queste fatto; esso parla soltanto genericamente dell'amore di Carlo per gli studi, e per gli studiosi. (Einhardus — Vita Caroli Imp. c. 24 e 25 — in Mon Germ. Script. v. 2).

[2] Du-Boulay — Op. cit. v. 1 p. 96, 159 e 161.

perchè quest'atto carolingio abbia che fare colla origine di quelle tre scuole, ma perchè dimostra quanto stesse a cuore all'imperatore il risorgimento dei buoni studi.

> *Carolus Dei fretus auxilio Rex Francorum et Longobardorum, ac Patricius Romanorum Religiosis lectoribus nostrae dictioni subiectis.*
>
> *Cum nos Divina semper dami forisque Clementia sive in bellorum eventibus, sive pacis tranquillitate custodiat, etsi rependere quidquam eius beneficiis humana tenuitas non potest, quia est inaestimabilis misericordiae Deus noster, devotas tamen suae servituti approbat voluntates. Igitur quia curae nobis est, ut nostrorum Ecclesiarum ad meliora semper proficiat status, obliteratum poene Maiorum nostrorum desidia reparare vigilanti studio* Litterarum *satagimus* Officinam, *et ad pernoscendum* Artium Liberalium Studia *nostro invitamus exemplo.*

Che questo non sia un diploma si scorge dalla forma, e dalla indeterminatezza delle espressioni, e basta consultare la raccolta dei capitolari per trovar questo testo come *epistola generalis* di Carlo Magno, che fu redatta fra il 786 e l'anno 800[1]. Riguarda, è vero gli studi, ma senza riferirsi a scuole determinate. Quindi è chiaro che la pretesa fondazione carolingia, sia dello Studio parigino, sia di quelli pavese e bolognese non ha fondamento storico, nè ha per base un documento degno di fede. Gaston Paris[2] dice, l'ar-

---

[1] Capitularia Edin. Boretius v. 1 P. I pag. 80, e seg. Mon. Germ. Legum Sectio secunda.

[2] G. Paris — Histoire poétique de Charlemagne. Lib. I cap. 3 pag. 45.

gomentazione del Du-Boulay circa la origine della Università di Parigi cade di per sè, se si comprenda a dovere il significato della parola Università[1].

Ma anche per altre cause la leggenda trovò un terreno adatto per germogliare, e sviluppare. Prima di tutto soddisfaceva ad una ambizione dei Bolognesi, i quali volevan dare vetuste tradizioni alla loro scuola. Inoltre è noto che il risorgimento scientifico del diritto romano negli ultimi secoli del Medioevo fu favorito dalla gigantesca lotta fra papato ed impero. Difatti il giure romano fu posto subito in aperto contrasto col diritto canonico. Il *libellus* di Pietro Crasso contro Gregorio VII[2], ci mostra, che sul diritto romano si fondò la parte imperiale per combattere i papi, anche innanzi l'età di Irnerio. Si sa ancora quanto i papi ne osteggiarono lo studio, perchè quel giure formava la base della supremazia universale dell'impero. Quindi non è casuale, come bene osserva il Fitting[3], che la scuola di Roma cadesse sotto Gregorio VII, e che gli studi rifiorissero in Bologna. Irnerio, il quale dava nuova vita agli studi sul diritto romano, era stato a servizio dell'impero[4]. Era perciò naturalissimo, che si cercasse di ricollegare la origine dello Studio bolognese ad un atto principesco, poichè il privilegio di Federigo Barbarossa era stato concesso quando la scuola di Bologna era di già in fiore. Perciò le menti dovettero rivolgersi agli imperatori dell'antichità (Teodosio), instau-

---

[1] Vedasi anche contro l'opinione che fa derivare le Università dalla scuola palatina di Carlo Magno l'Histoire letteraire della France, v. IV, p. 10, e ciò che ne scrive l'Ozanam — La civiltà cristiana presso i Franchi, Firenze, 1861, pag. 468, 477.

[2] Ficker — Forschungen z. Reichs — u. Rechtsgeschichte Italiens, v. 4 p. 106 e seg.

[3] Grünhut's Zeitschrift für das Privat — u. öffentliche Recht der Gegenwart, 1875, P. II, p. 785.

[4] Quindi con lui il diritto romano raggiungeva il massimo trionfo.

ratori della vetusta tradizione imperiale, e ai Carolingi restauratori nell'occidente dell'antico impero.

Adunque questa leggenda è sorta come tante altre di quel tempo in un ambiente molto propizio, per le cause cui finora abbiamo accennato, rivestendo di forma e di luce poetica dei fatti che noi dobbiamo indagare, e scoprire al disotto di questo velo poetico. Quando si formasse la leggenda non lo sappiamo, ma probabilmente è coeva al formarsi della tradizione teodosiana. Il Bartolo è la più antica testimonianza, ma esso di già ci rinvia ad altri più antichi. Il fatto sta che nei documenti apocrifi della fondazione teodosiana si leggono sottoscrizioni di un testo carolingio.

Ma quale è il significato della leggenda fin quì esposta? L'entusiamo grande e nobile di Carlo Magno per gli studi comunicò loro un repentino splendore fra le tenebre di quella epoca, tanto da creare una specie di Rinascimento. La cultura che sotto di lui s'innalzava con nuovo vigore formò il substrato della cultura del tempo susseguente. Quindi l'essere Carlo riguardato come il fondatore delle scuole di Parigi, e di Bologna, i centri della scienza medioevale, significava che egli era l'iniziatore di un nuovo periodo di cultura[1].

Ma nel fondo della leggenda rintracciamo un'altra verità, ed un'altro suo significato. Essa ci dimostra, che tanto nei tempi del Bartolo, quanto nell'età anteriore era convinzione radicata e profonda, che la scuola di Bologna risalisse ad una alta antichità. Essa ci prova altresì, come nella coscienza medioevale viveva la persuasione, che lo splendore raggiunto nella età di Irnerio non era apparso ad un tratto fra le tenebre; che la scintilla donde poi divampò tanta luce si alimentava nelle tradizioni dell'antichità, e nella

---

[1] Wattenbach — Op. cit. v. 1 p. 150.

rifioritura di studi conseguita dai Carolingi. Teodosio, e Carlo Magno significavano quindi in questa leggenda connessione colle antiche fonti del sapere. In conclusione lo stesso Medioevo mostra la coscienza della continuità di tradizioni scientifiche, dalla remota antichità allo Studio di Bologna.

Quale adunque fra gli antichi racconti sull'origine dello Studio bolognese, che in principio di questo nostro saggio storico abbiamo esposti, sembra più meritevole di fede?

Crediamo colla maggior parte degli storici del diritto, che sia da accettarsi il racconto dell'Odofredo, purchè questo sia inteso colle necessarie cautele, e senza dargli una troppo stretta interpetrazione. In vari luoghi esso parla del sorgere di questa scuola [1], ma il più conosciuto passo delle sue opere in questo proposito è il seguente [2], e che nel modo seguente viene comunemente riferito dagli storici del diritto;

> *Debetis sciro, studium fuit primo Romae; postea propter bella quae fuerunt in Marchia destructum est studium, tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis quae dicta Ravenna postea..... postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam. . . . . .*

Egualmente importanti, sebbene meno espliciti, e non considerati attentamente finora dagli storici sono due passi che illustrano quello dell'Odofredo: uno del Pillio, l'altro contenuto nella Glossa Accursiana. Dicemmo egualmente importanti, poichè più vetusti, giacchè l'uno appartiene ad

[1] Odofredo — Com. in Dig. l. ius civile. 6 Dig. de iust. et iure. — Com. in Dig. Nov. initio. — Com. in Cod. Auth. Qui res. Cod. de SS. Eccl.

[2] Odofredo — Com. in Dig. Infor. Ad leg. Falc. Quaerebatur etc.

uno dei primi glossatori, e l'altro probabilmente dall'Accursio desunto da opere di antichi giuristi. Ecco i due passi, ai quali alludiamo:

Pillio — Summa trium librorum, L. 11, tit. 18, De Studiis. (MS. Vaticano, 2313, 373a).

Cum imperium modernis temporibus scissuram senserit, isteque civitates due (Roma, et Constantinopolim) dominationem perdiderint, ceperunt iura quovis loco tradi et Bononie, maxime, que legalium studiorum monarchiam tenuit[1] . . . . .

Glossa Accursiana — Rubr. v. quemadmodum Dig. Inf. XXIV, 3, sol. matrim.

Tertio quaero, quare iste liber nominatur Infortiatum? Responde, quia cum Romae esset studium destructum, et Bononiae inoleret, eius recuperatione facta Ravennae, cum esset amissum ius, est redditum forte . . . . . .

Questi antichi giureconsulti adunque ci offrono una chiara conferma del racconto odofrediano: se non che tutti questi passi non debbono essere interpetrati alla lettera, in modo da ritenere, che i tre Studi di Roma, di Ravenna, e di Bologna si succedessero cronologicamente. Piuttosto deve intendersi questo racconto nel senso, che quelle tre scuole successivamente tennero il primato.

Finora è stata generalmente accolta l'opinione, che la scuola di Roma decadesse subito dopo Gregorio VII, che a

[1] È notevole che questo passo trovasi letteralmente riprodotto poi da Azone nella Summa in XI lib. Codicis, De studiis liberalibus urb. Rom. et Constant. n. 3.

principio del mille cominciasse a fiorire quella ravennate, e che alla fine del secolo XI, o al principio del secolo XII avesse origine la bolognese. Pure crediamo che questa conclusione debba essere alquanto rettificata, e così modificata l'interpetrazione del passo dell'Odofredo.

Che lo Studio di Roma andasse spengendosi dopo Gregorio VII è certo, ma crediamo anche molto verosimile per le testimonianze superiormente addotte, che la vera decadenza di quella scuola risalga ai Carolingi, i quali ne tolsero i maestri migliori. Ma le espressioni di Odofredo e di Pillio colle quali accennano alle cause della caduta delle scuole di Roma alludono o no all'epoca carolingia? L'espressioni sono « *propter bella quae fuerunt in Marchia* », « *Cum imperium modernis temporibus scissuram senserit* ». Certamente questa seconda pare che accenni al ristabilimento dell'impero d'Occidente avvenuto sotto i Carolingi, per cui essendo spostata la sede dell'impero, doveva essere cambiata anche la sede della scuola. Quanto alla prima espressione proponiamo con ogni riserva la seguente interpetrazione, che cioè la *Marchia* non sia Roma e le sue vicinanze, come dai più viene inteso [1], ma piuttosto una provincia di confine, secondo l'originario significato della parola *Mark* nell'antico tedesco. Quindi può intendersi, che il giureconsulto alludesse, non alle vicende di Roma negli anni 1063, o 1064, o 1084, come tutti pensano col Fitting, ma alla guerra che si combattè ai confini d'Italia tra Franchi e Langobardi, dopo la quale venne ricostituito l'impero. In conclusione la scuola di Roma sarebbe decaduta sotto i Carolingi, ed avrebbe condotta una vita stentata fino a Gregorio VII. Difatti Carlo Magno le tolse i suoi migliori maestri. Frat-

[1] Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalt. p. 24. Ciò porterebbe alle lotte che vi si agitarono dopo la metà del secolo XI.

tanto sotto Carlo Magno la scuola ravennate sarebbe sorta a più grande splendore. Questa ipotesi è confermata dal citato passo di Odofredo, quando si esamini nella sua integrità, e non come viene mutilato dagli storici.

> Odofredo — Com. in Dig. Inf. ad leg. Falc. Quaerebatur etc.
> ..... *studium fuit primo Romae, postea propter bella quae fuerunt in Marchia, destructum est studium: tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, quae dicta Ravenna postea, unde (ubi) Carolus fixit pedes suos, et ibi est testamentum eius, unde ibi coepit esse studium.....— Post mortem Caroli, civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt portati* . . . . . .

La scuola ravennate esisteva anche in antichi tempi, come ce ne danno notizia per il secolo VI Venanzio Fortunato [1], e Cassiodoro [2]. Anche alla fine del secolo VII aveva qualche grammatico di molto nome [3], poichè nella Ravenna bizantina continuavan gli studi [4]. In un papiro pubblicato dal Marini è mentovato il *Primicerius Scholae Forensium Civitatis Ravennatis* [5]. Succeduti gli arcivescovi agli esarchi,

[1] Venanzio Fortunato — Vita S. Martini, 1, vers. 29 e segg. — Paolo Diacono — De gest. Lang. lib. III, cap. 13.

[2] Cassiodoro — Variae, IX, 21. Vedasi anche Sidonio Apollinare — In elogio Narbon. carm. XXIII, vers. 446 segg.

[3] Rescriptum Honorii Scolastici contra epistolas exhortatorias Senecae — in Mabillon — Analecta, v. I, p. 334 e seg. — Rockinger — Über die Ars dictandi u. die Summae dictaminum in Italien, p. 104 (Sitzungsber. d. k. Akad. v. München, 1861).

[4] Fittino — Z. Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalt. p. 28.
Ozanam — Doc. ined. p. 8 segg.

[5] Marini — Papiri, n. 110, lin. 38.

lo storico Agnello mostra colla sua cronaca, che ancora si studiava in Ravenna la grammatica [1]. Inoltre l'Ozanam ha dimostrato, che i diplomi ravennati dall'anno 984 al 1036 conservano notizie di maestri di scuola [2]; è certo insomma che tale scuola fosse sempre in vita nel secolo XI, come ne sono prova le opere di S. Pier Damiano [3], e il noto *Libellus* di Pietro Crasso [4].

Ora l'Odofredo col riferito passo ricondurrebbe il fiorire dello Studio ravennate sotto Carlo Magno [5], quando sarebbe avvenuta la decadenza della scuola di Roma. Il racconto odofrediano quindi si collega alla leggenda circa l'influenza di Carlo Magno sulla fondazione delle scuole, e conferma l'opinione da noi espressa che i *bella quae fuerunt in Marchia* significhino la lotta fra Langobardi e Franchi, e che l'espressione *cum imperium modernis temporibus scissuram senserit* si riferisca al ripristinamento dell'impero di Occidente dovuto ai Carolingi.

Quanto alla Studio bolognese, sembra che anche Odofredo confermi la leggenda carolingia, poichè pare che accenni a questo, che lo Studio di Bologna, succedendo a quello di Ravenna che il giurista dice decaduto dopo la

---

[1] Agnello — Lib. Pontif. — in Muratori — Script. v. II, p. 1, 151 etc. Vita S. Theodori, cap. II, 306.

[2] Fantuzzi — Monum. Raven. I, 215, a. 934. — I, 229, a. 1002. — II, 60, a. 1023. — I, 69, a. 1036.

[3] Petrus Damianus — Opusc. XLII, c. 2.

[4] Vedansi anche le seguenti memorie sullo Studio Ravennate. Tarlazzi — Scuole del diritto romano in Ravenna e Bologna (Atti e Mem. della Deput. di Sto. Pat. per la prov. di Romagna, Serie III, v. 4, p. 29). C. Ricci — Origini dello Studio Ravennate (ibid. v. I, p. 4).

[5] In una recente nota il Conrat (Zum Ashburnhamer Rechtsbuch. in Zeits. d. Sav. Stift. f. R. G. P. VIII, f. 1, p. 263) prendendo per appoggio il luogo citato dall'Odofredo manifestamente intende a combatter l'idea della esistenza della scuola ravennate dopo Carlo Magno. Con questo contradice al principio da lui stesso già formulato, che al racconto odofrediano non è da prestar fede alcuna (Epit. Exact. Reg. p. CCLXXIV).

morte di Carlo Magno, sorgesse sotto i Carolingi. La scuola poi del diritto, secondo lo stesso Odofredo, avrebbe ottenuto splendore da Irnerio *illuminator scientiae nostrae.*

Se questa, come ci sembra, è la vera narrazione odofrediana, ha ricevuta qualche conferma dai recenti studi, poichè oggi si fa risalire lo Studio bolognese all'ultimo terzo del secolo XI, sebbene si creda che la scuola ravennate esistesse ancora nel secolo XI [1].

Dal fin qui esposto ci pare sia da dedursi, che le tre ricordate scuole non ebbero una esatta successione cronologica; piuttosto la decadenza dell'una segnò il fiorire dell'altra, ed in questo senso devesi interpetrare il racconto dell'Odofredo. Di più sembra che Odofredo accenni ad una origine dello Studio bolognese più antica di quello che fin qui si è creduto.

Comunque la cosa sia, la testimonianza odofrediana è appoggiata da quelle del Pillio, e dell'Accursio, e deve essere riguardata come il punto di partenza per la questione dell'origine dello Studio di Bologna. Resta ora a vedersi quale significato ha questa testimonianza rispetto a quel centro di cultura, e se nei tempi anteriori ad Irnerio realmente in Bologna si trovano traccie di scuole.

---

[1] Ricci — I primordi dello Studio bolognese, p. 38.

CAPITOLO II.

Vetuste traccie di uno Studio in Bologna, e di una scienza giuridica bolognese anteriore ad Irnerio.

Sebbene il racconto dell'Odofredo abbia uno stretto rapporto colla leggenda sopra esposta, la quale collega il nome dei Carolingi al sorgere dello Studio bolognese, pur tuttavia non si deve accettare quella testimonianza, allo stato attuale degli studi storici, che con certe limitazioni. Essa indica la persuasione nei vecchi giuristi dell'alta antichità di quella scuola, e questa convinzione non mancava di un solido fondamento, poichè in primo luogo si conservano memorie di scuole bolognesi grammaticali, le quali giungono fino al principio del secolo XI, in secondo luogo anche assai avanti Irnerio si hanno indizi di una elaborazione scientifica del diritto romano in Bologna.

Quanto al primo punto osserviamo, che anche dai noti passi odofrediani i quali ci parlano del primo volgersi d'Irnerio alla scienza del diritto apparisce, come una scuola grammaticale esisteva già in Bologna avanti Irnerio, poichè

esso stesso vi aveva insegnate arti liberali[1]. Inoltre è importante la notizia che S. Guido di Acqui, poi vescovo in patria dal 1035 al 1070, nella prima giovinezza si recò a Bologna per compire i suoi studi[2]. Quindi abbiamo una prova evidente, che anche a principio del secolo XI in quella città vi era una scuola, così nota da attirare scolari anche da lontane provincie.

Non facciamo valere in questo proposito gli indizi che il Sarti trae dal *Liber dictaminum* edito da Petz[3] per l'esistenza di un antico Studio in Bologna, perchè mentre a tempo del Sarti si credeva che quella opera fosse dovuta a S. Bennone vescovo di Meissen, oggi dai più autorevoli storici quel libro si attribuisce a incerto bolognese che lo compose non prima del 1119[4]. Difatti questo *Liber dictaminum* ricorda Enrico V, e papa Callisto, il quale cominciò a pontificare nel ricordato anno 1119, e Bennone era già morto nel 1106[5].

Invece giova ricordare a complemento delle notizie superiormente esposte, che in Bologna erano in tempi remoti prese in gran cura le scuole; lo mostra il fatto citato dal Sarti[6], che Lamberto vescovo di Bologna nel 1065 fece

[1] Odofredo — Com. in Auth. Qui res. Cod. de SS. Eccl. — Com. in Dig. Vet. Ius civile. Dig. de iust. et iure.

[2] Acta SS. Iun. v. I, p. 229 ex Miss. Aquensi. « Ab ineunte igitur aetate Guido memoratus, dum moribus honestis a nobilissimis et gravissimis eius parentibus institueretur; utroque brevi tempore orbatus, ut erat virtutis et sanctitatis aemulator, patrimonialibus quibuscumque tutori simul ac nutritio commendatis, hisque una ac patria relictis studiorum causa Bononiam contendit ».

[3] Petz — Codex diplomatico-historico-epistolaris in Thesauri anecdotorum, P. I, col. 264.

[4] Rockinger — Ueber formelbücher vom dreizehnten bis zum sechszehnten Iahrhundert. p. 40 seg. nota 62, p. 144.

[5] Gams — Series episcoporum, p. 291.

[6] Sarti — De clar. Arch. Bonon. Prof. v. I, P. I, pag. 3. Esso cita il documento relativo come esistente nell'Arch. capit. di Bologna, fasc. I,

donazione di alcuni fondi per migliorare le condizioni della scuola della cattedrale, affinchè gli ecclesiastici coltivassero con frutto lo studio delle lettere.

Quindi le tradizioni, e la testimonianza dell'Odofredo le quali accennano ad una scuola vetusta che esistè in Bologna hanno un serio fondamento; e si deve concludere che una scuola grammaticale vi fioriva anche a principio del secolo XI [1], donde poi si distaccò la scienza del giure affermando la sua indipendenza dalla grammatica, colla quale aveva condotta una vita oscura per lungo tempo [2].

Volgendoci ora alla scienza del diritto, vi sono nelle opere dei glossatori traccie di una scienza giuridica bolognese anteriore ad Irnerio? Quali e qnanti vestigi ne possediamo? Quali sono le testimonianze che se ne conservano?

---

n. II. Questo documento è pubblicato in Savioli — Annali Bolognesi, v. 2, p. 110 seg.

[1] Lo Scarabelli (Costituzioni, discipline, e riforme dell'antico Studio Bolognese, 1876, p. 25) nell'indagar le origini dello Studio di Bologna confondendo le varie età, fa di Gaufrido un predecessore d'Irnerio nell'insegnamento della grammatica. Esso inoltre (p. 17) riproduce i vecchi errori circa l'immaginario Chiliano, e il preteso Enrico precursore d'Irnerio, le cui glosse Irnerio stesso avrebbe sottoscritte.

[2] Che in Bologna avesse vita una importante scuola grammaticale e filosofica, la quale continuò ad essere in gran fiore accanto la scuola di diritto anche nel secolo XII, si desume anche dal seguente passo delle *Rationes dictandi* di Ugo da Bologna, scritte a principio del secolo XII. (Rockinger — Quellen z. bayerischen u. deutschen Gesch. P. IX, fasc. 1, p. 81).

> " *Innotescat vestrae paternitatis auribus, me divina misecordia* Bononiae *sanum alacremque instare ac divinae humanaeque phylosophiae studio incessanter vacare* „.

In questo esemplare di una lettera di uno scolare al padre sta la prova, che a principio del secolo XII,. Bologna era famosa tanto per gli studi del diritto, quanto per lo studio della filosofia, della *ars dictandi*, e in generale delle *artes liberales*. Questa tradizione ha importanti seguaci in Bologna in Gaufredo di Vinesauf, e in Buoncompagno da Firenze. Il Rockinger nel libro citato ricorda vari trattati di *Ars dictandi* dovuti alla scuola di Bologna.

Anzi tutto è importante riferire ciò che scrive il Diplovataccio nella vita d'Irnerio [1];

> *Hyrnerius excellentissimus legum Doctor, et scientiae legalis illuminator, quasdam notulas in iure civili composuit..... Tractu etiam temporis leges docebantur etiam Bononiae* . . . . . .

Adunque secondo questo autorevole storico Irnerio raccoglieva tradizioni già avviate, e dirigeva una attività scientifica che si era manifestata nella città. Ma si hanno in appoggio di ciò anche più antiche testimonianze, che rintracciamo perfino nelle opere bolognesi del periodo irneriano.

Peraltro avanti di procedere innanzi, è necessario fare osservare, che costantemente in quelle opere, allorchè s'intende di riferire opinioni di giuristi non bolognesi, essi sono indicati col nome della loro patria. Così troviamo scritto nelle *Dissensiones*, nella Glossa Accursiana, e altrove, « *ut dicit Gualcosius Papiensis, ut dicunt Papienses, ut dicunt Beneventani, ut dicunt Pisani* ». È una conferma eloquente di questo il seguente passo di Roffredo, poco osservato fin qui [2];

> *Et sic legistae Romani non derideant legistas Longobardos, qui dicunt.* . . . . . .

Ed aggiungiamo a questo il seguente passo del Bellapertica [3], non meno importante del primo;

> *Audivi semel valentem hominem facientem mo-*

[1] Diplovataccio — vol. III, § 19 in Savigny — Op. cit. v. 3, p.
[2] Roffredo — Tract. iud. ord. De act. in fact. P. III, n. 6.
[3] Bellapertica — Com. in Dig. L. 49. Dig. XLV, 1.

netas, de casu legum concessum est privilegium, cruce signatis, ut non teneatur satisfare de debito, nisi infra triennium: Pone ergo, quidam cruce signatus dedit fideiussorem, nunquid prodest istud privilegium, ut non constituatur in mora? In quaestione ista reperitur duplex sententia: una est Lumbardorum, alia est Modernorum. . . . .

Ognuno intenderà facilmente quanto questi passi avvalorino la nostra affermazione: peraltro crediamo opportuno di accennare fin d'ora, che essi hanno alta importanza anche considerati da un altro punto di vista, cioè perchè mostrano i legisti bolognesi in rapporto con quelli di Pavia ossia con una scienza giuridica antecedente, e rafforzano altre osservazioni che esporremo in seguito. Dal fin qui detto resulta, che dove in una opera bolognese non troviamo ricordata l'origine di un legista, deve presumersi che si tratti di un dottore appartenente allo Studio di Bologna.

Ciò premesso, portiamo alcune prove dell'esistenza di una elaborazione scientifica bolognese anteriore ad Irnerio [1]. Gioverà qui riferire anche i seguenti passi che conservano traccie di quella elaborazione, sebbene sieno già conosciuti dagli storici del diritto;

Gl. d'Irnerio L. 8, Cod. de iur. et facti ign. (1, 18) MS. Parig. 4523, 4517.

y. — ..... *Sed* quidam dicunt *pariter haberi scientem et ignorantem ius sive factum* [2].

---

[1] Avvertiamo il lettore che anche per i seguenti capitoli abbiamo fatto uso di due edizioni della Glossa Accursiana, cioè di quelle di Venezia degli anni 1569 e 1621.

[2] Savigny — Stor. del Dir. Rom. nel Medioevo, v. 3, p. 377. Glosse d'Irnerio al Codice.

Fitting — Iuristische Schriften d. früheren Mittelalters. p. 111

Gio. Azz. L. 15 (14) v. [illegible] Dig. VIII. 2 de serv. urb. praed.

..... *Sed haec solvio antiqua falsa est.... Ir. et Ioan.*[1]

Glosse di Martino, 2, Cod. III. 31. de pet. haer. MS. Parig. 4536.

..... *Veteres enim praeceptores dicebant quod in secunda parte legis de bonae fidei dicebatur, quod nequaquam admittendum est. Yr.*[2]

Odofredo — Com. in Dig. L. ius civile. Dig. de iust. et iure.

Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit.

Azo — Glo. in Dig. (MS. di Bamberga, D. 16). L. 2, § 38. Dig. de orig. iur. v. cuiustamen scriptum nullum extat.

Sic in domino peppo. Az.[3]

Ma a questi passi già noti ne possiamo aggiungere molti altri sfuggiti alla diligenza degli storici, e che sono prove eloquenti di quanto intendiamo dimostrare.

Ed anzi tutto giova osservare, come anche questa scienza giuridica bolognese primitiva, la quale dovette spiegare la sua attività innanzi Irnerio, possedeva già una stabilita lezione dei testi. Difatti più e più volte nei manoscritti contenenti antiche glosse che si riferiscono alla critica delle fonti,

[1] Landsberg — Die Glosse d. Accursius, p. 12.
[2] Savigny — Op. cit. v. 3, p. 394.
[3] Savigny — Op. cit. v. 2, p. 18.

troviamo ricordata come avente molta autorità una *antiqua litera* in contrapposto alla lezione dei testi seguita da Pillio, da Piacentino, da Rogerio, da Ugolino, e da altri fra i più antichi glossatori dopo Irnerio. Nei seguenti passi abbiamo notevoli traccie di questa antica lezione delle fonti [1];

Dig. Vet. L. 5, § 1, De capite minutis, 4, 5. Flor. lege lata — Vulg. relegati.

Accursius — Antiqua litera *dicit relegati..... sed Py. litera est lege lata.*

Dig. Nov. L. 20, § 16, de O. N. N. 39, 1. — Flor. hoc interdictum etiam post annum — Vulg. hoc int. cessat post annum.

MS. Parig. 4455 cessat.

Hugolini — *Glossa. MS. Parig. 4455, sic est* antiqua litera *sed py. non est cessat.*

Dig. Nov. L. 8 de cess. bon. 42, 3. Flor. e Vulg. audiri non debet.

MS. Bamb. D. I, 7, audiri non debet. — Glossa marg. p. non.

MS. Bamb. D. I, 8, audiri non debet. — Glossa marg. py. non — vetus littera *est non et melior. R(ogerius).*

Anche se non è verosimile, nè pensabile che Bologna da per sè innanzi Irnerio avesse avuto tanto spazio di tempo, e tanta dottrina, da potere stabilire una completa lezione delle fonti, pure è importante anche il semplice fatto, che in quel tempo si avesse già una propria redazione in parte

[1] Savigny — Op. cit. v. 3, p. 314, 344, 353.

diversa da quella dei glossatori e che i glossatori perfezionarono. In questa età primitiva sarà stato raccolto il lavoro critico del quale si hanno testimonianze anche nel secolo X, come abbiamo altrove osservato [1], e sarà stato migliorato, e accresciuto.

È un fatto certo peraltro che esistono manoscritti del secolo XI, ove apparisce la *litera bononiensis.*

Di non minore importanza è l'esaminare i ricordi della operosità scientifica di questa vetusta scienza bolognese rapporto alla interpetrazione dei testi, per scorgere se a buon diritto possiamo parlare di una scienza bolognese pre-irneriana, e per scoprire i suoi più notevoli caratteri.

Anzi tutto si osservi, come l'espressione odofrediana [2] *illuminator scientiae nostrae* a proposito d'Irnerio non significa, che quell'interpetre fosse il primo a coltivare il diritto romano, ma che Irnerio desse alla scuola vero splendore, e carattere di stabilità. Quella espressione non esclude, anzi suppone una scienza giuridica bolognese più antica.

Giovanni Bassiano nella introduzione alla *Somma delle Novelle Giustinianee* [3] ha il passo seguente, nel quale son ricordati degli studiosi già conosciuti da Irnerio;

> *Huius autem libri fuit auctor D. Iustinianus sicut ex praefatis concordantiis patet, et sic hodie totus mundus observat, et praedicat ubique. Unde est argumentum ab opinione vel ab auctoritate, quia* sic iudicant plures sapientes — licet a qui-

[1] L. Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. — (Mem. della R. Accademia di Scienza di Torino, 1885), p. 12.

L. Chiappelli — Nuovo esame del manoscritto pistoiese al Codice Giustinianeo. Roma, 1886, prefaz.

[2] Odofredo — Com. in Diz. Vet. Ius civile 6, De iust. et iure.

[3] Vedasi l'edizione di Venezia del 1499, fol. 262.

busdam temere sibi blandientibus aliquando contrarium non solum dictum sed etiam scriptum fuerit, *quod scilicet a monacho vel ab alio scriptum fuerit* ut ait Hyrnerius.

È qui Irnerio stesso che parla, e che ci indica un anteriore periodo di operosità scientifica sulle fonti del diritto romano. Esso accenna tanto ad insegnanti, quanto a scrittori *(non solum dictum sed etiam scriptum fuerit)*: quindi ad un vero fiorire di antichi studi [1]. Si tratta qui di una importante controversia della scuola, perchè sembra che alcuni legisti precedenti ad Irnerio volessero rifiutare l'Autentico di fronte all'Epitome di Giuliano, una delle fonti principalmente usate nelle scuole anteriori alla bolognese.

Nei seguenti manoscritti (MS. Met. 7. — MS. Bamberg. D. I, 7. — MS. Bamberg. D. I, 9) [2] alla legge 51, § 1. Dig. XLII, 1, de re. iud. è apposta la glossa, che riproduciamo parzialmente;

..... *Guarnerius vero aliud sentit, eiusque sententiam defendunt* glausulae interliniales.

Queste chiose interlineari, come tali indicano la loro ve-

---

[1] A proposito del riferito passo del Bassiano, e della indagine della quale ci occupiamo, è importante ricordare, che trovandosi Irnerio nella discussione di una questione fu posto in imbarazzo da un suo avversario, il quale citò un passo dell'Autentico. Pare che Irnerio non conoscesse ancora questa fonte, e che per liberarsi dalle argomentazioni dell'avversario in qualche modo, gettasse dubbi sulla autenticità di quel libro, che poi esso pure accettò (Odofredo — Com. in Cod. Const. Cordi). Adunque Irnerio sorgeva in mezzo ad una fioritura di studi giuridici; trovava avversari competenti nelle discussioni di diritto, i quali recavano fuori testi a lui stesso sconosciuti. Questo fatto ci sembra eloquente conferma di quanto abbiamo detto circa gli studi giuridici in Bologna avanti il grande glossatore.

[2] Savigny — Op. cit. v. 3, p. 375.

tusta, ed evidentemente furono collocate nel testo innanzi ad Irnerio, dandoci così indizio di un antico lavoro scientifico bolognese[1]. Anche i quattro famosi dottori di Bologna più e più volte ricordano nelle loro glosse altri interpetri, e chiosatori; e chi possono essere questi *quidam doctores* menzionati con Irnerio[2], se non giuristi i quali prepararono lo splendore della sua scuola? Essi corrispondono perfettamente ai *veteres praeceptores* della glossa sopra ricordata di Enrico di Baila. A tutto questo serve mirabilmente di conferma il seguente passo tratto dalle opere di Roffredo beneventano[3];

> *Verum quia in legibus nostris fit furtum sine culpa laudabile, et opes et glossas quas fecerunt* doctores antiqui mortui iam multis retro temporibus, *viventes Doctores et Domini sibi appropriant et adscribunt ut consequantur laudem scholarium, gloriam omnem et favorem* . . . . . .

E si ponga mente relativamente a questo passo, che Roffredo scriveva nel 1215, e che in questo luogo contrapponeva al Pillio i *doctores antiqui*: quindi riferendosi a tempi molto antichi *(multis retro temporibus)*, ci dà prova di una

---

[1] Sebbene il significato letterale della espressione " *eius sententiam defendunt* glausulae interliniales „ non corrisponda alla interpetrazione che diamo di questo passo, poichè farebbe nascere il dubbio che le « glausulae » sieno posteriori ad Irnerio, pure non recediamo dalla nostra opinione. Ci sembra indicare l'alta vetustà delle glosse, non tanto la loro qualità d'interlineari, quanto l'essere glosse anonime. Del resto deve considerarsi che il latino dei vecchi giuristi non corrisponde al vero pregio intrinseco delle opere loro.

[2] Savigny — Op. cit. v. 3, p. 395. Glosse di Bulgaro, nn. 21, 29.
Glosse di Martino, n. 33, 2.
Glosse di Ugo, nn. 8, 10.

[3] Roffredo — Quaestiones sabbatinae, proem.

ragguardevole fioritura di studi giuridici che antecedette i primi glossatori della scuola irneriana. Resulta perciò ad evidenza l'esistenza in Bologna di una antica tradizione scientifica.

Ma vi ha ancora di più; altre opere ci soccorrono in questa indagine, le quali ci lasciano intravedere questo periodo vetusto di operosità scientifica. Difatti in Iacopo di Ardizzone [1] troviamo il seguente passo, che dimostra avere Irnerio trattata una questione in materia di diritto successorio, da lungo tempo discussa;

> ..... *et ad hoc possunt esse proxima argumenta Bul. et Ir. circa hanc quaestionem dicunt* in quadam quaestione veteri, *quod filius potest repudiare haereditatem et feudum retinere, cum feudum est avitum, vel proavitum, vel paternum.*

Inoltre nelle *Dissensiones Dominorum* [2] in confronto delle opinioni degli antichi glossatori conosciuti, quali Bulgaro e Martino, troviamo deplorati alcuni *antiquos errores.* La collezione del codice Chigiano (§ 85) dopo aver riferiti i pareri di Martino, di Alberico e di altri *(Quidam — alii)* aggiunge,

> ..... *et ad hoc pertinet* notula antiqua *ibi posita, quae sic incipit: « cum libertas etc. »*

Trattasi adunque di una chiosa antica a confronto dell'età di Martino, non dimenticata neppure durante lo splendore di Bologna. Molti altri vecchi giuristi riferiscono opinioni dei *doctores antiqui,* che contrappongono a quelle dei più

[1] Iacopo d'Ardizzone — Summa in usibus feudorum, P. III, cap. 137.
[2] Dissensiones Dominorum etc. Ed. Hänel. p. 468.

antichi discepoli d'Irnerio. Tra un numero infinito di prove che potremmo citare, si veda il passo qui citato del Bellapertica, il quale è molto significativo (Bellapertica — Com. in Dig. XLIII, tit. 3. Quor. legat. § Quia autem, n. 4): del resto anche Roffredo ha frequenti ricordi dei *doctores antiqui* [1]. Inoltre è degno di osservazione questo fatto, che, percorrendo le opere dei vecchi commentatori, s'incontrano spesso delle glosse grammaticali nelle quali spira un'aura di antico, e che non sono riprodotte nella Glossa d'Accursio. Esse attestano quindi tanto l'antichità della scienza bolognese, quanto il suo intimo valore scientifico anche nelle prime età.

Se non che i materiali più abbondanti ci sono offerti dalla Glossa d'Accursio, così poco esplorata fino ad oggi, sebbene contenga tanti pregevoli elementi di ricerca per questo periodo storico. In essa si manifesta, oltre lo splendore scientifico dell'età dei glossatori, un pallido riflesso di una luce ancor più lontana, che deve attrarre l'attenzione degli studiosi. Essa rischiara la via da percorrere per giungere a campi più remoti ed inesplorati fino ad ora.

La Glossa Accursiana al Codice alla costituzione 17 v. *sed nec defensionem* Cod. II, 17 (De proc.) contiene una chiosa molto notevole. La glossa, che è sottoscritta dall'Accursio, comincia colla esposizione del caso contemplato dalla legge, e questa esposizione è molto antica, tanto è vero che vien chiamata *antiqua positio* [2]. A questa si opposero i legisti,

---

[1] Roffredo — Tract. iudic. ordinis, P. II, de interd. de nov. op. nunc. 5.

[2] Lo studioso potrà agevolmente ricavare dal testo, che nessun altro significato può essere attribuito alla espressione *positio*, poichè essa corrisponde alla esposizione del caso giuridico. Del resto una luminosa conferma di questa interpetrazione viene data da un luogo delle *Dissensiones Dominorum*, che è eloquentissimo in questo proposito (Dissensiones Dominorum. Ed. Haenel. Hugolinus, § 15);

Variant in positione *illius L. de Transactione (2, 4) L. Actione (4). Quidam ita* ponunt casum: *duo fuerunt tutores...*

fra i quali vien citato uno dei più vecchi glossatori, il Bassiano; è adunque questo un nuovo saggio di una vetusta interpetrazione del testo.

La glossa alla costituzione 24, v. *filius*. Cod. III, 36 (fam. ercisc.) comincia colle parole,

> *Fama et re difficilis est haec lex. Dic ergo casum secundum* antiquos. . . . . .

Anche qui si tratta di una esposizione del fatto, e non di una illustrazione più completa della legge; ciò rende più verosimile che abbiamo da fare con un frammento di una antica giurisprudenza. A questi *antiquos* la Glossa contrappose molti dei glossatori; ma l'opinione dei più antichi legisti aveva valore, tanto che fu accettata dal Bartolo, dal Baldo, e da Giasone del Maino. Quindi anche in tempi molto più recenti giungeva l'eco delle antichissime discussioni dottrinali, che prepararono l'età splendida dei glossatori.

Nella glossa alla costituzione 24, v. *percepit*. Cod. III, 36, si legge;

> *Scilicet destinatione vel re ipsa. Sed quare in una re tantum quartam deducit. scilicet de fundo illo secundum* casum antiquorum? *Respondunt quidam quia hic testator dicit. Alii ut Loth. hoc praesumunt. . . . . Alii ut Ioa. transponunt literam hoc modo*. . . . . .

L'Accursio continua quindi ad esaminare le opinioni di altri dottori, e dimostra chiaro che pone a paragone l'opera dei glossatori, come di Lotario e del Bassiano, con quella di più antichi interpetri.

Ancora leggesi nella Glossa Accursiana alla costituzione 15,

v. *cum veterum*. Cod. V, 3 (De donat. ante nupt.) una antica interpetrazione del testo, cui fecero argine i glossatori a cominciare dallo stesso Irnerio;

> *Alii dixerunt, quod aliae leges huius tituli loquuntur, quando causa liberalitatis tantum, et non matrimonii, facta est donatio.* prima *placet secundum Ir.*

Anche nell'apparato al Digesto vi sono i vestigi di una vecchia scienza, fra i quali porremo in rilievo soltanto i più caratteristici. Alla legge 13, v. *non conservasse* Dig. Vet. III, 2, è apposta la seguente chiosa;

> *Imo videtur quod sic, ut Cod. eo. l. furti, quae est contra. Sol. hic deliquerat, ibi non. sed tantum res furtiva penes eum deprehensa fuit, unde furti concepti ibi fuit damnatus durius, quam debuit: et sic fama eius servatur. sed Irnerius et Placentinus* hanc *reprobant* . . . . . .

Trattasi adunque di una *solutio* proposta da un legista più antico d'Irnerio. Altrove, ma sempre nel *Digestum vetus* (L. 17, v. *patiatur*. Dig. IX, 4), è notevole il seguente passo della Glossa, che prova l'esistenza di molti giureconsulti anteriori ad Irnerio, dei quali Irnerio stesso fa fede;

> *Et nota diligenter hic* secundum quosdam, *quod si servus domino sciente deliquit, et prohibere potuit, tale est, ac si iussisset: sed Irnerius dicit hoc falsum, et bene. . . . . Azo.*

A questo luogo della Glossa aggiungiamo il seguente che ci

sembra di qualche valore (L. 31, v. *deducendum*. Dig. XIX, 2, loc. et cond.),

> *Pro rata temporis conducendo, cum iuste migravit; non autem ad mercedem secundae conductionis, quae nulla fuit.* Ex praedictis *autem collige secundum Irnerium* . . . . . .

Anche la Glossa al *Digestum novum* comprende un passo che denota una scienza giuridica bolognese la quale fiorì nell'età pre-irneriana: difatti nella chiosa alla L. 3, v. *quanti*. Dig. XLIII, 18 (Iti. act. priv.) si legge, che per la interpetrazione del testo si erano fatta strada nella scuola due opinioni, le quali erano sostenute da diversi dottori (Alii — Alii): ma la glossa ci fa sapere qual parte prese Irnerio nella disputa dicendo,

> *sed* prima *placet secundum Irnerium et Hugolinum.*

Del resto anche in molti testi dell'età pre-irneriana è facile trovare ampie e luminose traccie di discussioni dottrinali agitate fra i dottori del tempo; basta consultare in proposito le *Quaestiones* del *Fragmentum Bambergense* edito dal Fitting per convincersene [1].

---

[1] Fitting — Iurist. Schriften etc. p. 172. Si ricordino anche in questo proposito le controversie agitate nella scuola pavese, ove Lanfranco disputando fece valere l'autorità del diritto romano. Di un'altra controversia sul diritto romano si ha ricordo, a principio della seconda metà del secolo XI, in una decretale di Alessandro II (Corpus iur. canon. Ed. Friedberg. Decret. Grat. P. II, c. 2, C. 35, q. 5) indirizzata ai vescovi e giudici d'Italia, della quale ha posta in rilievo recentemente l'importanza storica l'insigne Prof. Fitting. (Zur Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalter. 1885, p. 69. — Estr. dalla Zeitsch. d Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. Parte VI).

Potremmo continuare a riferire altri passi tratti dalla antica letteratura giuridica, ma ci sembra che il fin qui esposto sia sufficiente a indurre la persuasione, che la scienza bolognese si andò formando avanti Irnerio, e che a questi fu attribuito il merito delle sue origini, appunto perchè esso le assicurò vita duratura; le dette splendore di scienza rinnovellata, e il favore dell'impero cui Irnerio aveva servito [1].

Queste traccie di una antichissima scienza bolognese fin qui raccolte, crediamo assai più importanti ed eloquenti che il trovare nelle vecchie carte bolognesi ricordo di notari, giudici, e causidici anteriori ad Irnerio, poichè questo fatto può osservarsi in ogni altra parte d'Italia in questo medesimo tempo. Importante è ancora, che queste traccie di vetusti studi bolognesi non si riferiscono alle Istituzioni, e all'Epitome di Giuliano, testi generalmente conosciuti nei più remoti secoli del Medioevo, ma alle fonti che nell'epoca dei glossatori furono oggetto principale di indagine, come il Codice, il Digesto vecchio, il Digesto nuovo. Ciò prova che la primitiva scienza bolognese batteva già una strada, la quale fu seguita dai seguaci d'Irnerio, commentando quei testi, ed esponendo le *positiones*, e le interpetrazioni sotto forma di glossa. Questo fatto che torna così alla luce, della esistenza di una antichissima scienza giuridica bolognese, spiega più chiaramente il fatto che abbiamo preso in esame nel capitolo precedente, cioè il formarsi di leggende popolari circa una origine vetusta dello Studio bolognese. Ma nei passi sopra riferiti si potrà forse riconoscere l'opera scientifica di Pepo, l'immediato e già noto predecessore d'Irnerio? Non lo crediamo, poichè Azone fonte attendibile

---

[1] Gloria — Monumenti storici dell'Università di Padova, v. I, p. 337 segg.

scrive di quell'antico dottore, che di lui *scriptum nullum extat.* E l'Odofredo quasi a conferma dice, *quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit.* Perciò abbiamo dinanzi dei saggi di una operosità scientifica dovuti a predecessori d'Irnerio, che ancora non conosciamo.

Ma a quello che apparisce dalla letteratura dei glossatori circa questo vecchio periodo della scienza bolognese, possiamo aggiungere altri indizi per comprovare il resultato cui siamo giunti. Si osservi intanto, come Roberto di Torigni (m. 1186) nella sua Cronaca [1] giunto all'anno 1032 scrive, che Lanfranco ed Irnerio insegnarono diritto nello Studio bolognese [2]. È vero che questo storico cade in errore, mentre fa di quei grandi due contemporanei, ma intanto accenna a dare una origine più vetusta a quella scuola; rifiutiamo pure le notizie errate che ci dà, ma attribuiamo un certo valore alla notizia di una più alta antichità dello Studio di Bologna, mentre molte testimonianze, come abbiamo fin qui dimostrato, rendono sicuri che antecedentemente ad Irnerio vi fu in quella città una notevole elaborazione della scienza del giure.

Nè i vestigi di una scienza bolognese anteriore ai glossatori possono destare alcuna meraviglia, se si pensi, che recentemente [3] è stato accennato alla possibilità, che il famoso trattato intitolato *Ulpianus de edendo*, dovuto indubitatamente ad influenza bolognese, sia stato composto nei primi anni del secolo XII. Quando tal fatto fosse certo, tenuto conto della eccellenza di quella scrittura, sicuramente si potrebbe concludere, che l'elaborazione della scienza del diritto

[1] Robertus de Monte — Chronicon. Ed. Delisle, I, p. 36.

[2] Caillemer — Le droit civil dans les provinces Anglo-Normandes, an XIIe siécle, p. 7, nota 2.

[3] Gaudenzi — Notizie ed estratti di manoscritti e documenti. Bologna, 1899, p. 14.

in Bologna anteriormente al millecento dovette essere ricca, ed ampia.

Anche nel 1119 la scienza bolognese era famosa; ne è prova ciò che scrisse l'anonimo poeta [1], il quale cantò la guerra combattuta fra Milano e Como nell'anno 1118; esso giunto all'anno 1119 scrive,

Docta suas secum duxit Bononia leges,

e nell'anno 1127 soggiunge,

Docta Bononia venit et huc cum legibus una.

A proposito della presente ricerca è anche importante riprodurre un passo, trascurato fin qui dagli storici, tratto dalle opere di Giovanni Sarisberiense, e che rimonta alla metà del secolo XII [2]. Quivi lo scrittore parlando dei propri maestri Alberico, e Roberto Meludense dice;

> *Postea unus eorum profectus Bononiam, dedidicit, quod docuerat; si quidem et reversus dedocuit. An melius, iudicant qui cum ante et postea audierunt.*

Trattandosi di un maestro di Giovanni corso a Bologna, certamente perchè attrattovi dal grande nome della scuola, è lecito conchiudere, che essa aveva vita già da qualche tempo. Questo fatto del viaggio di quel maestro a Bologna deve rimontare ai primi anni del secolo XII; quindi l'es-

[1] *Anonymi Nouocomensis* Cumanus sive Poema de bello et excidio urbis Comensis etc. (in Muratori — Rer. Ital. Script. V, p. 418, verso 211, e pag. 153, verso 1848).

[2] Giovanni di Salisbury — Metalogicus, lib. II, c. 10, 1664.

sere quella scuola già nota a Parigi in questo tempo fa supporre l'alta antichità dello Studio di Bologna. Nè dovrà dar luce in questo argomento la leggenda, secondo la quale Irnerio avrebbe insegnato nella scuola di Roma, e in quella di Bologna [1]? Essa accenna ad un rapporto fra lo Studio bolognese e la scuola di Roma, la quale, già decaduta sotto i Carolingi, andava spengendosi dopo Gregorio VII, ossia allude ad una origine di quello Studio più vetusta di quello che oggi si pensa. Nè dovrà darsi valore al fatto, che esistono manoscritti della *litera Bononiensis*, i quali rimontano al secolo XI [2]? Non danno forse indizio di un antichissimo risorgimento di studi?

Non è possibile coi dati che possediamo stabilire quando lo Studio bolognese ebbe principio; del resto si comprende di per sè, che esso dovette avere una lunga preparazione storica. Probabilmente esso si svolse e fu prodotto da una antichissima scuola grammaticale laica, la quale certamente non dovette mancare in Bologna [3]. Quasi tutte le Univer-

[1] Vedansi in questo proposito i racconti del Tritemio e del Diplovataccio riferiti dal Savigny (Op. cit. v. II, p. 27).

[2] Conrat — Die Epit. Exact. Reg. p. CXVIII.

[3] Quello che abbiamo detto circa l'origine dello Studio bolognese, che cioè derivasse da una scuola laica della città, si riferisce alla grave questione dibattuta dagli storici, se cioè le Università derivino da scuole laiche, o dalle scuole dei monasteri e delle cattedrali. Il Raumer (Gesch. d. Hohenstaufen, VI, 508) crede che l'Università bolognese derivasse da una scuola ecclesiastica: altri (Ozanam — La civilisation au cinq. siècle, II, 410 segg. — Coppi — Le Univ. Ital. nel Medio Evo, p. 27. — Luschin — Oesterreicher an Italien. Univ. Wien. 1882, p. 91), cui oggi si unisce il Denifle (D. Univers. d. Mittelalt. 1885, p. 738) pensano, che essa, come le altre Università d'Italia, ponga le sue radici nelle antiche scuole dei comuni. Noi, mentre accogliamo questa ultima opinione, non crediamo doversi affatto dimenticare, che una notevole influenza sopra il moto di espansione della primitiva scuola grammaticale della città, per cui si trasformò in un vero e proprio Studio, e quindi in Università, dovettero esercitare in Bologna anche le scuole ecclesiastiche. Anche esse dovettero concorrere in quella città a formare un ambiente propizio all'avanzamento della cultura. E qualche indizio lo abbiamo nei fatti seguenti. In

sità d'Italia hanno la loro origine da antiche scuole delle città, per le quali i comuni stipendiarono insegnanti [1]. Noi pensiamo che il materiale raccolto possa condurci con una certa sicurezza a questa conclusione, che una ragguardevole scuola grammaticale vi era almeno fino dal principio del secolo XI, e che la scienza giuridica bolognese dà già segni di vita a metà del secolo XI, e costituisce un ambiente favorevole alla grandezza della scuola irneriana.

Per tal modo possiamo considerare la metà del secolo XI come una età, nella quale gli studi giuridici sono in notevole avanzamento. Mentre verosimilmente comincia a sorgere la scienza bolognese, s'innalza a grande fama Lanfranco, il quale nella scuola di Pavia fa uso dei testi del diritto romano: verso il 1070 si compie il grande apparato della scienza langobardistica, cioè l'*Expositio libri papiensis:* con ogni probabilità anteriormente vengono redatte le *Exceptiones*, che serviron di base al libro di Pietro [2], ed apparisce l'ardito *Libellus* di Pietro Crasso, imbevuto alla dottrina giu-

appoggio di ciò vedasi la illustrazione data dal Savigny (Op. cit. 2, 25) di un noto passo dell'Ostiense (Comm. in Decret. lib. Venet. 1581, c. IX. De testam. (3, 23, v. *in octo unciis*) sul significato della parola *as*. La spiegazione di essa sarebbe stata data da Irnerio ad un dottore in teologia, il quale nella scuola spiegava il vangelo di S. Matteo. L'Ostiense quindi soggiunge,

> *propter quod verbum (as) venit Bonon. studium civile sicut audivi a domino meo.*

Il Sarti (De clar. Arch. Bon. Prof. I, P. I, pag. 3) osserva, che nel convento di S. Felice dovettero esservi antichissime scuole, dove appunto sorse poi la scuola di diritto canonico con Graziano. È notevole ancora che in prossimità del monastero di S. Proculo si trova una gran quantità di scuole, e che le sue adiacenze divennero il quartiere degli scolari.

[1] Denifle — D. Univer. d. Mittelalt. p. 731.

[2] Ficker — Ueb. d. Entstehungsverhältnisse d. Except, Leg. Rom. 1883, p. 75 seg.

Fitting — Ueb. neue Beit. z. Gesch. d. Rechtswiss. im früh. Mittelalt. (Zeitschr. d. Savigny — Stif. f. Rechtgesch. a. 1886, P. VII, 3).

ridica romana, e che ne fa l'applicazione nella lotta vivissima fra i due poteri centrali del Medioevo, il papato e l'impero. Grandi collezioni canoniche vengono alla luce in breve periodo di tempo, quali quelle di Burcardo (1012-1023), la *Collectio duodecim partium* (av. il 1024), la Collezione di Anselmo da Lucca (av. il 1086), e la raccolta del cardinale Deusdedit (1086-1087)[1]. Insomma dovunque abbiamo indizi di un notevole risorgimento della scienza del giure. Anche i documenti del tempo dimostrano, che la conoscenza delle fonti del diritto romano va diffondendosi, e perfezionandosi; cresce continuamente non soltanto nel bolognese, ma in tutta l'Italia, il numero e il valore dei *legis doctores*, i quali acquistano sempre più importanza nella vita sociale, e nella vita della scienza. Adunque anche l'ambiente era propizio a metà del secolo XI, perchè una scuola di diritto sorgesse in Bologna, a raccogliere l'eredità che veniva lasciata dagli antichissimi interpetri del diritto romano.

Il Ficker[2] già da qualche tempo aveva presentito il resultato cui ci hanno condotto le presenti ricerche, scrivendo che la fama della scuola di Bologna doveva già innanzi ad Irnerio essere stabilita. Se non che il Denifle[3] non aveva creduto di potere accogliere quella idea, affermando che di essa mancava ogni prova. Prendendo in esame il pensiero del valoroso professore d'Innsbruck abbiamo veduto, come la sua ipotesi acquista un solido fondamento per le importanti notizie storiche, che l'antica letteratura giuridica ci ha conservate; e come di una scienza del diritto in Bologna anteriore ad Irnerio abbiamo visibili, ed importanti vestigi.

---

[1] Corpus iuris canonici. Decretum magistri Gratiani. Ed. Friedberg. Prolegomena, cap. 4.

[2] Ficker — Forsch. III, p. 143.

[3] Denifle — Die Universitäten des Mittelatters bis 1400, pag. 45, nota 22.

CAPITOLO III.

Ricerche intorno ai precursori d'Irnerio e ai suoi contemporanei.

Il gran numero di traccie di una scienza giuridica che dovette precedere Irnerio in Bologna, le quali abbiamo fin qui esposte, dimostra l'estensione di questa operosità scientifica antichissima, e il conto in che questa operosità fu tenuta dagli stessi glossatori. Resta ora a sapersi quali e quanti antichi giureconsulti vi presero parte. Possiamo noi rintracciare almeno qualche nome di questi precursori d'Irnerio? Possiamo trovare qualche cosa di più concreto, che serva ad illustrare questo vetusto periodo, il quale ci apparisce vagamente da indeterminati ricordi di un tempo posteriore, e scoprire qualche figura di antichissimo legista che sorga fra le tenebre di questo oscuro periodo?

Questa indagine è sommamente ardua, poichè in questo genere di ricerche è facile essere indotti in errore da mille cause, fra le quali non ultima l'alterazione che non di rado hanno subite nelle edizioni l'opere dei glossatori. Quindi

abbiamo lasciato da parte tutto quello che ci sembrò incerto, per dubbi che avemmo sulla bontà delle lezioni delle antiche scritture; e per ottenere un resultato più sicuro abbiamo seguito il metodo di confrontare più edizioni delle stesse opere, dalle quali abbiamo raccolti materiali per la ricerca presente.

Tanto la Glossa Accursiana, quanto altri scritti di vecchi giuristi ci han forniti elementi di ricerca in proposito; difatti quelle opere conservano un numero ragguardevole di nomi e di sigle di giureconsulti fin qui non osservate, sebbene degne di tutta l'attenzione. Non che intendiamo di riferire all'età che precedette Irnerio tutte queste sigle, e tutti questi nomi di antichi dottori da noi raccolti; alcuni indicano con ogni verosimiglianza legisti che dettero i primi impulsi alla scienza bolognese; altri si riferiscono anche a studiosi che non appartennero a Bologna, ma che esercitarono qualche influenza sulla sua scuola; altri infine, sebbene si debbano attribuire ad alcuni fra i primi glossatori dell'età irneriana, potranno ridestare nuove, ed utili ricerche.

Tralasceremo qui di parlare del *magister Paganus* citato in alcune fra le più recenti chiose della Glossa Torinese [1], e che il Fitting [2] crede di potere identificare coll'*iudex*

---

[1] Glossa Torinese, ed. Krüger, nn. 262, 274, 283, 295, 304 (Zeitschr. f. Rechtsgesch. VII, p. 50).

[2] Schrader — Prodromus corporis iur. ius. 1823, p. 273.

Fitting — Ueber neue Beiträge z. Gesch. d. RW in früh. Mittelalt. p. 59 e seg. (Zeitschrift d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. parte VII, 3, a. 1886).

La sigla di questo legista è « p. »: essa probabilmente è stata qualche volta nell'età bolognese confusa con quella del Piacentino, come forse la sigla di Gemignano (G) talvolta con quella d'Irnerio. Quindi occorre la massima circonspezione nell'uso dell'antico materiale giuridico. Non persuade affatto, che Irnerio abbia due sigle distinte, cioè le sigle Y e G, così differenti fra di loro; ma su ciò torneremo a parlare più oltre.

Paganus ricordato in vari documenti della prima metà del secolo XI [1], ed attribuire verosimilmente alla scuola ravennate, giacchè alle notizie date dallo stesso Fitting non ne abbiamo altra da aggiungere [2]. Crediamo utile intanto di raccogliere nel seguente prospetto alcune importanti sigle e nomi di giuristi, che si leggono in antiche opere giuridiche; sigle e nomi per la massima parte trascurati dagli storici del diritto.

$\overline{\text{AG}}$ . . . . . (Glossa alle Exceptiones Leg. Roman. Petri, n. 284, IV, 7. — Anche il Fitting [3] ha ritenuto che verosimilmente sotto questa sigla si celi un giurista medioevale a noi sconosciuto. Questa ipotesi viene confermata dall'esame della *chiosa* citata, perchè riferisce le sigle $\overline{\text{AG}}$ e $\overline{\text{OG}}$, alle quali riconnette due distinte redazioni di un principio di diritto, verosimilmente quasi proverbiale nell'antica giurisprudenza).

Arrianus . . . . . (Dissensiones Dominorum. Ed. Haenel. Cod. Chis. coll. § 99, 118. — Ugol. § 243, 392, 423. — Questo legista sconosciuto fin qui dovette godere grande fama, poichè spesso è ricordato come *summus Arrianus*, e i suoi discepoli sono sempre detti *summi Arriani* (Cod. Chis. coll. § 124, 136. — Ugol. § 207, 312, 423). Ma a quale scuola, e a qual secolo sia appartenuto è

[1] Ficker — Forsch. nn. 50, 52.

[2] Il Conrat in un recente scritto (Zum Ashburnhamer Rechtsbuch. in Zeitsch. d. Sav. Stift. f. Rechstgesch. P. VIII, f. 1, p. 263) considera Pagano come un semplice ed indotto giudice ravennate; ma il trovarlo ricordato nella Glossa Torinese ci fa dubitare della attendibilità di tale affermazione.

[3] Fitting — Glosse zu d. Except. Leg. Rom. d. Petrus. 1874, p. 7 seg.

impossibile dirlo: è difficile in proposito anche formulare delle ipotesi di qualche valore).

BAR. . . . . (Questa sigla si trova più volte nei *Contraria a domino Vacc. facta legis Langobardorum* scoperti dal Bluhme [1] nel MS. Chigiano E. VII, 218, saec. XIII). Non possiamo sapere, se abbia giudicato rettamente il Merkel [2] dicendo che questa sigla in tale manoscritto non è altro che la corruzione della sigla Ar. di Ariprando, poichè non abbiamo avuto sotto gli occhi il manoscritto. Ma possiamo riferire un altro luogo ove la sigla Bar. ricomparisce. E divero questa sigla si osserva nell'Apparato alla Lombarda di Carlo di Tocco (Com. in Lib. leg. Long. II, 18, 4): le errate edizioni hanno sostituito alla sigla originaria il nome del Bartolo. Inoltre tale sigla si trova con quella dei più antichi glossatori nella *Summa* di Uguccione in un manoscritto della Biblioteca dell'Università di Lipsia, 985, f. 46, c. III, Q. 5, nel seguente passo,

> *quidam legistae, ut pla. bul. io. bar., dicunt.* . . . . . .

Più volte è riferita anche nella Glossa Accursiana, ma ivi può dubitarsi sia talvolta interpolazione posteriore della sigla del Bartolo. Quindi sarebbe in proposito indispensabile l'esame di manoscritti della Glossa.

Ma potrà obiettarsi avere lo Schulte [3] già dimostrato,

---

[1] Bluhme — Bibl. Msscr. Ital. p. 177.

[2] Merkel — Appunti per la storia del diritto Longobardo, trad. Bollati (in Savigny — Op. cit. 3, p. 46).

[3] Schulte — Die Glosse zum Decret Gratians von Ihren Anfängen bis auf die jüngsten Ausgaben, Wien. 1872, p. 63.

che la sigla Bar. talvolta indica il Bassiano? A parte altre considerazioni, che escluderebbero il nome del Bassiano in proposito, basti il ricordare che la sigla Bar. si trova nei *Contraria a domino Vacc. facta legis Langobardorum*, e che la sigla Bar. se può indicare Bassiano nella letteratura canonica, non può avere lo stesso significato nella letteratura civilistica, ove il Bassiano ha ben diverse sigle. Inoltre nel ricordato passo della *Summa* di Uguccione sono citati come due distinti dottori Io. (Iohannes Bassianus), e Bar. [1].

Siccome la sigla Bar. comparisce in opere langobardistiche, si potrà supporre che indichi un giurista pavese, la cui fama perdurasse ancora, mentre lo Studio bolognese era in fiore? È questo un quesito cui non può darsi una adeguata risposta nello stato attuale della storia della scienza del diritto. Il Fichard [2] ricorda un Barnerius fra i legisti antichi).

Cornutus . . . . . (Dissensiones Dominorum. Cod. Chis. Coll. § 118. — Nelle *Dissensiones* di Ugolino a questo nome è sostituito quello di Corvinius. Se si tratti qui di due giuristi distinti, e se appartengano alla scuola bolognese, o piuttosto a più antica scuola, non osiamo affermare, in tanta penuria di notizie).

F. . . . . (Glossa Accur. cost. 2, v. transtulerat. Cod. VII, 10, de iis qui a non dom. — Questa

[1] Si osservi a complemento di questi rilievi, che Carlo di Tocco nel suo Apparato alla Lombarda distingue esattamente le sigle IO. B., IOB. (Iohannes Bassianus), dalla sigla BAR.

[2] Fichard — Vitae recentiorum iureconsultorum. Patavii, 1565, f. 1 r.

sigla fu osservata anche dal Savigny [1] in due manoscritti del Codice di sua proprietà nella glossa,

lex ista non est in libro domini f.

Notevole è che questa chiosa si riferisce ad una costituzione spuria di Teodosio, la quale comincia colle parole, « Ut in die dominico » (Cod. III, 12, De feriis), attribuita come falsificazione a Gualcosio [2]. Potrà forse sotto questa sigla essere celato il nome di un giureconsulto pavese esperto nelle leggi romane? Il quesito è importante, ma non abbiamo finora materiali sufficienti per risolverlo).

Fride . . . . . (Glo. Accur. L. 1, v. qui transigit. Dig. II, 15, de trans. La chiosa ha la sigla di Accursio. — A proposito della sigla in esame è importante riferire un passo di Odofredo [3];

Interlinearis glossa fr. quam antiqui libri habent et habentes magnum apparatum domini Azonis habent, sed habentes alium apparatum non habent . . . . . .

Qui varie cose sono da osservare, perchè il passo ha molta importanza storica. Prima di tutto nella espressione *antiqui libri* troviamo un nuovo vestigio di una elaborazione scientifica del diritto romano molto distante da quella dei glossatori, che vengono qui rappresentati

---

[1] Savigny — Op. cit. v. II, pag. 190.
[2] Alberico da Rosate — Com. in Cod. L. 1. Cod. 3, 12. De feriis.
[3] Odofredo — Com. in Dig. L. 5, § 15. Dig. XIII, 6. Commod.

nel nome di Azone. Inoltre la qualità di glossa interlineare dà subito l'idea di una chiosa vetusta; essa era contenuta nei *libri antiqui*, quindi il legista che ne fu autore appartiene ad epoca remota, ed ebbe assai valore, giacchè fino all'Odofredo almeno si tien conto delle sue glosse).

GUIL.-GUILELMUS . . . . (Glo. Acc. L. 15, v. moram. Dig. VI, 1, de rei vind. Colla sigla di Accursio — L. 15, v. dominium. Dig. XXXIX, 2. — Const. 7, v. ratum habuit. Cod. IV, 26, quod cum es qui etc. — Const. 18, v. ad illas personas. Cod. VI, 30, de iure delib. Colla sigla di Accursio — Const. 2, v. doceri potest. Cod. VI, 11, de bon. poss. sec. tab. Colla sigla di Accursio. — Il Landsberg (D. Glosse d. Accursius, p. 215) scrive, che la sigla GUI. è sconosciuta, e, non potendo attribuirsi a Guglielmo da Cabriano, pensa, ma secondo noi senza fondamento, che essa indichi Irnerio. Perciò ricorre ad una trasformazione del nome Guarnerio in Guirnerio. Rigettando questa ipotesi, ne proponiamo una molto più semplice, la quale ci sembra avere maggiore fondamento. Verosimilmente la sigla GUIL., che non trovasi nel catalogo delle sigle dei glossatori compilato dal Savigny, appartiene a Guglielmo figlio di Martino Gosia, pure esso famoso giureconsulto, ma quasi dimenticato dai moderni [1]. Invece gli antichi hanno per lui parole di alto encomio, come può vedersi nella Glossa ove è citato insieme a Bulgaro e Martino, ed in altre vecchie opere [2]).

[1] SAVIGNY — Op. cit. v. II, pp. 74, 77 seg. 101.

[2] BONCOMPAGNO — Liber de obsidione Anconae, prologo — (in MURATORI, Rer. Ital. Script. vol. VI).

GEMINIANUS. . . . . (Glossa di Colonia alle Istituzioni, n. 108. — Il Conrat [1], che per primo ha recato innanzi questo nuovo nome di legista, suppone che la glossa sia un prodotto di scuola langobardica di diritto. Il Fitting [2] invece crede di poter ritenere, che Gemignano possa essere autore della raccolta di regole di diritto, della quale alcune parti sono passate nella Appendice alle *Exceptiones Petri* I, 23. Quindi crede che questo legista sia da riferirsi alla scuola ravennate, poichè la glossa di Colonia e le appendici a Pietro appartengono al medesimo ciclo di letteratura. Le *Exceptiones Petri* poi oggi sono generalmente attribuite ad influenza della scuola di Ravenna. Crede ancora che possa essere egli l'autore del trattato de Natura Actionum [3]. Siccome poi questa scrittura ha lasciate traccie di sè nella opera di Piacentino — *De Varietate actionum* pensa che di lui sia ricordo nella seguente glossa all'*Arbor actionum* del Bassiano;

> *Primo tractavit de natura actionum* G. *Postea Henricus. Postea* P. *Quarto dilucide Iohannes.*

La sigla G. apparterrebbe a Gemignano, benchè gli storici concordemente l'abbiano riferita ad Irnerio; quella ipotesi viene confermata dal fatto che non si ha alcun ricordo di una simile opera d'Irnerio. Noi

[1] CONRAT — La Glossa di Colonia alle Istituzioni (in Archivio Giuridico, v. XXXIV, fasc. 2, p. 124).

[2] FITTING — Nachtrag zur der Abhandlung « Zur Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalter ».

[3] FITTING — Ueb. neue Beiträge z. Gesch. d. Rechtswiss. im früh. Mittelalt (Zeitschrift d. Savigny — Stiftung f. Rechtsgesch. VII, 3, a. 1885, p. 60).

crediamo molto verosimile questa ipotesi del Fitting, ma essa ci conduce a fare una osservazione ancor più generale; cioè la sigla G. che si trova più volte nella Glossa, e nelle opere dei glossatori, dovrebbe sempre riferirsi a Gemignano? Il quesito merita di essere studiato, tanto più che è strano che ad Irnerio debbano ricondursi due sigle così diverse, come quelle Y. e G. finora attribuitegli. Il nome Guarnerius poteva dar luogo alla sigla W. ma non mai alla sigla G. [1]. Osserviamo inoltre che se è vero che Gemignano fiorì nella scuola di Ravenna, come molti indizi ci fanno pensare, che se è vero come è verissimo che la Glossa di Colonia poi è stata conosciuta, e adoprata nello Studio bolognese, il che è attestato dall'uso che ne ha fatto Accursio nella sua Glossa Magna, deve concludersi, che un rapporto diretto fra la scuola di Ravenna, e lo Studio bolognese deve riguardarsi come cosa sicura. Ciò del resto apparisce da molti altri punti di vista).

---

[1] A nostro giudizio conferma questa ipotesi la seguente glossa già edita dal Savigny (Op. cit. 3, p. 379).

L. 31. Cop. de donat. 8, 54.
MS. Paris 4534.

G. *donatio constitit ex voluntate cum observatione documentorum.*
Y. *donatio constitit ex voluntate cum observatione documentorum* (di mano più recente).

La riferita glossa si compone di due brevi chiose eguali: ora è inverosimile che possano attribuirsi allo stesso interpetre, perchè altrimenti ben poteva essere omessa quella di mano più recente. Piuttosto deve pensarsi che Irnerio (Y), ha accolta l'illustrazione di un chiosatore più antico (G), apponendovi la sigla propria. Quindi si spiega l'esistenza delle due chiose perfettamente eguali e collocate nel manoscritto a distanza di tempo.

GIRARDUS. . . . . (Glo. Accur. const. 16, v. rogante. Cod. II, 19, de neg. gest.[1] — Forse questo legista può essere identificato con Gherardo da Marostica, eletto vescovo di Padova nell'anno 1165?[2] Per l'innanzi troviamo scritto di lui: . . . . . qui tunc regebat in legibus in domo Martini de Goxo, que erat iuxta maiorem ecclesiam Pad.)[3].

GUIDO . . . . . (Dissensiones Dominorum, Codicis Chisiani collectio, § 141. — Un Guido pavese *doctor legum* troviamo ricordato insieme al Pillio in una carta modenese del 1198[4]).

Ho. . . . . (Alberico da Rosate, De Statutis. Quaest. 16, n. 5. — Alberico scrive di questo legista in una speciale questione,

> *et in hac opinione videtur fuisse dom. Mar. de fano. dom. Ho.* doctor antiquus *tenebat primam opinionem* . . . . . .

I. . . . . (Glo. Accur. L. 12, v. etiam usuras consequi. Dig. XVII, 1, mand. — Il Savigny conobbe questa sigla, ma si mostrò dubbioso se riferirla al glossatore Iacopo; noi non possiamo aggiungere nulla in proposito, poichè non abbiamo trovata tale sigla in altre antiche scritture di diritto, oltre la Glossa. Peraltro non ci sembra sicuro attribuirla al detto glossatore).

[1] Non vogliamo nascondere che questa chiosa non trovasi nella edizione della Glossa Magna « per Nicolaum Rubeum » del 1482.

[2] SAVIGNY — Op. cit. v. 2, p. 77.

[3] PERTILE — Storia del diritto italiano, v. II, P. II, p. 562 nota.

[4] AFFÒ — Memorie degli scrittori parmigiani, v. I, p. XVI.

OCTA. . . . . (Glo. Accur. L. 32, v. consenserunt. Dig. IV, 8, de rec. arb. Porta la sigla d'Accursio. — La sigla OCTA. è ricordata con quella di Iacopo nella glossa ora citata).

$\overline{\text{OG}}$. . . . . (Glossa alle Except. Petri. — Vedi la precedente sigla $\overline{\text{AG}}$.).

OLD. . . . . (Glo. Accur. L. 173, v. nunquam (Quamquam.). Dig. L. 17, de reg. iur. Porta la sigla d'Accursio).

PE. PET-PETRUS . . . . (Glo. Accur. L. 32, v. incerti. Dig. IV, 8, de recept. arb. Porta la sigla d'Accursio. — L. 1, v. intersit. Dig. XIX, 1, de act. empt. — L. 54, v. nullum mandatum. Dig. XVII, 1, mand. vel contra. — L. 2, v. neque debere. Dig. XLVII, 8, Vi bon. rapt. — Porta la sigla d'Accursio).

(Glo. Accur. L. 9, v. regula est. Dig. XXII, 6, de iur. et fact. igno. Porta la sigla d'Accursio. — L. 2, v. quidam putant. Dig. XLVII, 8, vi bon. rapt. Porta la sigla d'Accursio. — L. 2, v. nihilominus. Dig. XLVII, 8. — Const. 30, v. ream. e v. contineri. Cod. IX, 9, ad leg. Iul. de adult. — Roffredo, Tract. iudic. ord. P. I, Posit. absentium contra praesentes etc. n. 2. — Bellapertica, Com. in Dig. L. 4. Dig. XLVI, 1. — Rolandino, Summa. Declarat. 1556, f. 10 r. — Di questa sigla importantissima e dei passi ove è contenuta, parleremo più innanzi, perchè meritano una speciale illustrazione).

PETRUS BAYLARDUS. . . (Glo. Accur. const. 5, v. praescriptione. Cod. III, 39, fin. reg. — Odofredo, Com. in

Cod. const. 5. Cod. III, 39. — Incerti auctoris Quaestiones. Quaest. XXV (in THANER, Die Summa Magistri Rolandi, p. 274). — Anche di questo interpetre parleremo più oltre).

PETRUS LUMBARDUS. . . (Bellapertica, Com. in Dig. L. 7. Dig. XLIII, 19, n. 4. — Parimente di questo interpetre torneremo a parlare più oltre).

S. . . . . (Azone — Summa in Cod. Ubi in rem actio exerceri possit, n. 6).

SY. . . . . (Iacopo d'Ardizzone — Summa in usibus feudorum, P. III, cap. 137). — Questa sigla è riferita da Iacopo d'Ardizzone nel seguente passo insieme con quella del Pillio,

Py. et Sy. inlelligunt. . . . . Potest intelligi quod dicunt Py. et Sy.

VAL. . . . . (Glo. Accur. Const. 8, v. imponenda. Cod. VI, 60, de bon. quae. lib. — Questa sigla trovasi ivi citata insieme a quella di Ottone da Pavia, ed appartiene a Walcausa altre volte ricordato nella medesima Glossa (l. 33, v. utitur. Dig. XLVIII, 10) come Galgosius Papiensis. Allo stesso langobardista è da riferire anche la sigla VL. (Glo. Roth. 43. — Glo. Roth. 74 [1]).

VIN. . . . . (Glo. Accur. l. 55, v. meam potestatem. Dig. XLI, 1. Porta la sigla d'Accursio). —

[1] BETHMANN-HOLLWEG — D. Civilprozess d. gemeinen Rechts, P. V, fasc. 2, p. 297.

Questa sigla trovasi ripetuta insieme con quella dei primi e più famosi glossatori, come Bulgaro, Ugolino, Martino, Rogerio, Bassiano, e Azone. — Il Landsberg (D. Glosse d. Accursius, p. 215) scrive, che invece della inesplicabile sigla VIN. le antiche edizioni hanno la sigla GUI., la quale sarebbe trasformata in VIN. per errori di manoscritti o di stampa. Non avendo trovato finora riscontro in altri testi di questa sigla, ci asteniamo per ora da ogni giudizio [1]).

Come ben si vede il presente prospetto offre molte nuove

---

[1] Anche la letteratura langobardica pavese conserva un numero notevole di sigle di vecchi legisti non ancora illustrate, oltre quelle dei noti dottori di Pavia. Accogliamo nel seguente prospetto le sigle pavesi, delle quali nessuna spiegazione han potuta dare i migliori conoscitori della giurisprudenza langobardistica.

DA. . . . . (Exp. Otton. 1, 7).
DO. . . . . (Exp. Wid. 6, 18).
ELC. . . . . (Exp. Roth. 165, 1).
RÔ. . . . . (Exp. Roth. 179, 3. — Liutp. 89, 3. — Glo. ad lib. Pap. Liut. 127, v. componat. — La molteplicità dei luoghi nei quali apparisce questa sigla, esclude a senso nostro la possibilità espressa da BORETIUS (Praef. ad lib. Pap. XCVI, in Mon. Germ. hist. Leges. v. IV) che essa sia una corruzione della sigla Bô. propria di Buonfiglio).
TW. . . . . (Exp. Roth. 1, § 2. — Il MERKEL (Appunti per la storia del diritto Longobardo trad. BOLLATI in SAVIGNY, Op. cit. v. III, p. 35) ritiene illeggibile tale sigla; il BORETIUS (Lib. Pap. loc. cit. p. 291) congettura che possa indicare Wilihelmo. Perchè non pensare invece che si riferisca ad un pavese a noi sconosciuto?)
UL. . . . . (Exp. Roth. 75, 5 e 178, 10).
UR. o VR. . . . (Questa sigla trovasi più volte nella *Expositio*).
VIL. . . . . (Exp. Roth. 143, 5. — Il BORETIUS (Praef. in lib. Pap. XCVI) accenna all'ipotesi che questa sigla sia propria di Wilihelmo).

Per queste sigle vedasi anche PERTILE (Storia del diritto italiano, v. I, p. 253 nota).

Nel MS. Parigino, n. 9556 (BORETIUS — Praef. in lib. Pap. p. LIX) si leggono in margine molti segni come ad esempio B. V. ⊽ ⊖ Q. A., i quali indicano in parte copisti del testo, in parte scrittori dei secoli XI, e XII.

sigle, che possono risvegliare nuove indagini sopra tanti giureconsulti, dei quali ancor nulla conosciamo [1].

Abbiamo accennato precedentemente, come non possiamo affermare che tutte le sigle fino a qui raccolte appartengano a giureconsulti anteriori ad Irnerio.

Sebbene di esse sia molto difficile giudicare, pure crediamo che la maggior parte indichi dei giuristi da ascriversi al periodo pre-irneriano; altre sigle si riferiscono a lettori contemporanei o a discepoli d'Irnerio. Quindi il precedente prospetto ci rivela un vasto campo della storia della scienza giuridica medioevale, del quale non conosciamo i confini: vediamo dei resti di una vetusta attività scientifica; apprendiamo che molti legisti vi presero parte, ma il vasto campo resta ancora da esplorarsi.

Abbiamo già detto che di tutte queste sigle e nomi sommamente difficile, ed arduo è giudicare per la scarsità di edizioni critiche dell'antica letteratura giuridica. Quanto vantaggio risentirebbe la storia del diritto romano nel Medioevo a modo d'esempio con una edizione critica curata sui migliori manoscritti della Glossa d'Accursio, corredata di glosse dell'età pre-irneriana, e pre-accursiana, è difficile dirlo, ma è certo che il vantaggio sarebbe immenso. Perciò, dopo una laboriosa epurazione, ci siamo serviti specialmente delle glosse contrassegnate dalla sigla d'Accursio, per essere certi di non avere fatto uso di chiose, che sieno posteriori interpolazioni, ed abbiamo scelte di preferenza le sigle le

[1] Il Bellapertica (Com. in Dig. l. more maiorum. Dig. de iurisd. omn. iud.) ricorda il giurista Ranfredus. Verosimilmente non deve ammettersi, che questa sia una forma corrotta del nome di Roffredo, poichè strana sarebbe tale trasformazione. Inoltre osserviamo, che il Bellapertica cita altrove regolarmente Roffredo. Pure non abbiamo collocato nella precedente tabella il nome di Ranfredo, poichè il Bellapertica è fonte assai recente, nè abbiamo indizio sicuro che Ranfredo appartenga ad un tempo molto vetusto.

quali trovansi riferite insieme ai nomi dei più vecchi glossatori [1].

Così per esempio la sigla Bar. è collocata insieme a quelle del Piacentino, di Bulgaro, e di Giovanni Bassiano; le sigle $\overline{\text{AG}}$, Arrianus, Cornutus, Ho., $\overline{\text{OG}}$, F. e Fride, accennano a legisti antichissimi, e la sigla Ho. appartiene a un *doctor antiquus*. Le sigle Octa. S Sy. Val., sembrano appartenere a legisti di un tempo assai remoto, e le sigle Guil., Girardus, Guido, ci riconducono a dottori vissuti verosimilmente nel secolo XII. Inoltre il nome di Geminianus ci serba il ricordo di un glossatore, che fiorì avanti la scuola irneriana [2].

---

[1] Crediamo ancora utile di far conoscere al lettore, che abbiamo curato di discernere esattamente i romanisti dai canonisti, evitando di introdurre nel precedente prospetto sigle di qualcheduno dei primi dottori del diritto canonico.

[2] Il Savigny (Op. cit. v. II, p. 45) ammette, che vivente Irnerio sorsero molti e ragguardevoli legisti; fra i suoi contemporanei ricorda Raimondo di Genova *legislator*, che deve essere corretto in Raimondo di Gena o Zena (villaggio del Bolognese), e Walfredo *magister et legis doctor* (Bethmann-Hollweg — D. Civilprozess d. gemein. Rechts etc. P. VI, fasc. 1, pag. 4).

Noi facciamo caldi voti, perchè si compiano serie ricerche negli archivi, poichè negli antichi documenti potranno trovarsi preziose notizie di vetusti *legis doctores*. Sappiamo intanto che ne è ricchissimo il diplomatico di Firenze per i secoli XI e XII, mediante una cortese comunicazione dataci dal chiarissimo signor Dott. Ludovico Zdekauer profondo conoscitore di quell'archivio. Daremo un saggio di nomi di vecchi legisti di cui si han memorie nell'archivio fiorentino in una edizione, che stiamo preparando insieme col signor Zdekauer, di un *Consilium* di Azone conservato nel Diplomatico di Firenze. Limitandoci ora a parlare di vetusti legisti bolognesi, ricordiamo che in una carta dell'anno 1037 apparisce un Alberto *legis doctor* (Sarti — De clar. Arch. Bon. Prof. v. I, P. I, doc. dell'a. 1067): sono inoltre ricordati un Iginulfus *legis doctor* in una carta bolognese del Maggio dell'anno 1076, un Petrus *iudex* in un documento di Bologna del 1079, e un Rusticus *legis doctus* in una pergamena bolognese del 1088 (Ricci — I primordi dello Studio bolognese, p. 11). Nei primi anni del millecento poi sono ancor più numerosi i dottori che appariscono nelle carte bolognesi; vi è menzione in esse di Ioannes Bonus, e Marchisellus *causidici bononienses* (a. 1103-1104), di un Gandolfus *iudex de Argelata* (a. 1103), di Petrus *de Monte Armato* (a. 1109),

Altri nomi citati nella precedente tabella hanno somma importanza, perchè ci conducono a porre in rilievo dei punti finora presso che trascurati nella storia del diritto romano durante l'età di mezzo.

Uno dei nomi di legisti, fra quelli riferiti nella precedente tabella, che in modo speciale attrae la nostra attenzione è il nome PETRUS unitamente alle sigle PE. PET. Per le indagini fatte sui passi ove trovasi ricordato questo nome possiamo affermare con la maggiore verosimiglianza, che il PETRUS citato nella Glossa d'Accursio non è altro legista, che il PETRUS cui dobbiamo le *Exceptiones Legum Romanorum*, e che l'Accursio elaborando il suo magno apparato ebbe anche fra mano un manoscritto di questa opera importantissima, dalla quale trasse alcuni elementi per la sua monumentale compilazione[1]. Questo rapporto fra la Glossa Accursiana e l'*Exceptiones Petri* ha secondo noi un immenso valore per la storia della questione sui rapporti fra il così detto remoto Medioevo, ed il periodo bolognese, ed

---

di LAMBERTUS e ALBERTUS *causidici de Bononia* (a. 1113), di GUIDO e RAGIMUNDUS *de Zena legislator* (a. 1125-1127), di TEGRIMUS *tabellio atque causidicus* (a. 1115), di FANTINUS *causidicus et tabellio* (a. 1117), di UGO *iudex* (a. 1118), di ANGELUS *causidicus* (a. 1118-1121), e di GERARDUS *causidicus et tabellio* (a. 1123). (RICCI — Op. cit. p. 20 e segg.).

Il Codice Diplomatico Padovano edito dal Prof. GLORIA (P. II, p. 350, 356, 238, 353, 273, 289, 353, 320) ci dà notizia di molti *legis doctores, jurisprudentes, legisperiti, iudices, e legis docti* vissuti fra l'anno 1078 e il 1100.

[1] Per ottenere maggiore sicurezza in questa importante indagine, abbiamo fatto uso qui di molte edizioni della Glossa Accursiana.

Quanto a PETRUS merita tutta l'attenzione l'ipotesi recentemente formulata dal FITTING (Ueber neue Beit. z. Gesch. d. Rechtswiss. im früh. Mittelalt. Zeitschr. d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. VII, 3, p. 57 segg.), secondo la quale Pietro, cui dovrebbesi il libro originario delle *Exceptiones* che serviron poi al libro di Tubinga, e alle attuali *Exceptiones Petri*, non sarebbe altri che il PETRUS DE RAINERIO *de Ravenna vir scholasticissimus*, che apparisce nei documenti dal 1021 al 1037.

è quindi necessario porlo qui in evidenza: esso potrà dar luogo anche a nuove, e fruttuose ricerche.

Peraltro non tutti i luoghi della Glossa Accursiana, ove è ricordato il parere di Petrus trovano riscontro nelle sue *Exceptiones*. Ma questo fatto può essere spiegato, pensando che alcuni di questi passi si riferiscono al diritto procedurale contenuto nell'ultimo libro delle *Exceptiones*, che probabilmente ci è pervenuto incompleto [1]. Forse anche qualche citazione può essere stata tratta da altre parti perdute delle *Exceptiones*, o da altre opere dello stesso legista, che non conosciamo più. Ma che la Glossa si riferisca all'autore delle *Exceptiones*, prova molto persuasiva ci sembra il seguente passo, che poniamo a confronto col luogo corrispondente della Glossa Accursiana [2].

Exceptiones Petri, II, 13.

Si quis rei suae venditionem fecerit, quamvis iam pretium acceperit, tamen, si nondum rem tradiderit, hoc est si nondum emtorem corporaliter induxerit in possessionem, adhuc ipse dominus est; et ideo, si postea aliquo titulo alii tradat vendendo aut donando, facit eum dominum. Sed prior emtor petet interesse propter fidem ruptam

---

[1] Glossa Accur. L. 32, v. incerti. Dig. IV, 8 — L. 2, v. neque debere. Dig. XLVII, 8. — L. 2, v. quidam putant. Dig. XLVII, 8. — L. 2, v. nihilominus. Dig. XLVII, 8. — Const. 30, v. ream. e v. contineri. Cod. IX, 9.

[2] Per non dilungarci troppo dal nostro argomento abbiamo dovuto renunziare ad una altra parte di questa indagine, la quale potrebbe riuscire molto utile. Noi l'accenniamo, perchè altri più competente approfondisca questo argomento.

Siccome è noto che spesso l'Accursio si giovò delle opere dei precedenti giuristi, senza riferirne il nome, quale difficoltà, che altri luoghi della Glossa abbiano esatta corrispondenza con altri passi delle *Exceptiones*? Sarebbe utile quindi che la comparazione sopra esposta fosse estesa a tutto il trattato delle *Exceptiones Petri*.

a venditore: in quo interesse computabitur et damnum quod passus est et lucrum quod posset fecisse si esset ei res tradita. Lucrum tamen non computabitur ultra duplum pretii rei . . . . . .

Glossa Accursiana. L. 1, v. intersit. Dig. XIX, 1.

Hic nota triplex interesse ex hac lege, conventum, ut praetium quod convenit. Item commune, ut quantum res communiter valet. Item singulare quod excedit utrumque aliorum; ut hic dicit, non tamen ultra duplum praetii dati, secundum Pe, arg. infra. eod. l. Titius. in fine, et l. cum forte, sed certe secundum Bul. et ultra praetii dati duplum usque ad duplum communis praetii vel interesse potest ratione mei singularis interesse condemnari . . . . . .

Si osservi, che tanto la Glossa Accursiana, quanto il passo di Pietro si riferiscono al medesimo luogo delle fonti, cioè alla legge 1, pr. Dig. XIX, 1; che ambedue considerano il caso della cosa venduta e non consegnata dal venditore, il quale può essere convenuto per l'*id quod interest*. La teorica di Pietro che il *lucrum* il quale è compreso nella azione del compratore non debba computarsi oltre il doppio del prezzo della cosa, viene letteralmente riprodotta dalla Glossa. L'Accursio poi contrappone a questa la teorica di Bulgaro, cioè la soluzione di un giureconsulto posteriore a quella di un dottore più antico. Quindi ricaviamo anche da questo, oltre che dalla riproduzione letterale del testo di Pietro, che qui si ha da fare con una vera e propria citazione delle *Exceptiones Petri*.

Questo rapporto fra le *Exceptiones Petri* e l'apparato di Accursio è un elemento per la storia delle *Exceptiones*

fin qui non considerato, che può giovar molto ad illustrare questo testo così importante per la storia del diritto romano nel Medioevo [1]. Esso dimostra così la continuità di tradizione scientifica fra le due età pre-bolognese ed irneriana, che il legame dal quale erano uniti i giuristi bolognesi colle scuole precedenti, e in specie colla ravennate.

Ma anche altri nomi citati nella precedente tabella hanno somma importanza, perchè ci conducono a porre in rilievo un punto finora presso che trascurato nella storia del diritto romano durante l'età di mezzo, cioè ai rapporti che certamente intercedettero fra i legisti dello Studio bolognese, e i dotti della scuola di Parigi. Di ciò saranno prova i nomi di Petrus Baylardus, e di Petrus Lumbardus. Ed ampia, ed autorevole testimonianza di questo fatto l'abbiamo nei seguenti passi, due dei quali ci serbano il ricordo di Abelardo, il quale risponde ad una questione d'interpetrazione di un passo della collezione giustinianea, e l'altro si riferisce ad una controversia di diritto romano risoluta da Pier Lombardo, il famoso autore del *Liber Sententiarum.*

1° (Glossa Accur. 5, v. praescriptione. Cod. III, 39, fin. regund.).

id est, exceptione. quidam dicunt sic scribi, proscriptione, non praescriptione, quasi dicant protensione vel prolungatione ut pro localiter ponatur.

---

[1] Nelle *Exceptiones Petri* non troviamo il luogo corrispondente alla citazione fatta dal Roffredo (Tract. iud. ord. P. I. Posit. absen. etc. n. 2); ma devesi osservare che alla opinione di Pietro è contrapposta da Roffredo quella di alcuni fra i più antichi glossatori bolognesi, come Iacopo, Rogerio, e Giovanni Bassiano.

Quanto al luogo del Bellapertica (Com. in Dig. 4, Dig. XLVI, 1) ove è riferito il parere del *dominus Petrus*, può essere citato il seguente passo delle *Exceptiones* (Except. Pet. II. 44), che con quello ha qualche rapporto.

[illegible] *Dei* [illegible] *Dominus Deus* [illegible] *quod* [illegible] *Gal.* [illegible] *Gal.* II, [illegible] *Ita* [illegible] *ut* [illegible] *Dominus qui* [illegible] *quod non, Gal.* [illegible] *Dominus Deus* [illegible] *Ignatius, et* [illegible] *et quod nullo loc. non in* [illegible] *quod et ex quorum* [illegible] *et in Dominum* [illegible] *Gal. non in Gal.* [illegible] *et hoc quo Gal.* [illegible] *quod ubi Deum non loc. nisi divinum Gal.*[illegible]

[illegible] (Dominus, Gen. in Dig. L. 7, in 4. Dig. 2.12. 3), in eque quod).

Ibam in [illegible] *nulla* [illegible] *ultima generali, quo Deum* XXX *omnes, et Gal. de omni, quos* [illegible] *Gal.* [illegible] *ita* [illegible] *ut* XXXX *omnes, Deum non gelli per omnes, omnipot. ultimo non et generalem! Indagi Deum! quod non, Gal.* [illegible] *et Dominum Deum Dominum et ita Deum, quod ac, et Gal. de quos.*

[illegible]

Imp. off. L. quoties..... Breviter sententiam domini Petri Lumbardi puto veriorem.

Quanto ad Abelardo, il Savigny [1], dopo avere esaminati i primi due passi ora riferiti, scese alla conclusione che esso non era un vero e proprio legista, e che quindi non si poteva tener conto di lui in una storia letteraria del diritto romano. Noi senza alcun dubbio approviamo l'osservazione del grande maestro, ma pensiamo che quei due passi possano dar luogo a conclusioni non meno importanti. Resulta ad evidenza, che Abelardo, quantunque non giurista, si occupò della interpetrazione dei testi del diritto romano; conobbe i metodi prevalenti nelle scuole giuridiche, fino al punto di poter mettere in derisione gli sforzi dei giureconsulti. Tentò, sebbene senza alcun successo, la illustrazione della legge 5, Cod. III, 39, ma si vantava di poter dare una retta interpetrazione di qualunque passo del *Corpus Iuris*, e di poterne trarre la fattispecie. Adunque egli conosceva i testi dell'antico diritto; già il gius romano era studiato nelle scuole di Parigi a principio del secolo XII, ed anzi Abelardo non si peritava di entrare su ciò in discussione coi giuristi, i quali gli presentarono la costituzione già ricordata del Codice, perchè ne desse una interpetrazione. Questa notizia ci venne tramandata da Giovanni Bassiano, poi da Niccolò Furioso, dalla Glossa, ed infine dall'Odofredo.

Altrove troviamo ricordato il parere di Abelardo in questioni di diritto canonico da giuristi della scuola bolognese. Basti riferire in questo proposito il seguente passo tratto dalle *Quaestiones incerti auctoris*, date alla luce dal Thaner nella edizione della *Summa Magistri Rolandi* [2].

[1] Savigny — Op. cit. v. II, p. 223 e seg.

[2] Thaner — Die Summa Magistri Rolandi. Incer. Auct. Quaest. Innsbruck, 1874. Quaest. XXV, p. 274.

[illegible]

Parigi. Adunque la scuola dei glossatori ha innanzi, e intorno a sè un ambiente scientifico anche durante i suoi primi anni, il quale deve essere attentamente studiato. Ha innanzi a sè giuristi italiani più antichi d'Irnerio, e giuristi francesi. E certamente l'indagine che ci auguriamo verrà da altri estesa in proposito potrà gettare un raggio di luce viva sopra un punto assai oscuro finora, quello cioè dei rapporti fra la giurisprudenza irneriana, e la più antica.

Che del resto fino da antico esistesse un vivo scambio di correnti scientifiche fra il nostro paese e la Francia ne sono prova molti fatti [1]. Il *Brachylogus*, sia opera francese o italiana, veniva glossato in Italia e dagli studiosi di Francia: anzi parte della glossa Vaticana al *Brachylogus*, che dobbiamo a giuristi francesi [2], passava poi nella Glossa Magna, come avemmo altra volta occasione di osservare [3]. Del resto dalla letteratura francese del *Libellus de Verbis legalibus* dell'*Expositio terminorum*, e di altre simili opere sono passati non pochi elementi, segnatamente definizioni nelle scritture dei glossatori, del che potremmo citare numerosi esempi [4]. Dalle opere di Alcuino perfino si trae profitto dai chiosatori italiani che precedettero Irnerio [5]. Il Fi-

---

[1] Altre traccie di questa influenza francese trovansi nella Glossa al *Decretum* di Graziano, e alle Decretali di papa Gregorio, ove più volte sono riferiti i pareri di Pier Lombardo, e di Pietro Manducatore (Decret. P. I, D. 30, c. 1, v. fideles. Decret. Greg. lib. I, tit. 1, cap. 2, v. damnamus).

[2] Oltre le note opere di Fitting si veda il nostro scritto inserito nella Rivista Storica Italiana (a. 1885, vol. I, fasc. 2).

[3] Chiappelli — Note sopra alcuni rapporti fra il Liber Iuris Florentinus e il Brachylogus Iuris Civilis (Archivio Giuridico, a. 1883).

[4] Si consultino in proposito le note alla edizione di antichi testi curata dal Fitting nei Iuristische Schriften d. früheren Mittelalters, ove sono citati i luoghi paralleli tratti dalle opere dei glossatori. (Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo, p. 32).

[5] Vedasi la nostra edizione della Glossa Pistoiese al Codice (Torino, 1885, p. 33).

cker[1] anche ha ritenuto che se il testo primitivo delle *Exceptiones* fu redatto in Italia, le *Exceptiones Petri* abbian per patria la Francia. Ed anche scendendo al periodo dei glossatori, i mutui rapporti fra la scienza italiana e la francese si scorgono da altri punti di vista. Basti considerare l' influenza della dialettica scolastica che va diffondendosi dalla scuola di Parigi, le cui traccie si scorgono perfino nelle opere di Giovanni Bassiano[2], e l'insegnamento in Francia di uno dei più antichi glossatori, il Piacentino[3].

---

[1] Ficker — Über d. Entstehungsverhältnisse der Exceptiones Legum Romanorum. Innsbruck, 1886.

Ficker — Über d. Usatici Barchinonae u. deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum. Innsbruck, 1886.

Vedasi su ciò Fitting — Ueber neue Beiträge zur Gesch. d. Rechtswissenschaft im früheren Mittelalter. (Zeitschrift d. Savigny — Stiftung f. Rechtsgesch. a. 1886, Roman. Abtheil. p. 27 a 72). Ficker — Forsch. z. Reichs. — u. Rechtsgesch. Italiens. v. III, p. 117).

[2] Di questo fatto è agevole convincersi anche con un esame superficiale della Glossa Accursiana. (Ratien — Vom Einfluss d. Philosophie auf d. Iurisprudenz, p. 5 e seg.).

In tal modo si spiega come potesse Riccardo Malombra innanzi a Iacopo da Ravanis, fino ad oggi considerato come instauratore del metodo dialettico nella giurisprudenza, combattere quella tendenza a sottilizzare nella interpetrazione del testo. Tutto questo serva a completare ciò che abbiamo altrove scritto circa l'influenza francese sulla dialettica dei giuristi medioevali. (Chiappelli — Vita e Opere giuridiche di Cino da Pistoia, 1881, p. 209 e segg.).

[3] Anche nella Glossa Accursiana troviamo traccia dell'influenza della scuole parigine, e in specie dei filosofi scolastici sui glossatori. La distinzione nel *dominium* della *pars integralis* e della *pars praedicamentalis* di cui nella Glossa Accurs. 4. Dig. 7, 1, v. *Ususfructus* è verosimilmente un prodotto della scolastica francese. Vedasi in proposito Abelardo (Liber divisionum, II, 192 seg.). Con ogni probabilità nella Glossa Accur. 2. Dig. 1, 16, v. *manumitti* abbiamo da fare con una esemplificazione, che doveva essere in uso nelle scuole filosofiche di Parigi; difatti la Glossa nell'esporre le varie significazioni della parola *currere*, cita l' esempio " *homo currit, Sequana currit,* „ che corregge dicendo *Sequana non currit, sed labatur*. In una opera italiana come la Glossa non poteva essere ricordata la Senna, poco conosciuta nelle nostre scuole, se non trattandosi di una esemplificazione tradizionale: difatti il glossatore soggiunge " *quod est flumen Parisiense* „. Ciò anche secondò il Landsberg (D. Glosse d. Ac-

Del resto se in Francia non fosse esistita anche in tempi antichi una tradizione di studi sul diritto romano, male si spiegherebbe la fioritura di tanti giuristi francesi della fine del secolo XIII, e del principio del XIV, i quali appariscono dopo Iacopo da Ravanis e Pietro da Bellapertica.

Adunque i rapporti intellettuali dell'Italia colla Francia nel periodo delle origini dello Studio bolognese sono già stabiliti anche nel campo della giurisprudenza, come del resto nelle scienze filosofiche. La operosità scientifica italiana adunque risale all'antico tempo, e si collega colla cultura degli altri paesi: questo fatto ci fa sempre più certi, che male è stato giudicato il così detto remoto Medioevo come età di assoluta barbarie, e d'ignoranza primitiva. Più s'indaga quella epoca, e più splendore vi apparisce: alcune scritture dell'antico Medioevo hanno forma corretta, e finezza di gusto che ricordano i tempi del Rinascimento. Se un breve studio come il nostro ci ha posti in grado di trovar nuovo materiale, e di staccare dall'uniforme fondo mediovale alcune figure di antichi giuristi, che rappresentano un antichissimo movimento scientifico, nuove e pazienti ricerche potranno dar vita e colorito a questo periodo storico. La solitudine mano a mano andrà popolandosi, e si potrà scoprire nel fondo monotono ed uguale varietà di attitudini, e di tendenze, ed una non interrotta operosità scientifica.

---

cursius, p. 99), accenna chiaramente a Parigi come sede, o centro della logica e della dialettica medioevale.

PARTE SECONDA

Lo Studio Bolognese nei suoi rapporti colla scienza pre-irneriana.

CAPITOLO I.

Rapporti fra la letteratura giuridica del così detto remoto Medioevo e la scienza del diritto nel periodo bolognese.

Per le indagini compiute nei precedenti capitoli siamo pervenuti alle seguenti conclusioni; cioè, che le leggende relative all'origine dello Studio di Bologna accennano ad una alta antichità di esso, e che le opere dei legisti bolognesi dimostrano chiaramente come innanzi ad Irnerio vi fosse in Bologna una fioritura assai ricca di studi giuridici. Abbiamo voluto anche rendere più concrete le nostre deduzioni, facendo vedere come nelle opere bolognesi e prebolognesi s' incontrano sigle, e nomi di giureconsulti e studiosi di diritto in gran parte ignoti, alcuni dei quali certamente anteriori ad Irnerio, ed altri forse suoi contemporanei. Di più è venuto a resultare dal materiale storico fin qui raccolto, che non difettano testimonianze per provare un diretto rapporto fra la scuola di Bologna e i legisti

[illegible]

[illegible] Medioevo [illegible] XI [illegible]

[illegible] una confutazione [illegible] che splendidamente [illegible] il fatto

importante in proposito a ciò che il Fitting stesso ha scritto, e a quello che noi abbiamo esposto nella introduzione alla edizione della Glossa Pistoiese.

È cioè opportuno osservare, che dopo gli studi del Conrat, e la replica del Fitting, due nuovi testi importanti per la storia della scienza del diritto romano nel Medioevo sono venuti alla luce, cioè la compilazione di diritto romano e visigoto della quale ha dato saggio il Gaudenzi da un manoscritto della biblioteca Holkam [1], e la Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo da noi pubblicata [2]. Queste due fonti han confermata la tesi della persistenza di un movimento scientifico del diritto in quella epoca remota; ed anche la distribuzione cronologica delle chiose comprese nella Glossa Pistoiese ha dimostrata l'esattezza delle vedute del Fitting [3]. Se una fioritura improvvisa di studi come subitanea apparizione in qualunque età è inconcepibile, lo diviene anche maggiormente nella età di mezzo, e nel secolo XI, quando i rapporti fra i popoli erano scarsi, e tardissimi. Una fioritura di studi giuridici apparisce in quella epoca; ma è prodotto di una lunga, e secolare elaborazione.

Invece di una divisione del Medioevo in due come è proposta dal Conrat, crediamo che sia da fare una distinzione di due epoche, cioè la distinzione dell'età pre-irneriana dall'età irneriana [4]. In ambedue esiste una vera indagine

[1] Gaudenzi — Un'antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Enrico. Bologna, 1886.

[2] Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. Torino, 1885 (Mem. della R. Accademia di Scienze di Torino, Serie II, T. 37).

[3] Chiappelli — Neue Bemerkungen über die Pistoieser Glosse zum Iustinianischen Codex (in Zeitschrift d. Savigny — Stiftung f. Rechtsgeschichte. Roman. Abtheil. a. 1887, P. VIII, fasc. 1, p. 83).

[4] Non adottiamo la formula di periodo pre-bolognese e bolognese, perchè le indagini precedenti ci han posto in grado di affermare, che innanzi Irnerio nella stessa Bologna la scienza del diritto accennava già ad un risorgimento. D'altra parte il criterio della distinzione di due

scientifica del diritto romano, e sebbene per alcune caratteristiche si distinguano fra di loro, pur tuttavia posseggono forme e modi all'una e all'altra comuni.

Chi a prima giunta, e superficialmente esamini le letterature dei due periodi può credere, che nessun legame intercedi fra esse. È noto che la letteratura pre-irneriana rivela l'intimo nesso colla grammatica e colla dialettica; apparisce non collegata intimamente alle fonti, i cui canoni spesso riunisce in modo schematico [1]; essa si fonda principalmente sopra alcuni testi, non mostrando di conoscere gli altri. I glossatori invece abbracciano tutto il vasto campo del diritto romano, compulsano tutte le fonti del *Corpus Iuris*, staccano la giurisprudenza dalle altre scienze, e le danno valore di scienza a sè, volti unicamente alla interpetrazione dei testi. Quindi l'esegesi è la loro principale forma letteraria.

Ora una delle ricerche più oscure della storia della scienza del diritto nel Medioevo è appunto quella di vedere, se un vero rapporto, se un intimo legame rannoda questi due periodi scientifici. È questo quesito che qui ci proponiamo di indagare, e alla cui soluzione vogliamo recare qualche contributo colle seguenti osservazioni. Ed anticipando i resultati dei nostri studi crediamo di potere affermare, che esiste continuità di tradizione fra le letterature dei due periodi [2], e che si scorgono fra le due letterature alcune

epoche storiche dobbiamo trovarlo in un grande rinnuovamento; questo appunto dobbiamo all'opera sapiente d'Irnerio, il quale dischiude nuovi orizzonti alla scienza del diritto.

[1] Stintzing — Gesch. d. popul. Liter. d. röm. kanon. (Rechts in Deutschland. p. 91).

Anche alcune espressioni distinguono le scritture dei due periodi, come per esempio la locuzione *legis capitula* per indicare i testi di legge, ed altre simili.

[2] Avvertiamo il lettore, che nel fare la comparazione fra la letteratura pre-irneriana e quella del periodo dei glossatori, daremo in gene-

analogie notevolissime, non ostante le tendenze differenti dell'una e dell'altra.

Qui come primo e principale punto d'indagine prenderemo in esame la glossa, primitiva forma letteraria degli studi giuridici medioevali, comune ad ambedue le epoche delle quali ci occupiamo, la quale secondo noi è anche l'anello principale di congiunzione fra la letteratura pre-irneriana e quella dei glossatori.

Non crediamo osservato fino a qui, che questa forma di commento nei più remoti secoli del Medioevo fu indicata generalmente colla espressione *Notula*, adottata spesso anche dai glossatori per designare vetuste chiose[1]. Probabilmente in origine questa locuzione dovette essere usata per una forma speciale di glosse pre-irneriane, cioè per quelli scolii cui è preposta la parola *Nota* o la relativa sigla; e da questa parola, costantemente apposta a principio di quelle

---

rale la preferenza a quelle scritture sulle quali non è caduto dubbio della origine pre-irneriana, come la Glossa Torinese, la Glossa Pistoiese, la Glossa di Colonia alle Istituzioni, le *Exceptiones Petri*. Delle altre, come il *Libellus de Verbis Legalibus*, l'*Expositio terminorum usitaciorum*, e della rimanente letteratura pre-bolognese secondo il Fitting, appartenente al più recente Medioevo secondo il Conrat, ci gioveremo sussidiariamente, affinchè le nostre conclusioni sieno solidamente fondate. Certamente alcune opere della letteratura pre-irneriana apparvero anche al principio del secolo XII, cioè contemporaneamente ad Irnerio; ma esse appartengono alla Francia o ad altre scuole diverse dalla bolognese, e quindi fanno fede dello stato della scienza nel tempo anteriore. Quindi continuiamo a considerarle come appartenenti alla letteratura pre-irneriana. Fra queste opere sorte verso il secolo XII, o a principio di esso, ricordiamo specialmente il *Libellus de Verbis Legalibus*. Anche il *Brachylogus* dallo stesso Fitting viene collocato alla fine del secolo XI, o al principio del XII: sebbene non vogliamo qui approfondire la questione, accenniamo che non poche considerazioni possono indurre a ritenere assai più antico quel trattato. (Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo, p. 23 segg.).

[1] Circa l'uso antichissimo delle *Notae* vedasi la glossa bolognese all'Epitome di Giuliano, cap. 174 (ed. Haenel, p. 222) v. *litteribus veteribus* — (di est notis, quia antiquitus scribebant per notas).

glosse in cui è formulata la regola espressa nelle fonti, prese il nome l'antichissima glossa, o *Notula*. Un esempio di una antichissima chiosa così designata si ha nel passo seguente delle *Dissensiones Dominorum*. (Cod. Chigiano, § 85) che si riferisce a studi pre-irneriani;

> ..... *ad hoc pertinet* notula antiqua *ibi posita, quae sic incipit: « cum libertate etc. »*

Alla espressione *notula* a poco per volta si sostituirono i nomi di *glausola, clausula,* e *glosa:* pure per qualche tempo durante il periodo dei glossatori trovasi ancora adoprata l'antica espressione *notula,* come apparisce dagli esempi seguenti:

> *et hoc ultimum membrum istius Diversitatis plenius prosequitur dominus Azo super praedictas Leges in* notulis *suis* [1]. . . . . .

> Azo. — Lect. in Cod. 1, 2, De excus. veteran. *Hoc secundum Azonem* notavi, *licet ibi aliud dicat sua* glossa.

Che poi i glossatori ancora continuassero spesso la vecchia tradizione, di porre a principio di molte delle loro chiose la parola *Nota,* è un fatto di cui è facile convincersi esaminando anche superficialmente un testo glossato nell'età della scuola irneriana. Quindi, appunto perchè le antiche *notulae* non formavano un apparato completo al testo, pare che in seguito di tempo passasse quella espressione ad indicare le postille fatte dai giuristi ad una fonte senza che

[1] Dissensiones dominorum. Hugolinus, § 120 in fine.

costituissero un commento continuato, e completo, cioè le chiose scritte in modo saltuario [1].

Ora se noi osserviamo in generale tutte le chiose pre-irneriane conosciute fin qui, facilmente ricaviamo essere state in uso in quella vetusta epoca tre forme principali di glosse. O sono scolii che formulano il principio contenuto virtualmente nel testo, o glosse critiche della lezione del testo, abbondantissime nei secoli X e XI [2], o chiose grammaticali cui si aggiungono più raramente dei veri e propri commenti. Tutte queste forme si conservano tenacemente anche nella splendida età dei glossatori. Chiunque prenda una antica edizione del *Corpus Iuris* glossata, troverà collocati nei margini degli scolii designati dalla parola *Nota*, che ricordan quelli dei commenti pre-irneriani; vi troverà in abbondanza glosse critiche, e in non piccolo numero anche le chiose grammaticali [3]. A tutte queste forme di

---

[1] A conferma di ciò sta il seguente passo di Tancredi riferito da Francesco Bosquet (Notae in Epist. Innocentii III. Tolosa, 1635, lib. I, ep. 71, p. 48):

> ..... *primas et secundas decretales, prout melius potui,* glossulavi; *sed super praesenti tertia compilatione* non apparatum feci, *sed audiendo atque legendo* quaedam in libro notavi..... *Nunc autem..... praesentem tertiam compilationem.....* glossabo . . . . . .

Papias — *Dict. v. glossa..... glossarium dictum quod omnium fere partium glossas contineat.*

[2] Per avvalorare questa nostra affermazione diamo alla luce nella appendice della presente monografia un frammento di glossa al Codice, il quale abbiamo trovato in una pergamena che indubbiamente rimonta al secolo XII, appartenente all'archivio capitolare del Duomo di Pistoia. Di questa pergamena era stata già segnalata l'esistenza dal Bluhme, e poi dal Krüger. Il frammento di glossa che contiene fece parte di una chiosa verosimilmente più antica del secolo XII.

[3] Anche altrove paragonando le glosse d'Irnerio e della sua scuola contenute nel manoscritto Pistoiese dell'Autentico, abbiamo insistito

[illegible]

[illegible]

[illegible]

borazione scientifica? L'Accursio conobbe, e fece uso per il suo colossale apparato di chiose vetuste contenute in manoscritti anteriori alla scuola di Bologna?

Noi crediamo di sì, e la prova potrà essere desunta dal lettore nei due prospetti che poniamo di seguito a queste osservazioni. Nella prima delle seguenti tabelle abbiamo poste a confronto alcune glosse alle Istituzioni colla Glossa Accursiana, facendo uso della vecchia Glossa Torinese, della Glossa di Colonia, e della Glossa Vaticana al *Brachylogus*, la quale agevolmente può essere paragonata con una glossa alle Istituzioni, per la natura stessa del testo cui si collega. Nella seconda tabella prendendo come testo glossato il Codice, poniamo a confronto la Glossa Accursiana colla Glossa Pistoiese al Codice. Il lettore paragonando le glosse quivi citate, vedrà che la Glossa d'Accursio contiene numerose riproduzioni testuali di chiose comprese in quei commenti pre-bolognesi; altra volta rivela tale affinità con questi, da indurre salda persuasione, che Accursio conobbe quelle antiche scritture, e che se ne giovò, ricollegando l'opera dei dottori bolognesi a quella di più vetusti interpetri. Verosimilmente allorchè altri antichissimi glossari saranno dati alla luce, conosceremo la sorgente di tante chiose grammaticali che s'incontrano nell'apparato accursiano, e che fanno pensare ad una origine vetusta.

Glosse alle Istituzioni

Glossa Torinese alle Istituzioni [1].	Glossa Accursiana alle Istituzioni.
1) I, 13, 4, v. compluribus.	I, 13, 4, v. compluribus.
6) I, 19, v. si perfectae . .	I, 19, v. si perfectae.
13) I, 20, 7, v. iudicio . . .	I, 20, 7, v. tutelae iudicio.
19) I, 21, 2, v. post tempus.	I, 21, 2, v. post tempus.
24) I, 22, 4, v. sed et capitis dem	I, 22, 4, v. libertas. v. civitas.

[1] Per questo testo facciamo uso della edizione data dal Krüger, contenuta nella Zeitschrift für Rechtsgeschichte, P. VII, fasc. 1, a. 1837.

Non ostante che il lettore abbia dinanzi la tabella di comparazione fra queste due Glosse, crediamo utile di riportare testualmente anche alcuni esempi di somiglianza di questi due testi.

Glossa Torinese alle Istituzioni.	Glossa Accursiana alle Istituzioni.
116) II, 6, pr. v. certo loco. — Idest in Italico solo.	II, 6, pr. v. certo loco. — Scilicet solo Italico.
186) II, 14, 6, v. distributio. — Id est ut testator dicat, quas partes habere unumquemque haeredem velit.	II, 14, 6. v. distributio. — Id est assignatio partium, quam scilicet partem velit testator quemlibet habere.
201) II, 17, 2, v. ex eo. — Id est ex posteriore.	II, 17, 2, v. ex eo. — scilicet posteriore.
271) III, 3, 3, v. utriusque. — Id est filii vel filiae.	III, 3, 3, v. utriusque. — scilicet filii, et filiae.
275) III, 3, 5. v. certis. — Id est patruo vel filio patrui vel nepoti..... aliis praetor nil dabat.	III, 3, 5. v. personis e v. contrarium. — patruo, et filio, et nepti patrui — nichil dabat, nisi praedictis.
305) III, 7, 3, v. liberos. — Id est emancipatos.	III, 7, 3, v. bonorum possessores. — id est filios emancipatos.
315) III, 9, pr. v. ius bonor. — Bonorum possessio est ius persequendi retinendique patrimonii sive rei quae cuiusque dum moritur fuerit.	III, 9, pr. v. ius bonorum. — id est bonorum possessio, quae est ius persequendi, retinendique patrimonii, quod cuiusque, cum is moritur, fuerit.

30) I, 23, 1, v. magistratibus.	I, 23, 1, v. magistratibus. Vedasi lo scolio aggiunto a questa glossa.
36) I, 23, 6, v. absit	I, 23, 6, v. absit.
42) I, 25, pr. v. item nepotis.	I, 25, v. in locum patris.
52) I, 26, 13, v. removendus.	I, 26, 13, v. removendus non est.
88) II, 1, 36, v. fere	II, 1, 36, v. de colono.
90) II, 1, 39, v. thesauros. .	II, 1, 39, v. thesauros.
116) II, 6, pr. v. certo loco. .	II, 6, pr. v. certo loco.
117) II, 6, pr. v. inter praesentes	II, 6, pr. v. inter praesentes.
119) II, 6, 1, v. servum . . .	II, 6, 1, v. servum.
123) II, 6, 12, v. ipse	II, 6, 12, v. et haeredi.
129) II, 7, pr. v. humanitus.	II, 7, pr. v. humanitus.
132) II, 7, 1. v. per omnia fere.	II, 7, 1, v. fere legatis.
135) II, 7, 2, v. donationes invenit.	II, 7, 2, v. invenit.
153) II, 10, 7, v. liber existimabatur.	II, 10, 7, v. libertate.
165) II, 11, 3, v. post missionem	II, 11, 3, v. post missionem.
186) II, 14, 6, v. distributio.	II, 14, 6, v. distributio.
201) II, 17, 2, v. ex eo. . . .	II, 17, 2, v. ex eo.
211) II, 18, 4, v. si tutor. . .	II, 18, 4, v. si tutor.
212) II, 18, 7, v. quod autem.	II, 18, 7, v. pro virili portione.
232) II, 24, 2, v. si modo nihil.	II, 24, 2, v. nichil.
271) III, 3, 3, v. utriusque. .	III, 3, 3, v. utriusque.
275) III, 3, 5, v. certis. . . .	III, 3, 5, v. personis, e v. contrarium.
300) III, 6, 12, v. integrum .	III, 6, 12, v. integrum ius habet.

305) III, 7, 3, liberos.	III, 7, 3, v. bonorum possessores.
310) III, 7, 3, poene.	III, 7, 3, v. poene.
315) III, 3, pr. v. ius bonor.	III, 3, pr. v. ius. bonor.
398) III, 19, 13, v. in dotibus.	III, 19, 13, v. existimaverit.
436) III, 26, 10, v. liberto. .	III, 26, 10, v. liberto.

Aggiunte alla Glossa Torinese [1].	Glossa Accursiana alle Istituzioni.
79) II, 1, 26, v. aliis possessoribus.	II, 1, 26, v. aliis possessoribus.
134) II, 7, 1, v. mortis. . . .	II, 7, 1, v. mortis.
139) II, 7, 1, v. redactae sunt per omnia.	II, 7, 1, v. exemplum legatorum.
237) II, 19, 12, v. legitimus .	II, 19, 12, v. legitimus.
398) III, 20, 6, v. item. . . .	III, 20, 6, v. item.
458) III, 30, pr. v. imaginem.	III, 30, pr. v. imaginem.

Glossa di Colonia alle Istituzioni [2].	Glossa Accursiana alle Istituzioni.
4) 1, 2, 5, v. consuli. . . .	1, 2, 5, v. consuli.
5) 1, 2, 6, v. ei	1, 2, 6, v. ei.

[1] Qui faremo uso della edizione della Glossa Torinese data dal Savigny (Op. cit. v. III), la quale comprende anche le glosse aggiunte all'antico nucleo di questo testo.

[2] Perchè il lettore abbia idea adeguata della affinità di alcune chiose comprese nella Glossa di Colonia e nella Glossa Accursiana, ne riferiremo alcuni esempi.

Glo. di Colonia alle Istit.	Glo. Accur. alle Istit.
4) I, 2, 5, v. consuli. — vel interrogari.	I, 2, 5, v. consuli. — Idest, interrogari.
16) I, 10, 6, v. adfinitatis. — affinitas est regularitas persona-	I, 10, 6, v. affinitatis. — Est autem affinitas regularitas persona-

6) 1, 2, 6, v. in eum . . .	1, 2, 6, v. in eum.
11) 1, 5, 1, v. vindicta. . .	1, 5, 1. v. vindicta.
16) 1, 10, 6, adfinitatis. . .	1, 10, 6, v. affinitatis.
17) 1, 10, 12, v. ii	1, 10, 12, v. ii.
39) 2, 1, 36, v. fere.	2, 1, 36, v. de colono.
44) 2, 1, 48, v. longe. . . .	2, 1, 48, v. nec longe.
48) 2, 4, 3, v. per modum et tempus.	2, 4, 3, v. per modum et tempus.
52) 2, 7, 2, v. quasdam . .	2, 7, 2, v. invenit. — Glo. Accur. al Codice. Const. 34. Cod. 8, 53, v. quingentorum.
67) 2, 20, 2, v. lucubratione.	2, 20, 2, v. lugubratione.
83) 3, 13, 1, v. legibus. . .	3, 13, 1, v. legibus.
102) 3, 19, 6, v. possunt . .	3, 19, 6, v. obligari.
103) 3, 19, 14.	3, 19, 14, v. estimavit.
124) 4, 6, 2, v. his.	4, 6, 2, v. his.
141) 4, 18, 1, v. plerumque.	4, 18, 1, v. plerumque.

Glossa Vaticana al Brachylogus[1].	Glossa Accursiana.
Lib. Pag.	
I, 2, 6, v. studii	Inst. — De iust. et iure, v. huius studii.

rum ex nuptiis nobis coniuncta omni carens parentela.

141) IV, 18, 1, v. plerumque. — ideo autem diximus «plerumque», quia aliquando publice actiones non omnibus dantur, velut accio de adulterio.....

rum ex nuptiis coniunctarum, omni carens parentela.

IV, 18, 1, v. plerumque. — Hoc ideo dicit, quia quandoque est publica accusatio, et tamen non competit cuilibet ius accusandi: ut in crimine suppositi partus..... Item propter accusationem adulterii.....

[1] Per la citazione della Glossa Vaticana al *Brachylogus* ci siamo ser-

I.	[illegible]	Inst. — [illegible]
I.	[illegible]	[illegible] — [illegible]
I.	[illegible]	Inst. — [illegible]
[illegible]	[illegible]	Inst. — [illegible]
[illegible]	[illegible]	Inst. — [illegible]
[illegible]	[illegible]	Inst. — [illegible]
[illegible]	[illegible]	Inst. — [illegible]

[illegible] specialmente [illegible] Schrader [illegible] Tübinga [illegible] Brachylogus [illegible] Brachylogus [illegible]

Glo. Vat. al Brach.	Glo. Acc.
II, [illegible]	Inst. [illegible] — [illegible]
II, [illegible] v. Apellis vel Parrhasii — [illegible]	Inst. [illegible] v. Apellis vel Parrhasii — [illegible]
II, 64, 4, v. [illegible] — Cum [illegible] contra propriam personam imperatoris vel contra rempublicam.	Dig. Vet. [illegible] v. [illegible] — [illegible] in principem vel in rempublicam sunt moliti.

L. Chiappelli — Note sopra alcuni rapporti fra il Liber iuris Florentinus e il Brachylogus iuris civilis. Arch. giuridico, a. 1883.

II, 64, 4, v. perduellionis. .	Dig. Vet. — De hiis qui not. inf. v. perduellionis.
III, 114, 13, v. et iniuria. . .	Inst. — De leg. Aquil. v. iniuria.
IV, 147, 5, v. multabitur. . .	Dig. Vet. — De serv. fug. v. mulctam.
IV, 175, 8, v. Uti possidetis et Utrubi	Inst. — De interd. v. uti possidetis.

Glosse al Codice

Glossa Pistoiese al Codice [1].	Glossa Accursiana al Codice.
651, v. auri sacra fames. . .	I, 3, 30, v. sacra.
654, v. affatus	I, 4, 3, v. affatus.
658, v. opinione	I, 7, 21, v. opinione.
663, v. subactis	I, 29, 3, v, subactis.

[1] L. Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. Torino, 1885.

Glo. Pist. al Cod.	Glo. Accur. al Cod.
651) I, 3, 30, v. auri sacra fames. — pro sacrabilis.	I, 3, 30, v. sacra. — id est, sacrabilis fames.
658) I, 4, 28, v. opinione. — personae.	I, 4, 28, v. opinione. — dic opinione personae.
689) III, 12, 5, v. auspicio. — id est, inicio.	III, 12, 5, v. auspicio. — id est initio.
713) III, 29, 8, v. in cuius bonis. — scilicet patris.	III, 29, 8, v. in cuius bonis. — scilicet patris.
728) III, 33, 5, v. in tempus. — id est, usque ad tempus.	III, 33, 5, v. in tempus. — id est usque ad tempus.

Per gli altri esempi d'analogia e d'eguaglianza fra le due Glosse rinviamo il lettore alla nostra edizione della Glossa Pistoiese.

689, v. auspicio	III, 12, 6, v. auspicio.
690, v. caeremoniarum . . .	III, 12, 6, v. caeremoniarum.
694, v. sibi.	III, 28, 8, v. is.
713, v. in cuius bonis	III, 29, 8, v. in cuius bonis.
728, v. intempus.	III, 33, 5, v. in tempus.
742, v. iniuriam	III, 35, 15, v. iniuriam.
754, v. eum	III, 37, 2, v. eum.
755, v. diremptam.	III, 37, 4, v. diremptam.
756, v. Idem.	III, 37, 4, v. Idem.
788, v. pro eo	IV, 1, 13, v. pro eo.
801, v. collatio.	IV, 3, 1, v. collatio.
803, v. cumulatur	IV, 3, 1, v. cumulatur.
812, v. titubante.	IV, 5, 11, v. titubante.
825, v. hanc	IV, 7, 7, v. hanc.
858, v. retinebit	V, 12, 5, v. retinebit.
862, v. locupletior	V, 16, 17, v. fuit.
884, v. incidere.	VII, 17, 2, v. incidere.
921, v. exhis.	VIII, 40, 17, v. ex his.

L'eguaglianza, e in taluni casi la somiglianza sorprendente fra le glosse pre-irneriane sopra citate, e quelle comprese nella Glossa Accursiana, che il lettore potrà rilevare mediante le tabelle precedenti; di più il gran numero di tali analogie, e il loro valore, c'inducono a ritenere, non essere casuali i rapporti che quei testi hanno coll'apparato dell'Accursio. Non dovremo forse concluderne, che l'età dei glossatori non fece dimenticare affatto l'opera dei più vetusti interpetri, e che conosciutone il valore l'Accursio stesso trasse profitto da quelle antiche scritture? Non è assolutamente inverosimile, che l'Accursio conoscesse quelle vetuste glosse, ed anzi noi lo crediamo fermamente. E questa opinione viene rafforzata dal fatto, che questi testi erano conosciuti e assai diffusi nell'età dei dottori bolognesi. È

ormai notorio, che la Glossa Torinese fu continuata da molti interpetri nei secoli X, XI, e XII, che parimente molti studiosi fino al secolo XIII apposero chiose nella Glossa Pistoiese: anche alla Glossa di Colonia, e alla Glossa Vaticana al *Brachylogus* furono fatte posteriormente delle aggiunte. Quindi come nell'epoca dei glossatori furono oggetto di studio questi antichi commenti, così dobbiamo pensare che se ne avesse conoscenza a tempo dell'Accursio, e che questi ne traesse profitto per la grandiosa opera sua.

Dal paragone fin qui instituito si ricava, che nella glossa è riposto il principale rapporto fra le due età pre-irneriana, ed irneriana e fra le due relative letterature; che il punto ove in modo principale trovasi questa connessione è la glossa[1]. È quindi di suprema importanza il conoscere tutte le chiose pre-irneriane, che in buon numero giacciono ancora neglette in antichi codici[2], perchè esse potranno dar luce sopra questo nesso storico, più che le opere sistematiche fino a qui conosciute. S'intravede perciò fin d'ora, che un vero processo di continuità, e una vera tradizione esistono fra l'età più remote del Medioevo, e gli ultimi secoli di esso, e soltanto per questo fatto è possibile spiegare la persistenza di certe tradizioni dell'antichità durante il glorioso periodo dei glossatori.

Ma la letteratura giuridica pre-irneriana non ha come

---

[1] Ciò resulterebbe anche soltanto dalla comparazione fra la Glossa Accursiana e le Glosse Torinese e Pistoiese, anche dato e non concesso che le Glosse di Colonia, e Vaticana al *Brachylogus*, secondo il Conrat debbano attribuirsi al posteriore Medioevo.

[2] Vedasi la glossa della quale un frammento abbiamo pubblicato nella appendice. Sarebbe desiderabile che presto fosse preparato da qualche insigne storico l'edizione della Glossa Bambergense alle Istituzioni (MS. D. II, 3. — Schrader — Prodromus corp. iur. civ. p. 229. — Conrat, Epit. p. XLVI e segg. p. CCLI e seg.), del frammento della chiosa Cassinese (sec. X o XI), e della Parigina alle Istituzioni (MS. 4421, sec. XI).

[illegible]

Depositum . . . . . Lex Romana canonice compta. glo. 5. [illegible], Über eine Lex Romana canonice compta. [illegible] d. Akad. d. Wiss. Wien. 1860, p. 101. — Azo, Summa in Cod. IV. Depositi. n. 1 e 4).

Locatio . . . . . (Lex Rom. can. compta. glo. 5, ibid. — Azo, Sum. in Cod. IV. De locato. n. 1).

Metus . . . . . (Glo. Pistoiese, n. 19. — Except. Petri, Append. I, n. 43. — Libellus de Ver. Leg. n. 61. —

Lib. iur. florent. IV, 8, 2. — Azo, Summa in Cod. II, De his quae vi. etc. n. 2).

Vis. . . . . (Brachyl. II, 11, § 5. — Lib. iur. flor. IV, 8, 4. — Glo. di Colonia, n. 86. — Azo, Sum. in Cod. II, De his quae vi. etc. n. 3).

Plagiarius. . . . . (Glo. Pist. n. 56. — Brach. IV, 32, § 5. — Epit. Exac. Reg. IV, 12. — Incerti auctoris summa legum, ed. Gross. P. 1, VI, § 1).

Lex satyra. . . . . (Glo. Pist. n. 100. — Graziano, Decretum. Dist. II, cap. 7, Quae sit lex satira).

Noxa. . . . . (Glo. Pist. n. 775, 776. — Except. Pet. Append. I, n. 54. — Brach. IV, 22. — Lib. de Ver. Leg. n. 7, 49. — Azo, Sum. in Cod. III, de nox. act. n. 1).

Collatio. . . . . (Glo. Pist. n. 801. — Glo. Accur. Inst. IV, 3, 1, v. collatio.

Caerimonia. . . . . (Glo. Pist. n. 690. — Glo. Accur. Inst. III, 12, 6, v. caeremoniarum).

Sententia. . . . . (Expos. termin. usitac. 98. — Lib. iur. flor. I, § 8. — Glo. Acc. Inst. I, 2, 8, v. sententiae).

Lucrum . . . . . (Expos. term. usit. 56, 57. — Lib. de Ver. Leg. n. 62. — Distinctiones di Ugo. n. 87, in Savigny, Op. cit. 3, p. 411).

Studium . . . . . (Expos. term. usit. 86. — Ugolino, In prol. Summae Pand. (fra le Summae di Azone. Basilea, 1572, c. 1112).

Virtus-Iustitia. . . . . (Exp. term. usit. 38. — Azo, Summa in Instit. I, tit. 1, n. 2).

Haereditatis petitio . . . . . (De natura actionum. 21. — Piacentino, De varietate actionum, lib. 1, tit. 3).

Utilis in rem actio. . . . . (De nat. action. 63. — Piacentino, De var. act. lib. 1, tit. 4 in f.).

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — Azone.

[illegible] — Gl. [illegible]

[illegible]

[illegible] — Azone.

[illegible] — Exp. term. [illegible]

[illegible] — Azone.

[illegible]

Manumissio [illegible] — Azone.

[illegible]

Fugitivus [illegible] — Azone.

Sum. [illegible]

Dolus [illegible] — Johannis Sarisberiensis Policraticus [illegible]

Narratio [illegible] — Ars dictandi. V. Rockinger — Ueber Briefsteller u. Formelbücher in Deutschland während des Mittelalters, [illegible]

[1] Aggiungiamo in nota l'indicazione di alcune definizioni, che si trovano passate dal *Libellus de Verbis legalibus* in opere bolognesi. Non le abbiamo inserite nel testo, perchè vi è qualche motivo per dubitare, se veramente il *Libellus* appartenga all'età pre-irneriana.

Dolus [illegible] de Ver. Leg. [illegible] — Azone. Sum. Cod. [illegible] De dolo malo, [illegible]

Molti altri esempi potremmo raccogliere di eguaglianza o d'identità di definizioni, paragonando le due letterature, delle quali ci stiamo occupando, ma gli esempi recati per ora ci sembrano sufficienti. Questa persistenza di antiche definizioni nella scuola dei glossatori è una forma molto notevole della tradizione scientifica, perchè la trasmissione di quelle rappresenta l'accettazione dei più generali concetti del diritto ricevuti nelle più antiche scuole. Ancorchè tutte quelle definizioni non sieno un prodotto esclusivo di scuole giuridiche pre-irneriane, e di alcune debbasi invece cercare la sorgente nelle fonti letterarie, come per esempio in Isidoro [1] per la definizione della *lex satyra*, in Alcuino [2] per la definizione della *narratio*, pure è da considerare il grande significato che ha questo fatto, che cioè una volta penetrati quei concetti, e quelle definizioni nelle scritture giuridiche, l'una età le trasmette inalterate o quasi all'altra. Quindi anche in questo punto le due epoche, e le due letterature manifestano un nuovo legame.

Di queste definizioni poi furono compilate opere ragguardevoli, che si succedettero l'una all'altra per un notevole spazio di tempo, dalla metà del secolo XI alla fine del XII. Basti ricordare l'*Expositio terminorum usitaciorum*, della quale almeno il nucleo rimonta all'età pre-irneriana, o è desunto da fonti più antiche d'Irnerio [3], il *Libellus de Verbis legalibus* sorto verosimilmente durante il primo fiorire della scuola di Bologna, e l'*Epitome Exactis Regibus* nella quale

---

Possessio . . . (Lib. de Ver. Leg. n. 54. — Lib. iur. flor. III, 2, § 10).
Transactio. . . (Lib. de Ver. Leg. n. 14. — Azone, Sum. Cod. II, De transact. n. 1).

[1] Isidoro — Lib. etymol. lib. V, c. XVI. De lege satyra.

[2] Alcuino — Dial. de rhetor. et virt. c. De partibus orationis. (Opp. Ratisbonae, 1777, v. 2, p. 821.

[3] Fitting — Z. Gesch. d. R. W. im Mittelalt. p. 49 seg.

[illegible]

[illegible] *Generalia* o *Bercarda* dei glossatori. [illegible] *Fitting* [illegible] *Casus* [illegible] capitolo II della prima parte della nostra memoria [illegible] dati alcuni saggi di *Positiones antiquae* certamente anteriori agli scritti d'Irnerio. Adunque la letteratura dei *Casus* pone le sue radici nella più antica età.

Non è forse vero, che le *Quaestiones* del *Fragmentum Bambergense* edito dal Fitting[3] ricordano molto d'appresso nella forma schematica le *Quaestiones* e le *Dissensiones* dei glossatori? Per accorgersene, basta riprodurre lo schema stereotipo di una *Quaestio* a confronto di quello di una *Dissensio*.

Fragmentum Bambergense.	Dissensiones Dominorum. Hugolinus, § 72. *An sent. valeat etc.*
Quaeritur, ad exhibendum actio si vere et proprie	Sed quaeritur, si sit praetermissum, an valeat sen-

[1] Conrat — Epit. Exact. Reg. p. LXXXVIII seg.

[2] Fitting — Z. Gesch. d. R. W. im Mittelalt. p. 87 seg. Il Conrat crede di riconoscere in questa opera un prodotto della scuola bolognese; il Fitting invece le assegna come patria il nord della Francia.

[3] Fitting — Iur. Schr. p. 172 seg. Lo stesso può dirsi dei c. 6, 7, 11, Append. Pet. 1.

dicatur actio. Quidam dicunt..... Alii e contrario..... Alii autem dicunt..... Solutio. vere ad exhibendum est actio.....	tentia? Respondent Iob. et Azo sic..... Et quidam dicunt..... Alii vero aliter dicunt..... Sed ego credo, quod sententia non valet.....

Il processo espositivo della controversia è identico, ed analoghe sono le formule adoprate nella esposizione. Adunque questa forma letteraria ha pure essa una tradizione, e si rivela nelle due età delle quali ci occupiamo.

E continuando questa comparazione potrebbesi ricordare la grande analogia che passa fra il trattato *De varietate actionum* del Piacentino e il *De natura actionum* edito dal Fitting: anzi probabilmente tale somiglianza dipende dall'uso che Piacentino deve aver fatto di quella più vecchia scrittura [1]. Ricordiamo ancora aver noi accennato in altro luogo [2] agli stretti rapporti che legano al *Brachylogus* il *Liber iuris florentinus,* il quale ha con quello molta analogia, e conserva certi tratti della antica letteratura giuridica: l'influenza di Bologna sopra quest'ultimo trattato sembra molto indiretta. Il Conrat aggiunge ancora [3], che l'opera di Vacario ha molti rapporti d'analogia collo stesso *Brachylogus.* Come il *Brachylogus* è una compilazione redatta sulle Istituzioni, così ha formulato Vacario il suo sistema sul Codice; invece il *Liber iuris florentinus* crea un sistema

---

[1] Fitting — Iurist. Schr. p. 58. Così mostrano stretta affinità la *Summa Institutionum* di Piacentino, l'ultimo scritto d'introduzione alle Istituzioni del MS. di Hänel, e il *Fragmentum Pragense* (Fitting — Iur. Schr. p. 145 e segg. 203 e segg.).

[2] Chiappelli — Note sopra alcuni rapporti fra il Liber iuris florentinus e il Brachylogus iuris civilis (in Archivio Giuridico, v. XXX, p. 437 segg. a. 1883).

[3] Conrat — Epit. Exact. Reg. p. CCXXIV.

misto del diritto del Codice e delle Istitute[1]. Un'altra opera la quale pure appartenendo all'età bolognese ha grande analogia col *Brachylogus*, è l'*Epitome incerti auctoris* data alla luce da Böcking nella edizione del *Brachylogus:* e tanta è l'analogia che da principio il Savigny credette che ne fosse un compendio.

È erroneo assolutamente il pensare, che certe forme letterarie del periodo pre-irneriano sieno sparite tutte ad un tratto, che non ne rimanga reliquia nell'epoca dei glossatori, e che la letteratura di questi con forme assolutamente nuove e già grande e forte sorgesse improvvisa, come Athena armata dalla testa di Giove. Quindi non è strano, nè inesplicabile, il sentire durante lo splendore della età bolognese, e nella stessa Bologna gli ultimi aneliti di una vita che si era andata svolgendo nel tempo anteriore; questo fatto dimostra quanto volgere di anni occorse a questo processo evolutivo della scienza. Anche nella storia della letteratura e delle arti figurative si osserva, non ostante il rinnuovamento della forma e del concetto artistico, la persistenza di antichi elementi artistici. La riforma del metodo nella scienza non avviene che dopo una lotta lunga, e faticosa, e la resistenza delle antiche tradizioni è ancora più vigorosa, e duratura nei luoghi remoti dal centro delle nuove dottrine.

Perfino non mancano esempi di citazioni delle fonti secondo l'antico metodo durante il periodo bolognese. Ciò è stato osservato dal Fitting nella glossa alle *Exceptiones Decretorum* del manoscritto Pragense Lit. 1, n. LXXIV[2];

---

[1] Wenck — Magister Vacarius, p. 161-179. Vedansi notevoli analogie fra il Brach. I, tit. 1 e 2, e Vacario, p. 87 segg. Op. cit.

Conrat — Florentinisches Rechtsbuch. p. 35 seg.

[2] Fitting — Glosse zu den Exceptiones Legum Romanorum des Petrus, p. 23. — Iurist. Schr. p. 19.

quella chiosa che a ragione viene attribuita all'età dei glossatori, sebbene non compilata sotto la diretta influenza di Bologna, contiene allegazioni nelle quali è seguito l'antico sistema.

Così pure nella carta aretina dal Muratori [1] attribuita all'anno 752, e dal Vagnoni [2] e dal Savigny [3] giustamente collocata a principio del secolo XII sopravvive ancora la vecchia forma delle citazioni. Il passaggio dall'uno all'altro metodo fu tutt'altro che repentino. Anzi è certo, che nella stessa Bologna i canonisti per lungo tempo rimasero fedeli all'antico modo di citare, e soltanto a poco per volta e dopo un non breve lasso di tempo accettarono quella riforma. Lo Stintzing [4] riferisce perfino delle citazioni di antica forma che ha desunte dalle opere di Rogerio (Summa de praescriptionibus).

Nè è disutile per le presenti ricerche il ricordare, che alcune controversie giuridiche formulate, e discusse nel periodo pre-irneriano, sono ancora vive, ed agitate dai glossatori [5]. Così è della questione sulla *datio in solutum* del *Fragmentum Bambergense*, che è poi trattata nella Glossa Accursiana (8, Cod. 7, 45, v. *non prohiberis* — 46, fr. Dig. 46, 3, v. *pristina obligatio*), sebbene risoluta in modo differente. Parimente la controversia sul *furtum usus*, e sull'*actio furti* dell'*Append. Petri*, c. 6, riapparisce nelle *Dissensiones Dominorum* e in altre opere bolognesi (Vet. Coll. § 61. — Rogerius, § 31. — Hugolinus, § 463. — Azo. Sum. Cod. VI, 2, n. 7. — Glo. Accur. 41, Dig. 47, 2, v.

[1] Muratori — Antiq. Ital. t. 3, c. 888-890.
Vedasi anche l'edizione curata dal Witte (Rheinisches Museum f. Iurispr. a. 3, P. 3, p. 453-463).

[2] Atti della Accademia Aretina di Scienze, II, 56.

[3] Savigny — Op. cit. v. 1, p. 413 seg.

[4] Stintzing — Gesch. d. pop. Lit. d. röm.-kan. Rechts etc. p. 94.

[5] Fitting — Iur. Schr. p. 71.

furtum fecit). La discussione esposta nella *Appen. Petri*, I, c. 7, è ancora viva nella Glossa Accursiana (14, § 13, Dig. 47, 2, v. *palam est* — 9, Inst. 4, 1, v. *furtum fit*). Così sottilmente indagando le due letterature si troverebbero agevolmente altri esempi di simili rapporti[1]. Del resto

[1] Nel corso di queste nostre ricerche (Parte 1, Cap. III) abbiamo posto in rilievo un nesso fin qui inosservato fra le *Exceptiones Petri*, e la Glossa Accursiana. Ma forse anche altri rapporti di Pietro colla letteratura dei glossatori potrebbero essere rintracciati con un lungo e paziente esame. Sembra difatti a proposito d'Irnerio e di Pietro, che una notevole, e non casuale analogia esista fra l'autentica *Sed iudex*. Cod. 1, 3, e il cap. 63, lib. I delle *Exceptiones Petri*. Che ambi gli scrittori abbiano attinto alla const. 25, § 1, Cod. 1, 3, sembra non probabile, perchè i passi di Pietro e d'Irnerio hanno maggiore analogia fra di loro, di quella che sussiste in realtà fra quei due testi e la citata costituzione 25.

Il Fitting si spinge anche più addentro a queste ricerche, ed intravede un rapporto fra Piacentino (Summa Inst. III, 4, de succes. cognat.) e la Glossa Torinese (n. 288, 310, 323) a proposito del principio,

Agnati usque ad gradum decimum succedunt.

Il Conrat (Epit. Exac. Reg. p. CCIII) invece accenna ad una tradizione generale delle scuole, rinviando alla *Expositio ad Rothar.* 15. Per non dilungarci eccessivamente, citiamo alcuni passi delle due letterature, i quali possono essere posti a confronto.

Compendium iuris, § 9, 10. - Piacentino, De variet. action. I, de vend. tit. IV.

Compendium iuris, §.14. — Piacentino, De variet. action. I, de vend. tit. III.

Compendium iuris, § 73-80. — Piacentino, de var. act. I, de vend. tit. III. — Diss. Domin. Cod. Chis. § 168.

MS. Hänel, V, 6. — Rogerius, Introd. ad Sum. Cod. pr. (Savigny — Op. cit. v. 3, p. 421).

Fragmentum Pragense, I, 1. — Piacentino, Sum. Instit. Exord. 23.

MS. Hänel, V, 23. — Glossa Accur. in Instit. proem. v. proemium.

Molti altri esempi di rapporti fra la letteratura dei glossatori, e le opere del periodo pre-irneriano, sebbene con differente intendimento, sono posti in luce dal Conrat (Epit. Exact. Reg. p. CCXL, e segg.). Anche le opere del Fitting son ricche di confronti fra queste due letterature, dai quali resulta una vera affinità fra trattati appartenenti ai due detti periodi. (Fitting — Iur. Schr. p. 104 segg.).

è facile vedere nelle opere dei glossatori l'accettazione di alcune trasformazioni, alle quali erano andati soggetti alcuni concetti del diritto romano durante l'età che precedette Irnerio. Ma tale indagine condurrebbe ad un lunghissimo esame, e del resto alcuni esempi sono stati già riuniti dal Fitting con pazienti, ed acute ricerche. Basti l'avere per ora mostrato qual vasto campo è ancora aperto alle indagini e alle ricerche degli studiosi, nel quale ancor molto resta a raccogliere.

Oltre alle antiche glosse delle quali si conservano non rari vestigi nella Glossa d'Accursio; oltre la trasmissione delle antiche definizioni nella nuova giurisprudenza bolognese, e l'esistenza in questa età di alcune forme letterarie in uso nel precedente periodo, vi è un'altra prova non meno eloquente circa il rapporto che andiamo indagando fra la scienza del diritto nell'età che precedette Irnerio, e la scienza dei glossatori; prova questa che dimostra non essere altro la letteratura bolognese per taluni rispetti che una vera prosecuzione della prima. E quale migliore conferma difatti possiamo avere di questa asserzione, se non il vedere che alcune opere appartenenti al periodo pre-irneriano sono continuate e compiute durante lo splendore della scienza bolognese? La continuità di tradizione in una opera mostra fino a un grado assai rilevante la persistenza delle tradizioni, anche nelle età durante le quali quella opera ebbe il suo completo sviluppo. Questa prosecuzione di una opera per vari secoli non può essere spiegata, se non si ammette che il concetto originario del lavoro corrisponde perfettamente allo spirito del tempo successivo, nel quale vide il suo compimento. Nè abbiamo soltanto un caso isolato di queste scritture, che cominciarono a formarsi negli antichi secoli del Medioevo, e che furono proseguite con opera incessante, e secolare.

Così la Glossa Torinese alle Istituzioni [1], e la Glossa Pistoiese al Codice [2], la Glossa Vaticana al *Brachylogus* [3] hanno avuto dei continuatori perfino durante il primo fiorire della scuola bolognese. Anzi nelle Glosse Torinese, e Pistoiese è contenuta una vera storia dello svolgersi degli studi del diritto romano nel Medioevo fino a tutto il secolo XII. In ambedue i manoscritti di questi testi si scorgono calligrafie differenti di molti interpetri, che aggiunsero le proprie interpetrazioni al nucleo originario delle due glosse. Perciò questi due testi importantissimi danno una idea abbastanza esatta del grado della cultura dei vari studiosi i quali vi cooperarono, ed anche dei diversi tempi ai quali questi appartennero. Del resto se non fosse la differenza della calligrafia, dal contenuto il più delle volte non sarebbe agevole distinguere in queste due Glosse le antichissime chiose da quelle più recentemente aggiuntevi.

Ed ai testi sopra accennati, i quali sono costituiti esclusivamente di glosse, possiamo aggiungere ancora qualche trattato dell'età pre-irneriana, al quale non rimase estraneo il nuovo tempo. E qui in primo luogo ci si presenta l'importantissimo testo, che va sotto il nome di *Exceptiones Petri*. Il Savigny, il Fitting [4], ed altri storici hanno data notizia di alcune parti aggiunte a questa scrittura, oltre le

[1] Krüger — Die Turiner Institutionenglosse. (Zeitschrift f. Rechtsgesch. P. VII, fasc. 1, p. 49).

[2] Chiappelli — Neue Bemerkungen über die Pistoieser Glosse z. Iustinian. Codex (Zeitschr. d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. Roman. Abtheil. P. VIII, f. 1, a. 1887). Vedasi in questo nostro studio la distribuzione cronologica delle chiose comprese nella Glossa Pistoiese; esse vanno forse dal secolo IX al secolo XIII.

[3] Vedasi l'edizione del *Brachylogus* e della sua glossa curata da Böcking. In talune chiose vengono citati l'Accursio, e perfino alcuni giureconsulti del secolo XVI. Anche la Glossa Vaticana pare scritta in diversi luoghi, e forse in diversi tempi.

[4] Fitting — Iur. Schr. p. 17 seg.

già note *Appendices:* aggiunte le quali sono contenute nel manoscritto delle *Exceptiones* che si conserva a Torino (Bibl. Univ. D. V, 19). Esse costituiscono i così detti quinto, e sesto libro di Pietro. Il Fitting ritiene, e pare che ciò sia indubitato, che il libro qninto non possa risalire oltre la metà del secolo XII, ossia che fosse redatto durante il tempo nel quale era in pieno fiore lo Studio bolognese: al sesto libro poi con maggiore certezza si può ascrivere una mediocre antichità. Adunque fra le due epoche non vi è un abisso come si vuole affermare da taluni: la vita attiva, e incessante del pensiero scientifico persiste, ed il lavoro degli antichi non è mai interamente abbandonato.

Anche il *Brachylogus* stesso non contiene forse la prova, che vi si nascondono un nucleo originario del testo, e delle aggiunte posteriori, in seguito di tempo passate dallo stato di semplici glosse a formar parte del testo medesimo? Luminosamente questa prova si ottiene osservando lo stato dei manoscritti, che di quel trattato ci sono pervenuti. Difatti il codice Vaticano contiene ancora sotto forma di chiose alcune parti, le quali in altri manoscritti integrano il testo, e sono accolte in esso [1]. Anche l'Epitome Cusana dà come glosse alcuni passi, che forman parte del *Brachylogus:* ciò dicasi della fine del titolo 14, Brach. II, e di alcune parti del titolo 11, Brach. II. Altri passi mancano nel testo del manoscritto di Breslau, e quindi sembrano glosse inserite: fra questi il § 5, Brach. II, 9. E si osservi a complemento di

[1] Nel manoscritto Vaticano a modo d'esempio appariscono come glosse il § 4. Brach. I, 9, e il tit. 12, lib. II. Ciò potrebbe dirsi di molti altri passi del *Brachylogus*, come resulta dall'esame di tale manoscritto: ma non è questo il luogo opportuno per diffonderci sopra tale indagine. Tale fatto, e la scoperta dovuta al Fitting dei due manoscritti Cusani rendono chiara la necessità di una nuova edizione critica di questo testo rilevantissimo per la storia del diritto nel Medioevo.

queste osservazioni, che i manoscritti della Vaticana, e di Breslau appartengono al secolo XIII. Quindi è giusto l'affermare, che il *Brachylogus* è stato rimaneggiato, ed accresciuto durante l'età dei glossatori. Anche prendendo esclusivamente in esame quel testo, e prescindendo dai manoscritti, si giunge alla medesima conclusione, che cioè alcuni passi sono posteriori all'età di questa scrittura. Segnaliamo fra gli altri alla attenzione degli studiosi il passo tanto controverso, il quale si riferisce alla ammissione degli ecclesiastici come testimoni in giudizio; un esame attento, e approfondito di esso fa ritenere, che vi sia stato aggiunto da qualche langobardista [1]. In simil modo resulta che nel § 3, Brach. I, 11, sieno state inserite delle chiose. Del resto il *Brachylogus*, sebbene fonte pre-irneriana, ebbe larga influenza sulla letteratura posteriore; ha lasciata larga traccia di sè specialmente nella letteratura procedurale romanza degli *Ordines iudiciarii* [2], ed è stato adoprato perfino letteralmente nel testo, e nelle chiose dai compilatori dello Specchio Svedese (a. 1276 circa).

A complemento delle precedenti indagini notiamo, che una indicazione esatta dell'età cui risalgono i manoscritti contenenti opere del periodo pre-irneriano riuscirebbe in proposito utilissima, perchè da essa si ricaverebbe con sicurezza, quanta diffusione ebbero quei testi nella successiva età dei glossatori, e quanto durante essa furono studiati, e diffusi. Il resultato che se ne otterrebbe avvantaggerebbe grandemente la ricerca presente, relativa all'intimo legame

---

[1] § 18, Brach. IV, 4.

[2] Wieding — Der Iustinianeische Libellprocess, 1865, p. 712 a 726. L'ultimo libro del *Brachylogus* è il ponte di passaggio fra la procedura romana e romanza. Il suo sistema procedurale è una corruzione del processo romano, e presenta non poche deviazioni da quello, ma la posteriore dottrina le accetta.

che rannoda le due età ricordate. Sebbene non siamo in grado di potere esaurire, come vorremmo, questo tema, pure crediamo opportuno di raccogliere qui qualche utile informazione.

Quanto alla Glossa Pistoiese, il manoscritto Parigino, (n. 4516) dove essa è passata in gran parte, appartiene al secolo XII. Secondo il Krüger il manoscritto che conserva la Glossa di Colonia alle Istituzioni è da attribuirsi al secolo XII. Il così detto libro di diritto Ashburnham, una delle fonti delle *Exceptiones Petri*, si contiene in un manoscritto del secolo XIV [1]. Nella metà del secolo XII sono stati copiati i manoscritti della Coll. Prag. [2], il Frag. Prag. nel manoscritto Pragense di Pietro; alla fine del secolo XII appartiene il codice della Coll. Gratz. I manoscritti di Hänel, di Bamberga, il codice della Coll. Tub. sono del secolo XIII [3]; essi contengono testi della letteratura pre-irneriana descritti da Fitting.

Quanto alle *Exceptiones Petri* sappiamo, che appartengono al secolo XII i manoscritti Pragense [4], il Torinese [5], e forse il Parigino di n. 4719 [6]. Gli altri codici non vanno oltre alla fine del secolo XIII.

Per ciò che riguarda i manoscritti del *Brachylogus* possiamo riassumere le seguenti notizie. Il manoscritto Vaticano è del principio del secolo XIII, e contiene anco un estratto delle *Exceptiones Petri:* il manoscritto Viennese secondo il Böcking rimonta alla fine del secolo XI, o al principio del XII; invece il Savigny lo ascrive o alla fine del se-

---

[1] Conrat — Das Ashburnhamer Rechtsbuch. 1886, p. 5.
[2] Fitting — Iur. Schr. p. 28.
[3] Conrat — Epit. Ex. Reg. p. CL seg.
[4] Il Savigny (Op. cit. 1, 356) invece lo crede del secolo XIII.
[5] Schrader — Prodr. p. 55. — Conrat — Epit. Ex. Reg. p. CLI.
[6] Savigny — Op. cit. 1, 356.

colo XII, o al principio del susseguente: il Fitting seguendo il Sickel opina che debba attribuirsi alla metà del secolo XII [1]. Il manoscritto di Königsberg è pure assai recente, perchè contiene anche Roffredo (Lib. de iure canonico): il Savigny lo riferisce al secolo XIII. Il manoscritto di Breslau è scritto nel secolo XIII, e il Cusano è redatto nella prima metà del secolo XII [2].

Quindi in conclusione il maggior numero dei manoscritti, che ci han conservata l'antica letteratura giuridica appartiene ai secoli XII, e XIII [3]; essi mantengono vive le tradizioni del tempo passato, e col loro numero attestano quanta diffusione avessero quelle tradizioni. L'antica scienza adunque sopravvisse ancora per qualche tempo accanto a quella irneriana, e soltanto a poco per volta lo splendore di questa l'offuscò interamente.

Un fatto sopra il quale dobbiamo ancora per un poco trattenerci, e che dimostra, secondo noi, chiaramente il nesso onde sono collegate le letterature giuridiche dei due periodi, è l'uso delle fonti del diritto romano. È certo che verso la fine del primo periodo, ossia nel secolo XI, erano in gran parte conosciuti, sebbene ancora poco in uso, i testi sui quali si fondò in modo principale la scuola di Bologna. Così pure questa scuola non dimenticò alcuni dei testi nel tempo anteriore principalmente adoprati. Le seguenti osservazioni confermano questi asserti, e mostrano, non essere esatta la affermazione del Conrat, sulla quale insiste vigorosamente, che cioè l'uso del Digesto nella letteratura non è visibile se non nell'ultimo trentennio del secolo XI. Non stiamo qui a diffonderci sopra le considerazioni del

[1] Fitting — Über die Heimat u. d. Alt. d. sogen. Brachyl. p. 8, 37.
[2] Fitting — D. Heimat u. d. Alter d. sogen. Brachyl. p. 6, 37.
[3] Stintzing — Gesch. d. pop. Lit. p. 92.

Mommsen circa l'esistenza di vetusti manoscritti medioevali delle Pandette, sopra le traccie del Digesto nella Glossa di Bamberga, nella Glossa Pistoiese, nelle antiche chiose al *Liber Papiensis*, sopra l'esistenza del manoscritto berlinese che risale al secolo IX; non ripeteremo le altre prove che il Fitting ha recate della conoscenza di questa fonte nei più antichi secoli dell'età di mezzo.

Non ostante quelle gravi considerazioni il Conrat [1] in questi ultimi tempi è tornato a ripetere con maggiori dettagli la sua affermazione, scrivendo che il più antico esempio dell'uso del Digesto si trova in una pergamena dell'anno 1076 edita dal Ficker [2]. Non è soltanto dalle raccolte di antichi documenti che la disputa attende la sua soluzione. Certamente nelle collezioni a stampa di antiche carte italiane non abbiamo trovata più antica citazione del Digesto, ma quella asserzione è ancora prematura, poichè dei documenti italiani finora ne conosciamo una minima parte. Quanto ai documenti ricordiamo con ogni riserva una carta ravennate del 767 edita dal Muratori [3]: diciamo con ogni riserva, poichè dalla riproduzione datane dal Fantuzzi [4] apparirebbe che uomini di varie epoche abbiano alterato il documento stesso. Pure è notevole la seguente formula, che vi si legge a proposito di una renunzia fatta da una donataria;

> *legum beneficio, iuris et facti ignorantiae, foris, locisque praescriptione alia, senatoque consulto, quod de mulieribus praestitit, beneficio retractandi.*

[1] Conrat — Der Pandekten — und Institutionenauszug der Brittischen Dekretalensammlung Quelle des Ivo. 1887, p. 16.

[2] Ficker — Forsch. IV, n. 73.

[3] Muratori — Antiq. Diss. XLIV, c. 889 segg.

[4] Fantuzzi — Monumenti ravennati, v. 2, 1-4.

Qui pare probabile che il documento si riferisca al senatusconsulto Velleiano, del quale è parola nella legge 2, Dig. XVI, 1 [1]. Del resto se il Digesto viene citato in un documento notarile del 1076, è già questa una prova, che il Digesto da molto tempo era studiato, e adoperato nel nostro paese.

Ma contro l'asserzione del Conrat valgano anche le seguenti considerazioni. La letteratura giuridica antichissima non fa uso soltanto delle Istituzioni, del Codice, e di Giuliano; difatti le Glosse Bambergense, e Pistoiese han traccie del Digesto, e questa ultima di una sconosciuta *Summa* in lingua latina della costituzione greca 4, Cod. VI, 4. Vestigi delle Pandette si notano nelle *Quaestiones ac Monita* [2]: sembra perfino che il *Brachylogus* riveli l'uso dell'*Infortiatum* [3]. Il Ficker [4] afferma assolutamente che Pietro fonte delle *Exceptiones* rivela anche la conoscenza dell'Inforziato

[1] Si potrà riferire questo passo invece ad alcune leggi del tit. 29, Cod. IV, spettanti al medesimo senatusconsulto Velleiano? Sembra che esso riguardi il testo del senatusconsulto, contenuto nella citata legge del Digesto. L'espressione *senatusconsulti beneficium* del documento ravennate trovasi anche nella legge 24, 2, Dig. XVI, 1: invece la locuzione usata generalmente nel Codice è *senatus consulti auxilium*.

Pensa anche il Tarlazzi (Scuole del diritto romano in Ravenna e Bologna. — in Atti e mem. della Dep. di Sto. Patria per la Prov. di Romagna, Serie III, v. 4), che questo documento sia inspirato al Digesto.

[2] Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalt. p. 22. — Mon. Germ. hist. Leges. IV, p. 590 segg.

Pongansi a confronto le *Quaestiones ac Monita* coi seguenti passi del Digesto;

Quaest. § 9. — 1, § 18 e 21. § 1, Dig. XVI, 3.
Quaest. § 15. — 1, § 4, Dig. XLIV, 7 e 5. § 4, Dig. XIII, 6.
Quaest. § 18. — 27 pr. e 32 pr. Dig. XLVII, 2.

Savigny — Op. cit. 1, 424 — contro — Conrat — D. Pand. u. Inst. Auszug d. Britt. Dek. Samml. 17.

[3] Savigny — Op. cit 1, 434 seg.

[4] Ficker — Ueb. d. Entstehungsverhältnisse d. Except. Leg. Rom. p. 35.

al libro I, 66 delle *Exceptiones;* poichè questo luogo fa parte di quella fonte originaria. Il libro di Tubinga e la sua glossa [1], e l'*Exceptiones Petri* [2] contengono riferimenti al *Digestum vetus* e *novum*. Anche il *Libellus* di Pietro Crasso cita il Digesto [3]. L'*Expositio ad librum Papiensem* mostra assai estesa conoscenza di alcune parti della collezione giustinianea [4]; lo stesso dicasi delle Glosse al libro pavese [5]: così la Glossa Coloniense usa il *Digestum vetus*, e la Pannormia e il Decreto d'Ivo riproducono passi del *vetus*, e del *novum* [6]. L'estratto delle Pandette e delle Istituzioni compreso nella raccolta di decretali del British Museum appartiene alla fine del mille [7]. La collezione del Cardinale Deusdedit cita oltre Giuliano le Novelle [8], delle

---

[1] Fitting — Ueb. neue Beit. z. Gesch. d. RW. im früh. Mittel. (in Zeitschr. d. Savigny — Stift. Rom. Abt. 2 parte, p. 44).

[2] Savigny — Op. cit. 1, 369.

[3] Ficker — Forsch. v. IV, p. 118.

[4] Bethmann-Hollweg — Civilprozess etc. P. V, fasc. 2, p. 307. Il Conrat (D. Ashbur. Rechtsbuch. p. 35), ritiene che l'*Expositio* non faccia uso del *Digestum novum*. Vedansi i passi che citiamo dalla Expositio al libro pavese (Exp. Roth. 200, 5. — 94, Dig. L, 16). — (Exp. Otton. I, 4, 3. — 1, § 1-4, e 18, Dig. XVI, 3). L'esposizione del MS. Brancaziano usa a parere di Boretius (Praef. ad lib. Pap. p. LXXXVIII) il Digesto vecchio, e nuovo.

[5] Glo. ad lib. Papien. Roth. 151, v. et suam probare non pot. — 21, Dig. XXII, 3.

[6] Una notevole conferma di quanto abbiam detto ci viene data dallo stesso Conrat in una nota recentissima pubblicata nella Zeitschr. d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. (P. VIII, f. 1. p. 264). Difatti esprime l'idea che i frammenti del Digesto vecchio i quali si trovano in Ivo, e nella collezione delle decretali del British Museum, sieno stati tolti da un estratto del *Digestum vetus*, il quale deve avere verosimilmente veduta la luce in Italia.

[7] Anche nella collezione pistoiese di canoni da noi descritta (Chiappelli — I manoscritti giuridici di Pistoia, 1885, p. 47-59) e che ci sembra risalire alla fine del secolo XI si contengono due citazioni del Digesto. Lo Schulte (Centralblatt. f. Rechtswissenschaft, Marzo-Aprile 1886, p. 213) invece suppone, che essa sia un estratto probabilmente da Policarpo, per l'eguaglianza dei testi del diritto romano ivi citati, o da Anselmo di Lucca.

[8] Deusdedit Collectio Canonum. Ed. Martinucci, lib. 1, c. CCXL, CCXLI, lib. 3, c. CXXXVIII etc.

quali son traccie anche nella collezione di Anselmo da Lucca [1], e nella *Collectio Anselmo dedicata.*

Come abbiamo detto di sopra i glossatori, mentre fondano in modo principale la scienza loro sopra i testi della collezione giustinianea, non lasciano assolutamente da parte quelle fonti alle quali specialmente si volgeva la scienza giuridica del tempo pre-irneriano. L'influenza di Giuliano a modo d'esempio nell'età dei dottori bolognesi non è ancora apprezzata sècondo il suo giusto valore: si crede in generale che scarsamente ricorressero a quella fonte. Se è vero che la sua influenza andò diminuendo col sorgere della scuola irneriana, tanto che è dubbio se Irnerio fece uso di Giuliano [2]; se è certissimo poi che l'Accursio non conobbe quella fonte [3], è vero altresì che Ugolino, Alberico, il Piacentino, il Bassiano, il glossatore di Vacario, Uguccione, Odofredo [4], e forse Azone [5], ricorsero a quel testo. Noi abbiamo recate anche delle nuove prove che ci sembrano eloquenti di questo ricorso dei glossatori a Giuliano, pubblicando delle glosse inedite di Alberico, e di Cipriano [6]. Quest'ultimo specialmente fa largo uso di questo testo, del quale riproduce fra le sue chiose passi ragguardevolissimi

[1] Savigny — Beytrag z. Geschichte d. Novellen. (Zeitschr. f. geschichtliche Rechtswissenschaft. v. 2, p. 128 segg.).

[2] Il Biener (Geschichte der Novellen Iustinian's, p. 269) ritiene ciò come cosa verosimile.

[3] Epitome Novellarum Iuliani. Ed. Hänel. 1873, p. XLV. Anche il Biener (Op. cit. p. 302) scende a confortare come verosimile questa conclusione, sebbene almeno cinquantaquattro luoghi della Glossa Accursiana si riferiscano a Giuliano, perchè sembra che tali allegazioni sieno da attribuire piuttosto ad Alberico, e forse ad Azone.

[4] Savigny — Op. cit, 2, 143 seg. — Piacentino, Sum. in Cod. I, 1, e I, 5. Wenck — Magister Vacarius, p. 139, 240. — Biener — Op. cit. 302.

[5] Epit. Nov. Iul. Ed. Hänel. Introd. p. XLV. — Biener — Op. cit. 302.

[6] Chiappelli — Glosse d'Irnerio e della sua scuola (Mem. della R. Accademia dei Lincei) 1883. — Glosse di Alberico n. 9, 17, 114. — Glosse di Cipriano, n. 19, 24, 31, 36, 39, 46.

anche per la loro estensione. Del resto anche le glosse di scuola bolognese all'*Epitome Novellarum* pubblicate da Hänel, forniscono una prova diretta di quello che abbiamo detto [1].

Sicchè tenuto esatto conto anche delle fonti in uso nelle letterature giuridiche dei due detti periodi storici, si viene sicuramente alla conclusione, che tanta distanza, e differenza fra di loro non vi è. Almeno essa è molto minore di quello che si è pensato fino ad oggi. Un intimo legame rannoda tutto questo immenso periodo storico che va dalla Glossa Torinese alla Glossa Accursiana. Larghe traccie del materiale scientifico della prima età trovansi nella seconda. Del resto crediamo inutile ripetere ciò che ha dimostrato sapientemente il Fitting circa altre caratteristiche degli scritti pre-irneriani, le quali persistono nelle opere dei primi glossatori, come la brevità, la chiarezza delle formule, l'argomentazione stringente, l'acutezza dell'espressione, la tendenza a definire, l'uso di forme ellittiche, e certe idee filosofiche generali, che sono eredità dell'antica scuola.

Anche un altro fatto deve essere attentamente considerato, che illumina le precedenti indagini, e conforta la tesi fin qui esposta: esso resulta anche da un esame superficiale che si faccia della letteratura giuridica medioevale. Chi paragoni molte scritture giuridiche dell'età di mezzo, avrà il miglior modo d'intuire il processo seguito dai vecchi giureconsulti nella compilazione delle opere loro; dovunque si osservano delle vere riproduzioni dei più antichi scritti, le quali contribuiscono a mantenere viva la tradizione della scuola. In una opera più recente si trovano passi, esemplificazioni, espressioni contenute in opere più antiche, e talvolta senza alcuna modificazione. Soltanto si corregge

[1] Epitome Novellarum Iuliani. Ed. Hänel. p. 219 segg.

l'antico ove non corrisponde più alle nuove idee, e si aggiunge il nuovo materiale a quello esistente. Anzi è così importante questa caratteristica dell'antica letteratura giuridica, che è necessario tener d'occhio questa forma di plagio abituale, ed accolta generalmente, per giudicare con sicurezza della reale importanza scientifica delle singole opere, e dei singoli legisti. Se ne hanno numerose conferme nelle scritture pre-irneriane, e in quelle dei glossatori; per questo la scuola bolognese era già grande al suo nascere, e mantenne alcuni elementi giuridici, che indubbiamente risalgono al diritto classico[1]. Questa caratteristica persiste anche nell'età post-accursiana: quindi pensiamo che un esame attento, e profondo della *Summa* di Salatiele[2], e della *Ars Notariae* di Ranieri da Pisa, quasi sconosciuta fino ad oggi[3], sarebbe necessario, per stabilire la vera importanza che ebbe nell'arte del notariato la *Summa* di Rolandino Passagerio. Nei post-glossatori, ed anche nei commentatori spesso s'incontrano teoriche, ed esemplificazioni che sembrano personali, ed attinenti alla vita di un giureconsulto, tolte letteralmente dalla Glossa Accursiana. Di questo fatto potremmo citare molti esempi tratti anche dalla *Lectura in Codicem* di Cino da Pistoia; ma basti per lo scopo del presente lavoro avere indicato ancorchè fugacemente questo punto importantissimo per la storia letteraria della scienza del diritto nel Medioevo.

Questo fatto al quale abbiamo accennato dovette derivare principalmente dall'intento che gli scrittori si prefiggevano

---

[1] Fitting — Iur. Schr. p. 107. Vedansi in proposito i sorprendenti nessi, che il Fitting ha posti in luce fra Azone, e la introduzione alla *Summa Instit.* di Piacentino, e fra questa scrittura e i più antichi testi.
Conrat — Epit. Exact. Reg. p. CLXXXV, CCIII.

[2] Savigny — Op. cit. v. 3, p. 479.

[3] Kdekauer — La confessione di legge nei patti dotali di Firenze (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, vol. III, f. 2, p. 237).

colle loro opere. I proemi delle antiche scritture giuridiche sono per la massima parte informati all'idea, che l'opera alla quale sono preposti debba supplire ai difetti delle esposizioni precedenti, ed offrire agli studiosi un quadro completo della scienza. Ne sieno prova evidente fra le altre antiche opere il proemio alla *Summa Codicis* del Piacentino [1], il proemio alla *Summa Artis Notariae* del Salatiele [2], il proemio alla *Summa Codicis* di Azone, e l'introduzione alla *Lectura in Codicem* di Cino da Pistoia [3].

Quindi movendo da questo pensiero, i legisti toglievano il buono ove lo trovavano, senza curarsi d'indicare la paternità, e la derivazione delle singole teoriche. Ogni opera tendeva insomma a soppiantare le altre, e a rendere meno dispendiosi gli studi a favore degli scolari poveri. A ciò corrispondeva anche la tendenza generale dell'epoca; era l'età delle grandi compilazioni. Anche la Glossa Accursiana era redatta nell'intendimento di riassumere tutta la scienza precedente, e di rendere inutile il possesso degli antichi manoscritti, ove erano disseminate le vecchie chiose.

Riandando col pensiero lungo tutto il cammino fino a qui percorso, e riassumendo in una formula sintetica tutte le argomentazioni esposte, possiamo affermare, che non un abisso intercede fra i così detti remoto, e recente Medioevo, e che uno stretto legame rannoda la scienza del diritto in tutti i secoli dell'età di mezzo. Anche in questo periodo storico, e in questa parte speciale della storia della cultura vediamo una lunga, lenta, ma non interrotta evoluzione, un processo di continuità cui prendono parte numerose generazioni.

---

[1] Savigny — Op. cit. 3, 435.
[2] Savigny — Op. cit. 3, 479.
[3] L. Chiappelli — Vita e Opere giuridiche di Cino da Pistoia, p. 173.

Noi conosceremo tutti gli anelli di questa lunga catena, tutte le fasi di questa grandiosa evoluzione, quando saranno interamente note tutte le vecchie fonti del sapere giuridico. Quindi facciamo caldi voti, affinchè insigni storici curino edizioni critiche dei principali testi della dottrina giuridica medioevale, quali il così detto libro di Tubinga, e le *Exceptiones Petri*. Questa prima opera dovrà essere seguita da una analisi sottile, ed attenta della storia dei dogmi del giure, della quale pur troppo finora non conosciamo neppure i principali lineamenti.

CAPITOLO II.

Rapporti fra lo Studio bolognese, ed alcune delle scuole anteriori.

Il resultato generale del capitolo precedente c'indica la via che dobbiamo seguire, onde ottenere una riprova e una conferma delle conclusioni cui siamo giunti: dobbiamo cioè discendere dal generale al particolare, cioè ricorrere ad una analisi più minuta, onde vedere in qual misura è vero, che la scienza bolognese ha stretti legami colla scienza più antica. In altre parole avendo presi in esame i rapporti fra la scienza del diritto nella età irneriana, e la scienza giuridica del tempo anteriore, resta a misurarsi l'influenza che sullo Studio di Bologna dovettero esercitare le scuole pavese e ravennate, le più prossime per ragione di tempo e di luogo alla bolognese, e le più importanti del secolo XI.

I dati sopra i quali fondare qualche conclusione sono purtroppo pochissimi, e perciò sottoponiamo con ogni riserva alla attenzione degli studiosi le seguenti considerazioni; pure in questo campo poco esplorato fin qui vi ha qualche cosa da rintracciare, che crediamo di somma importanza.

Cominciamo dalla scuola pavese, e vediamo quali rapporti ebbe collo Studio di Bologna.

Nel secondo capitolo della parte prima di questa memoria abbiamo recate delle prove assai eloquenti, per dimostrare, che le origini della scienza giuridica bolognese debbono essere riferite ad un tempo alquanto più vetusto di quello fin qui accettato dagli scrittori, ed abbiamo espressa l'idea, che il sorgere di quella scienza deve farsi rimontare verosimilmente verso la metà del secolo XI. D'altra parte sembra che traccie e vestigi della scuola pavese s'incontrino anche verso la fine del medesimo secolo. Ne è indizio il trovare fino nel 1180 uno scolare, il quale parla dello Studio pavese di leggi e di dialettica. Quindi per la contemporanea esistenza delle due scuole che durò qualche tempo, sebbene in decadenza l'una e sul nascere l'altra, si rende più verosimile che fra quelle esistesse un rapporto diretto.

E ciò viene reso ancor più probabile per questa considerazione, che nella scuola pavese si erano formate due opposte correnti, l'una esclusivamente langobardistica diretta da Buonfiglio e dai suoi seguaci [1], l'altra romanistica cui era a capo Lanfranco [2], per opera del quale il diritto romano ottenne là un trionfo. Esso non si peritava in una controversia di affermare l'autorità delle Istituzioni impe-

[1] Non ricordiamo qui Walcausa, poichè è controverso se appartenga alla scuola di Pavia. Il Ficker (Forsch. III, § 456 e seg. p. 56 e segg.) ritiene sia da attribuirsi ad una scuola di Verona. Noi senza impegnarci nella grave disputa, ricordiamo che le antiche scritture bolognesi ce lo indicano come giureconsulto pavese: così la *Glossa Accursiana* (l. 33 v. utitur, Dig. 48, 10, lex Corn. de fal. — Galgosius Papiensis), Ugolino (MS. Parig. 4455. — Gualcosius Papiensis, in Savigny — Op. cit. 2, p. 189), e Odofredo (Com. in Cod. const. 2, Cod. de iure lib. — Papiae erat ille falsus monachus et vocabatur Gosianus).

[2] Ficker — Forsch. 3, § 452, p. 45.

riali. È un fatto incontroverso, che i Pavesi conoscevano assai largamente il diritto romano, come ne sono splendida prova, le glosse, e l'*Expositio* al *Liber Papiensis* [1]: anzi nella *Expositio* questo giure è riguardato come *lex omnium generalis* [2]. Fin dove arrivano le notizie della scuola pavese, è certo, che le due legislazioni langobarda, e romana sono poste ampiamente a confronto [3]. I Pavesi fecero uso specialmente delle Istituzioni, dei primi nove libri del Codice, della Epitome di Giuliano, e qualche volta di alcune parti del Digesto [4].

Inoltre non devesi mai dimenticare, che i giuristi pavesi non si limitarono a elaborare il diritto langobardo, e ad interpetrarlo facendo uso delle regole del diritto romano; essi dovettero esercitare anche una non indifferente influenza pratica. E questa influenza si dovette far sentire vivamente nei tribunali dell' impero, nei quali talvolta spiegarono l'azione loro in diverse parti d'Italia. Ne sia una prova il fatto, che Buonfiglio e Walcausa insieme con Gunterio can-

---

[1] Fitting — Z. Gesch. d. Rechtswiss. im Mittelalt. p. 19, 20, 22. — Anzi il Fitting (Iurist. Schrift. p. 36 e seg.) ha già osservato, che l'*Expositio* contiene elementi di diritto romano, i quali la pongono in rapporto con una più antica elaborazione di quel giure, e con vetuste scuole romanistiche. Anche la prefazione a quella scrittura denota, che la giurisprudenza langobardistica dei secoli X, e XI procedeva sulle tradizioni dell'antichità. (Fitting — Iurist. Schr. p. 99). L'*Expositio* adunque è una prova luminosa, che il diritto romano era largamente conosciuto nella scuola pavese

[2] Expos. § 5 a Roth. 221.

[3] Merkel — Appunti per la storia del diritto longobardo (in Savigny — Op. cit. v. 3, p. 34).

[4] Brunner — Deutsche Rechtsgeschichte, 1887, p. 390.

Bethmann-Hollweg — D. Civil-Prozess etc. P. V. fasc. 2, p. 307.

Anche le *Quaestiones ac monita*, venute alla luce avanti il 1019, dimostrano una notevole conoscenza del Digesto. (Boretius — Praef. in lib. Pap. p. XCII. Mon. Germ. hist. Leges. IV).

celliere e messo imperiale presero parte nell'anno 1055 in un giudizio che fu tenuto nel contado di Firenze [1].

Ma quali prove si possono addurre della esistenza di un intimo legame, che supponiamo intercedesse fra le due scuole, pavese e bolognese?

Abbiamo già nel capitolo secondo della parte prima di questa memoria accennato alla nota testimonianza di Roberto di Monte, per la quale Lanfranco, ed Irnerio sarebbero stati contemporanei, e colleghi nello Studio bolognese. Verosimilmente qui la favola adombra il fatto di una relazione diretta, di un intimo nesso che collegò le due scuole. E di questo intimo nesso è chiaro indizio il fatto, che non di rado i dottori bolognesi si riferiscono alle opinioni dei legisti di Pavia. Difatti in due passi molto significativi, da noi riprodotti a principio del capitolo II della parte prima, Roffredo beneventano, e il Bellapertica, ricordano decisioni dei *doctores Lumbardi* o *Longobardi*, contrapponendole a quelle dei *legistae moderni*. Roffredo anzi consiglia questi ultimi a non deridere quei vecchi giureconsulti, probabilmente tenuti in disprezzo perchè di scuola diversa, e cultori di una legislazione tanto meno perfetta della romana. Pure tal fatto dimostra, che le opinioni dei Pavesi, non erano dimenticate nella scuola di Bologna, e che invece vi trovavano discussione. Ancora i *domini Papienses* son menzionati in una collezione di formule del principio del secolo XII descritta da Wattenbach [2]. Bulgaro

[1] Boretius — Praef. in lib. Pap. p. LXXXII. (Mon. Germ. hist. Leges. IV).

Muratori — Antiq. Diss. IX, v. 1, p. 473.

Vedansi in proposito anche gli altri documenti citati da Boretius (Praef. in lib. Pap. p. LXXXII e seg.).

[2] Wattenbach — Iter Austriacum, p. 37 (Archiv. f. Kunde Österreichischer Geschichtsquellen. XIV).

stesso [1] si riferisce alle leggi langobarde, e dà indizio di questioni dottrinali discusse fin dal principio della scuola bolognese sopra quelle leggi, scrivendo in una chiosa;

> *Quidam sunt qui ex hac lege inferre volunt, legem Longobardam non esse legem..... quibus non consentio.*

Inoltre non deve andare dimenticato, che nel catalogo di sigle da noi precedentemente raccolto da opere bolognesi nel capitolo III della prima parte di questo studio, si trovano sigle di giureconsulti verosimilmente pavesi [2]. Si osservino principalmente le sigle F., VAL., e le illustrazioni fatte a suo luogo. Ora il trovare tali sigle nella letteratura bolognese, e il vedere in essa delle discussioni sopra questioni agitate nella scuola pavese, non indica forse, che il lavoro di questa scuola non era affatto perduto per la bolognese, che fra esse esistè un intimo nesso, e che una influenza della prima sulla seconda si dovette far sentire vivamente?

Particolarmente importante in proposito è consultare l'apparato di Carlo di Tocco alle leggi langobarde. Questo giureconsulto oltre a citare le decisioni di molti dottori dello Studio bolognese, fra i quali Irnerio, Piacentino, Ottone pavese, Giovanni Bassiano *praeceptor meus..... vir magnae auctoritatis* [3], Azone, Pillio, Bulgaro, Innocenzo, Vincenzo, Aldrico, Alberico, Rogerio, Cipriano [4], e Ray. *ma-*

[1] SAVIGNY — Op. cit. v. 3, 385. MS. Parig. 4536, 4517. Glo. al Cod. 3. Cod. 1, 14, de legibus.

[2] Vedasi il quesito da noi sopra proposto relativamente alla sigla BAR. (Cap. III, P. 1).

[3] CARLO DI TOCCO — Com. in Lomb. 2, Lomb. 1, 16, *per furorem.* — 3, Lomb. 1, 32, *purificare.*

[4] CARLO DI TOCCO — Com. in Lomb. rubr. Lomb. 1, 2. La sigla CYN. che si trova in molte edizioni è errata, o deve leggersi CY.

ximus iuris auctor, riferisce le opinioni di altri giuristi probabilmente langobardisti, che nasconde sotto l'espressioni *quidam..... alii dicunt*[1]. Ma vi è ancora qualche cosa di più notevole. In questo apparato sono citati anche i *domini Ariprandus* e *Albertus*[2], un legista sconosciuto avente la sigla Io. Bo.[3], una sigla Bar. ricordata da noi nel capitolo III della prima parte, e per la quale abbiamo proposto il quesito se sia da riferirsi a un giureconsulto pavese[4], Mosè vescovo di Pavia che pronunzia un responso legale[5], le opinioni dei *Beneventani*[6], e in specie di Persico giudice di Benevento[7]. Vi ha ancora di meglio; sono citati spesso in questo apparato i *Papienses*, colle espressioni,

> *Dicunt hic Papienses*[8] — *quidam autem Papienses dicunt*[9] — *Papienses vero contrarium dicunt*[10].

---

[1] Carlo di Tocco — 5, Lomb. 1, 1, *periculum*. — 1, Lomb. 1, 5, *ut supra*. — 2, Lomb. 1, 7, *sonum in scuto*. Così si potrebbero moltiplicare in gran numero le citazioni di luoghi consimili.

[2] Carlo di Tocco — 1, Lomb. 1, 19, *in triplum*.

[3] Carlo di Tocco — 18, Lomb. 1, 7, *personae*.

[4] Carlo di Tocco — 4, Lomb. 2, 18.

[5] Carlo di Tocco — 1, Lomb. 1, 25, *in curte regis*. Non ci è stato possibile il determinare l'età nella quale questo vescovo viveva, poichè esso non è conosciuto dal Gams (Series Episcoporum. Ratisbonae, 1873).

[6] Carlo di Tocco — 2, Lomb. 2, 10, *vel tres*. — 9, Lomb. 2, 21, *non potest*.

[7] Carlo di Tocco — 9, Lomb. 2, 21, *non potest*. Questo legista viene spesso rammentato da Falco Beneventanus, e nei documenti editi dal Borgia (Memorie storiche di Benevento). Sarebbe vissuto circa l'anno 1140. Nel manoscritto della Lombarda che si conserva a Breslau, vi son chiose di Persico, ove si accenna una volta anche alla legislazione normanna.

[8] Carlo di Tocco — 3, Lomb. 1, 32, *purificare*. — 57, Lomb. 1, 25, *se defendat*.

[9] Carlo di Tocco — 24, Lomb. 2, 56, *apparet*.

[10] Carlo di Tocco — 36, Lomb. 1, 9, *amittat*.

Dunque nella scienza bolognese si trovano i riflessi, sebbene pallidi, dello splendore tramandato dalla scuola di Pavia.

Molto notevole è nell'opera di Carlo di Tocco la sigla VA., la quale frequentemente vi è riferita [1]. Il Savigny [2], e il Fitting [3] hanno già osservata l'esistenza di questa sigla nell'apparato di Carlo di Tocco, ma non dubitarono di attribuirla al glossatore Vacario; noi, non ostante la grande autorità dei due insigni storici, dissentiamo da quella opinione, osservando essere più strano il trovare in quella opera citato Vacario, il quale non sappiamo si sia mai occupato di diritto langobardo, che il vedervi ricordato Walcausa, celebre langobardista. Del rimanente la scuola bolognese conosceva questo giureconsulto rammentato più volte nella Glossa Accursiana, e dai glossatori. E ci conferma in questa persuasione l'avere notato nel medesimo apparato di Carlo di Tocco accanto alla sigla VA. talvolta anche la sigla VAL., per indicare il medesimo giurista [4]. Ora questa sigla ci mostra chiaramente, che abbiamo qui che fare con Walcausa, uno dei capo-scuola della antica scienza langobardistica. Adunque verso l'anno 1207, tempo nel quale Carlo componeva il suo apparato, le tradizioni pavesi persistevano ancora con molta efficacia nella scienza bolognese. E come del resto avrebber potuto i Bolognesi spingersi tanto innanzi nel commento della Lombarda, se non avessero conosciuti largamente i prodotti scientifici della scuola di Pavia?

Ma quali opere di quella scuola erano conosciute dai

---

[1] CARLO DI TOCCO — 36, Lomb. 1, 9, *amittat.* — 37, Lomb. 1, 9, *se defendat.* — 2, Lomb. 1, 19, *aut alteri non requiratur.* — 5, Lomb. 1, 36, *si servus talem culpam.* — 11, Lomb. 1, 1, *non possit.*

[2] SAVIGNY — Op. cit. 2, 215.

[3] FITTING — Iurist. Schr. p. 26.

[4] CARLO DI TOCCO — 83, Lomb. 1, 25, *pater.*

glossatori? Il Savigny[1] scrive, che nel secolo XII in Bologna si aveva conoscenza del Codice dei Pavesi, della Lombarda, e della recensione di Walcausa. Il Merkel[2] pure pensa che nella scuola bolognese si rintraccino vestigi dell'influenza del *Liber Papiensis*, ed infatti scrive, « la più insigne prova dell'autorità onde il *Liber Papiensis* godeva in Bologna, è il fatto che la decima collazione delle Autentiche, quali si leggevano nel secolo XII, improntò a quel Codice le leggi del II e III Arrigo. Quando in principio del secolo XIII Ugolino raffazzonò quella collazione, tolse via queste leggi, fuori dubbio perchè era cessata l'autorità del fonte cui provenivano[3]. » Lo stesso autore aggiunge, che Lombarda era invocata anche dai romanisti della scuola di Bologna. Il Ficker[4] crede ad una grande influenza delle opere langobardistiche, sì pavesi, che veronesi, sulla scienza del diritto in Bologna; influenza alla quale dovetter mirabilmente servire i giuristi di Nonantula. Frattanto la recensione di Walcausa era nota ancora nel periodo bolognese.

Che i prodotti della scuola pavese dovessero essere conosciuti dai Bolognesi è molto credibile, in quanto che nella città viveva una numerosa popolazione d'origine langobarda, e nella corte di Matilde i dottori bolognesi dovevano non di rado applicare quel diritto. E quanto alla *Lombarda* è noto, che spesso è ricordata nella Glossa Accursiana: che fosse conosciuta dai primi glossatori è più credibile ancora[5]. Quanto alla collezione cronologica delle leggi langobarde più

[1] Savigny — Op. cit. 3, 457.

[2] Merkel — Op. cit. p. 25 nota.

[3] Lo Stobbe (Gesch. d. deut. Rechts. v. 1) nulla aggiunge di nuovo su questo argomento.

[4] Ficker — Forsch. v. 3, p. 70, 76, 81.

[5] Ciò viene accertato anche da Schulte (Gesch. d. Quell. u. Lit. d. canon. Rechts. v. 1, p. 107).

antica abbiamo in più luoghi traccie della sua influenza in Bologna, fra i quali principale la glossa *legitime puniatur*, lib. II, Feud. 53, ove alla *Lombarda* sistematica è contrapposta una Lombarda *confusa non intitulata*[1]. Aggiungiamo a tutto questo, che probabilmente nella scuola bolognese era nota anche l'*Expositio* al *Liber Papiensis*[2]. A parte anche la considerazione, che le opinioni dei giuristi pavesi delle quali si tiene conto nelle opere bolognesi non potevano essere diffuse che mediante l'*Expositio*, è certo che di questa si trovano traccie ampie nell'apparato di Carlo di Tocco. Ne sono prova alcune espressioni caratteristiche di quel libro pavese, che sono riprodotte da Carlo di Tocco. Questi frequentemente ripete certe locuzioni proprie specialmente dell'*Expositio*, cioè,

> *haec lex* rumpit *legem Liutprandi.* — *haec lex* rumpitur *per legem Caroli.* — *haee* rumpi *videtur per legem Liutprandi*[3].

[1] Gengler — Germanische Rechtsdenkmäler, p. 168.

[2] Il Ficker (Forsch. 3, p. 64 e segg.) crede che l'*Expositio* non sia stata composta a Pavia: il contrario è affermato da Bethmann-Hollweg (D. Civil-Prozess etc. P. V, fasc. 2, p. 294). Quando anche l'opinione di questo ultimo storico non fosse assolutamente fondata, pure è necessario parlare qui della *Expositio*, perchè è una opera che si basa sui resultati della operosità scientifica dei Pavesi.

[3] Carlo di Tocco — 3, Lomb. 1, 9, *soltd.* LXXX. — 29, Lomb. 1, 11, *guidrigild.* — 35, Lomb. 1, 9, *proprium.* Altri esempi numerosissimi vedrà il lettore nell'opera citata. Si osservi del resto che l'espressione *rumpere legem* è d'origine germanica, e corrisponde al *brechen* dei Tedeschi: quindi ancor più verosimile che quella espressione si usasse principalmente nella scuola langobardistica di Pavia. La Glossa Pistoiese al Codice (glo. 97, 856) adopra l'espressione consimile « corrumpere », la quale non è da confondersi colla espressione « corrigere » della Glossa Torinese (glo. 180), come sembra che faccia il Fitting (Ueber neue Beiträge z. Gesch. d. R. Wissensch. im früh. Mittelalt. — in Zeitschr. d. Savigny — Stift. f. R. Gesch. Roman. Abtheil. 1885, p. 6, 62).

Le formule bolognesi in proposito sono assolutamente diverse, come, *haec lex corrigitur*, *lex abrogatur*, e simili.

Ma anche un altro argomento merita qui attenzione, ed è che la scienza bolognese alle sue origini impronta l'opera sua alla scienza pavese, e ne ritrae in gran parte il metodo[1].

Difatti la glossa, forma originaria della interpetrazione del testo, è modellata su quelle pavesi. I Bolognesi inoltre adottano la forma langobardistica delle citazioni delle fonti[2]. La redazione irneriana delle Autentiche corrisponde ai luoghi paralleli dei Langobardisti, coi quali ad una legge vien dato o tolto vigore. Le *Dissensiones* ricordano le controversie dell'*Expositio*, e le *Summae* bolognesi i commentari alla Lombarda. Altre opere langobardistiche degli ultimi tempi rammentano certe forme in uso nello Studio bolognese, e difatti gli *Schemata ex quibus causis fiat pugna* posson essere paragonati ai *Brocarda*. Come vedremo più innanzi l'*Expositio* prelude alla Glossa d'Accursio.

Ma la nostra ipotesi si rende ancora più verosimile, se si ponga mente all'origine di non pochi glossatori, e se si esamini un altro lato dell'operosità scientifica dei dottori bolognesi.

E divero nella scuola bolognese durante il periodo dei glossatori vi è un gruppo di giureconsulti oriundi di Pavia, e di Verona, cioè di dottori i quali meglio d'ogni altro potevano nella nuova scuola recar notizia dell'opera scientifica dello Studio pavese, ed estendere l'influenza sua. E di Pavia furono molti i famosi dottori, i quali ebbero rapporto colla scuola di Bologna: basti ricordare fra i più noti, Ottone, Guido, Alberto, Pietro, e il canonista Bernardo. Fra i Ve-

---

[1] Ficker — Fosch, v. 3, p. 189 segg.
Brunner — Deutsche Rechtsgeschichte, p. 390.

[2] Merkel — Op. cit. p. 31.

ronesi rammentiamo Iacopo di Ardizzone; del resto molti Lombardi fiorirono fra i primi dottori dello Studio bolognese.

Nè staremo a diffonderci sopra un altro argomento, il quale ha pure relazione intima coll'indagine presente, perchè ormai già fatto oggetto di studi accurati, e profondi, cioè sopra la letteratura langobardistica che spunta nella scuola bolognese accanto alla fioritura romanistica[1]. La Lombarda era soggetto di lezioni in Bologna, come apparisce dal seguente passo di Ruffino (c. 9, P. VII[2]).

> *Legem langobardam, quae etiam Bononiae legitur, capitula appellat, et est iste liber excriptus a libro Isidori, quem capitulorum vel capitularium intitulavit* . . . . . .

Per servire di preparazione a tali studi, oltre i commenti alla Lombarda già citati, nella metà del secolo XII fu compilata da ignoto legista una breve *Summa* edita da Anschütz[3].

Si ricordino infine le opere langobardistiche di Ugo al cominciare della scuola irneriana, di Carlo di Tocco, di Roffredo, di Andrea da Barletta, di Biagio da Morcone, di Luca da Penna, e le glosse alla Lombarda che continuano

---

[1] Nè deve dimenticarsi, che appunto nel periodo delle origini dello Studio bolognese si osserva un vero risveglio di studi langobardistici. Ne sono prova i commenti attribuiti ad Ariprando ed Alberto (Anschütz — Die Lombarda Commentare d. Ariprandus u. Albertus. Halle, 1855), oggi creduti lavori scolastici per l'insegnamento di quel diritto (Siegel — Die Lombarda Commentare, p. 4 segg. — Brunner — Dent. Rechtsgesch. p. 391) di ignoto autore.

[2] Schulte — Op. cit. v. 1, p. 107 nota.

Dieck — Literärgeschichte d. Longobardischen Lehenrechts, 1828, p. 157 e segg.

[3] Anschütz — Summa legis Longobardorum, 1870.

anche nel secolo XV [1]. Insomma il diritto langobardo nella scuola di Bologna è trattato scientificamente, e praticamente per le necessità della vita.

Terminiamo l'indagine presente con una osservazione, che utilmente potrà essere sviluppata da altri più esperto, e più profondo conoscitore dell'antica letteratura giuridica. Non è forse vero, che la Glossa Accursiana presenta delle forti analogie colla *Expositio* al *Liber Papiensis?* Come l'*Expositio* riassume i resultati della operosità della scuola pavese, così Accursio raccoglie l'ampio lavoro scientifico dei glossatori per lo Studio di Bologna; in ambedue le opere sono esposte le discussioni dottrinali della scuola. Nè alla Glossa Accursiana mancano traccie della scienza langobardistica: fra le fonti vi è citata la Lombarda; fra i giuristi trovan menzione Walcausa, e probabilmente alcuni legisti pavesi, come resulta dal catalogo di sigle da noi raccolto in uno dei precedenti capitoli. Ma oltre a queste considerazioni generali, vi è qualche cosa di più positivo e concreto, che ci induce ad accennare agli studiosi un nesso fra queste due compilazioni. Non possiamo nei brevi limiti di questo studio approfondire l'argomento come meriterebbe, ma ricordiamo intanto due passi paralleli di queste opere, i quali mostrano almeno una influenza indiretta dell'*Expositio* sopra l'Accursio. Per comodo del lettore riportiamo testualmente un passo della *praefatio expositoris* della *Expositio*, e il principio della Glossa Accursiana al *Digestum Vetus*, che hanno profonda analogia.

[1] Merkel — Op. cit. p. 27. Nei manoscritti delle leggi langobarde si trovano molto spesso o formule o glosse, delle quali gran parte deve attribuirsi al tempo durante il quale fioriva la scuola di Bologna. (Savigny — Op. cit. 1, p. 425 e seg.).

Expositio ad Lib. Papien. Praefatio espositoris [1].

In exordio huius libri convenit requirenda esse tria: intentio, utilitas, et ad quem partem philosophie supponatur. Philosophia enim grece, latine sapientia dicitur..... Sed liber iste ethicae supponitur, quia loquitur de hominum moribus.— Duas convenit huius libri intentiones requirere: libri et legis. Intentio legis est « facere homines bonos, non solum metu penarum, sed etiam exhortatione premiorum. » (Dig. I, 1, 1, 1). Intentio libri est tractare de maleficiis, et de contractibus et de successionibus. — ..... hutilitas sibi in.....

Glo. Accur. Dig. Vet. prin. rubr. v. collecti.

ex his, scilicet quod dixit in principio, potest colligi, quis fuerit auctor.....; item quae materia, id est omnia vetera iura antiquorum prudentum; quae intentio, id est ut colligat ius enucleatum in unum volumen. Utilitas per se patet, quia minori pecunia poterit nunc emi liber iste, et quia citius adisci potest, quam olim. Cui parti philosophiae supponatur? Et quidem ethicae, quia de moribus tractat hoc volumen, sicut alia duo volumina.

La somiglianza di questi due passi fa pensare ad un nesso fra le due opere, che conviene porre anche in più chiara luce.

Questo esame del contenuto filosofico delle leggi langobarde, e del Digesto, che si ha nella *Expositio*, e nella

[1] Leges Langobardorum (Mon. Germ. hist. LL. v. IV). Liber legis Langob. Papiensis dictus, p. 290 seg.

Glossa Accursiana, come ben si comprende, non è altro che l'applicazione di un principio formulato fino dai commentatori greci di Aristotile, seguìto da Boezio, e per mezzo di lui diffuso in tutte le scuole filosofiche dell'Occidente. Questo esame applicato ai testi del diritto trovasi anche in scritture pre-bolognesi, come nel frammento V del manoscritto di Hänel, e nel così detto *Fragmentum Pragense* editi da Fitting [1]. Ma la cosa notevole si è, che il passo della *Expositio* è più somigliante a quelli corrispondenti della letteratura bolognese [2], e in specie poi a quello della Glossa d'Accursio, che non lo sieno a queste opere gli scritti pre-bolognesi ora ricordati. Quindi probabilmente Piacentino ed Azone furono in questo proposito il termine medio di questo rapporto che collega alla Glossa Accursiana l'*Expositio*. Si scorge infine che anche l'*Expositio*, come ha già osservato il Fitting, raccoglieva tradizioni dell'antichità, e le trasmetteva nella nascente scuola di Bologna [3].

Questo dei rapporti fra l'antico Studio pavese ed il bolognese è un campo, che, sebbene importantissimo, è stato finora oggetto di scarsi studi speciali. Colle poche osservazione che abbiamo fin qui esposte siamo ben lungi dal-

---

[1] Fitting — Iurist. Schr. p. 95 e segg. 146 seg. 206 segg.

[2] Piacentino — Summae Institutionum Exordium. (Fitting — Iur Schr. p. 221 e seg.).

Rogerio — Summa in Cod. Savigny — Op. cit. 3, 421 segg.

Azone — Summa in Cod. Praef. n. 2, 24, 25. Venezia, 1610.

Azone — Summa Instit. proemio, n. 5.

Azone — Summa in Pand. proemio in fine.

Proemio di Azone alla *Summa* del Bassiano alle Autentiche. Vedansi altri testi bolognesi ricordati da Fitting — Iur. Schr. p. 99 segg.

[3] Ammessa poi l'esistenza anche della scuola veronese, della quale ha recati innanzi alcuni indizi il Ficker, sarebbe verosimile che anche essa, e i resultati della sua operosità scientifica non fossero rimasti sconosciuti ai glossatori: e indizio ne sarebbero i frequenti ricordi che nelle opere bolognesi abbiamo di Walcausa, e della sua recensione al libro delle leggi langobarde.

l'avere esaurito il vasto tema: ma nutriamo fiducia che esse possano spingere altri più competenti a riprendere in esame questo punto di storia importantissimo.

L'altra scuola colla quale la bolognese dovette avere un rapporto diretto è la ravennate. Abbiamo mostrato nel capitolo I della prima parte di queste ricerche, che la testimonianza dell'Odofredo, secondo la quale questa scuola sarebbe sorta sotto Carlo Magno, e decaduta dopo la sua morte, non è interamente fondata, perchè si hanno importanti vestigi di essa nel secolo XI, cioè nei documenti ravennati del tempo che ricordano maestri e scolari [1], nelle opere di S. Pier Damiano [2], e nel *Libellus* di Pietro Crasso. Il Ficker [3] raccolse anche notizie circa importanti legisti ravennati del tempo, e molti riferimenti al diritto romano nei documenti di quella città [4]. Il Fitting ha espressa già da qualche tempo l'idea, che tale scuola sia il principale ponte di passaggio degli studi romanistici dalla scuola di Roma a quella di Bologna. Recentemente il Conrat [5] affermò recisamente campata in aria l'ipotesi della esistenza di una scuola ravennate, cui risposero magistralmente il Ficker [6], e con

[1] Vedansi le indicazioni di tali documenti in Savigny (Op. cit. 2, 17), e in Ozanam (Doc. inéd. pour servir à l'hist. litt. de l'Italie etc. p. 9 e segg.).

[2] S. Petri Damiani — De parentelae gradibus. Opuscula VIII.

[3] Ficker — Forsch. III, 103 segg.

[4] La carta ravennate del 19 Decembre 975 edita da Ficker (Urkunden etc. p. 37 seg.) fa fede della estesa conoscenza del diritto romano in Ravenna nel secolo X (Tarlazzi — Scuole del diritto romano in Ravenna e Bologna, in Atti e mem. della Dep. di Storia pat. per la prov. di Romagna, Ser. III, v. 4, p. 31).

[5] Conrat — Epit. Exact. Reg. p. CCLXXVII. In questi ultimi giorni lo stesso Conrat, modificando le proprie vedute, accenna ad accogliere la testimonianza dell'Odofredo, circa la caduta della scuola ravennate dopo la morte di Carlo Magno (Zeitschr. d. Sav. — Stift. f. Rechtsgesch. P. VIII, f. 1, p. 263).

[6] Ficker — Ueb. d. Entstehungsverhält. d. Except. Leg. Roman. Innsbruck, 1886.

maggiore solidità di argomenti il Fitting [1]. Questi ha illustrati splendidamente i passi delle opere di S. Pier Damiano, dimostrando non soltanto che questa scuola esisteva, ma anche che essa ebbe importanza scientifica, ed efficacia pratica nelle controversie del tempo. Difatti le sue dottrine sopra i gradi di parentela diffusesi nell'Italia [2], combattute da Pier Damiano perchè contrarie alle dottrine canoniche, furono condannate dal papa Alessandro II (a. 1063) in una decretale diretta ai vescovi, ecclesiastici, e giudici dell'Italia. L'influenza della scuola ravennate è anche da intravedersi nella legge di Arrigo imperatore (a. 1047) sul giuramento dei cherici promulgata a Rimini, la quale riferendosi ai testi del diritto romano risolveva una questione agitata nella scuola pavese, e verosimilmente anche nella ravennate. Inoltre il Fitting ha creduto di potere indicare come probabilmenie appartenenti alla scuola ricordata i legisti Gemignano, e Pagano; certamente Pietro di Ranieri, forse autore delle *Exceptiones* fonte delle così dette *Exceptiones Petri*, illustrò lo Studio di Ravenna.

Noi quindi abbiamo fede in una ragguardevole influenza di quella scuola sulla bolognese. C'inducono in questo pensiero, tanto la prossimità di tempo e di luogo delle due scuole, quanto l'importanza della scienza ravennate. Inoltre questa scuola esercitò una influenza, per così dire, estensiva ed intensiva notevole; estensiva, in quanto che i dotti giudici e causidici della Romagna si trovano in buon numero nei tribunali della Toscana, allorchè sotto la contessa Matilde parte della Romagna era unita alle sue città

[1] Fitting — Ueb. neue Beit. z. Gesch. d. Rechtswiss. im früh. Mittel. (Zeitschr. d. Sav. — Stift. f. Rechtsgeschichte, P. VII, 3, pag. 27 segg.).

[2] Tale controversia sopra i gradi di parentela occupò anche la scuola pavese, e difatti ne abbiamo un saggio nella *Expos. ad lib. Papien.* Roth. 153, § 6 (Mon. Germ. hist. Leges. IV, p. 322).

toscane; intensiva, perchè ha dimostrato il Ficker, che anche dopo il fiorire della scuola bolognese i documenti ravennati conservano alla fine del secolo XII con grande tenacità le vecchie forme del tempo in che fioriva la scuola.

Peraltro intorno a questa influenza dello Studio ravennate sul bolognese, possiamo dire ben poco. Lo Studio ravennate non è come il pavese, al quale sappiamo con certezza di poter ricondurre direttamente o indirettamente un buon numero di testi, che servano di criterio per giudicare della sua influenza. Invece riguardo ai prodotti scientifici dei maestri ravennati vi è la massima incertezza, se si eccettui il *Libellus* di Pietro Crasso; questo può porsi in rapporto colla letteratura bolognese, soltanto per il largo uso delle fonti, e del Digesto. Peraltro a proposito di Pietro Crasso è notevole il fatto, che nello Statuto dell'Università di Bologna (a. 1317-1347) trovasi ricordata l'opera seguente al titolo *De taxationibus petiarum*. Rubr. XXXVI [1],

Lectura super actionibus domini Petri Craxi.

Essa doveva essere di piccola mole, perchè contenuta in tre quaderni; ma quando sia certo, come pare verosimile, che tale scrittura sia da attribuirsi a Pietro Crasso della scuola ravennate, sarebbe da concludersi, che la scienza ravennate ebbe un alto sviluppo, che Pietro fu un insigne legista, e che uno stretto rapporto collegò la scuola di Ravenna alla bolognese.

Dal Ficker fu nel tempo decorso accennata l'idea, che

[1] Denifle — Die Statuten der Iuristen-Universität Bologna vom I. 1317-1347 (Archiv. f. Litter. — u. Kirchengesch. d. Mittelalt. a. 1887. P. 3, fasc. 1-2. pag. 302).

il *Brachylogus* appartenga alla scuola ravennate [1], ma è opinione questa che ormai si può dire abbandonata, ed è stata ora rigettata dallo stesso insigne storico [2]: quindi da questa fonte non si può trarre vantaggio per la ricerca della quale stiamo occupandoci.

Invece a quella scuola viene oggi generalmente attribuito il testo che servì di fondamento alle *Exceptiones Petri*, e che il Fitting pensa di riferire al *Petrus de Rainerio de Ravenna vir scholasticissimus* (a. 1021-1037), secondo la espressione dei documenti del tempo [3]. Nelle precedenti ricerche abbiamo avuta occasione di mostrare alcuni rilevanti rapporti fra le *Exceptiones Petri*, e la letteratura bolognese. Basti il ricordare i seguenti testi, che possono essere posti a paragone;

Except. Pet. I, 63. — Irnerio, Autentica, Sed iudex. Cod. 1, 3.
Except. Pet. II, 13. — Glo. Accur. 1, v. intersit. Dig. XIX, 1.

Abbiamo mostrato, che nel luogo ora citato la Glossa Accursiana riproduce un passo delle *Exceptiones*, ed è resultato dalle indagini nostre che nella medesima Glossa più volte si trova la sigla Petrus, la quale evidentemente allude all'autore delle *Exceptiones*. Questo nome viene allegato anche da Roffredo Beneventano [4], e dal Bellapertica [5]. Altri

[1] Ficker — Forsch. III, 114. — Ficker — Ueb. d. Zeit. u. d. Ort. d. Ent. d. Brach. iur. civ. Wien. 1871.

[2] Ficker — Ueb. d. Entsteh. d. Except. Leg. Rom. p. 45.

[3] Fitting — Ueb. neue Beit. z. Gesch. d. Rechtswiss. im früh. Mittelalt. p. 57 segg.

[4] Roffredo — Tract. iud. ord. P. I. Posit. abs. contra praesentes etc. n. 2.

[5] Bellapertica — Com. in Dig. 4. Dig. XLVI, 1.
Rolandino — Summa. Declarat. 1543, f. 10 r.

profondi legami fra le *Exceptiones* e la scienza bolognese sono stati posti in rilievo dai citati storici. Si osservi ancora che nei placiti di Matilde, ove trovavasi presente Irnerio, prendevano parte anche causidici della Romagna; quindi niente di più verosimile, che anche i rapporti personali contribuissero a rendere più saldo il nesso, che naturalmente doveva formarsi fra quelle due scuole romanistiche. Anche la leggenda d' Irnerio, prima scolare, poi insegnante a Ravenna mostra l'affinità delle due scuole.

Il Ficker esaminando il primo sorgere dello Studio bolognese dette la prevalenza alla influenza della scuola langobardistica di Pavia, e dei giuristi di Nonantula: il Fitting invece alla influenza delle scuole di Roma e di Ravenna. Noi crediamo che queste due opinioni non si escludano, sebbene muovano da due punti di vista differenti. Le scuole pavese e ravennate rifletterono i raggi della loro scienza sullo Studio di Bologna. Questo prese dai langobardisti la forma ed il metodo, e dalla scienza romanistica o romanza, la materia.

Giunti così alla fine di questa importante ricerca, giova ricordare le parole del Landsberg [1], che cioè è un punto molto oscuro quello di conoscere in qual modo si collegano la scuola dei glossatori, e la scienza giuridica pre-bolognese. Percorrendo ora colla mente il cammino già fatto, e tutto il materiale storico fino a qui raccolto, ci sembra che sia venuto a resultare, che un nesso strettissimo congiunse queste due età della scienza giuridica. Ancor molto è da aggiungere a quanto abbiamo detto in proposito: non poche lacune ancora sono da colmare, e vi è da portar luce novella dove ancora rimane oscurità, ma ci sembra che qualche dato di fatto lo abbiamo già, per intendere di qual natura

[1] Landsberg — Die Glosse des Accursius, p. 11.

è il legame onde rannodasi la letteratura irneriana a quella più antica. L'esistenza di una scienza pre-bolognese, la connessione di questa colla dottrina dei glossatori, mirabilmente rendono ragione della decisa padronanza, che la scuola bolognese esercitò fino dal suo nascere sopra il vasto campo della scienza del giure.

CONCLUSIONE

Con queste ricerche, sebbene limitate ad obietto speciale, ci apparisce nella sua ampiezza tutto lo svolgimento storico della scienza del diritto nel Medioevo. Difatti abbiamo mostrato, come la tradizione attribuisce una origine vetusta allo Studio bolognese, sia nella versione della leggenda teodosiana, sia in quella della leggenda carolingia. Abbiamo veduto che quello Studio non si formò d'un tratto, ma a poco a poco, e forse fu la continuazione di una scuola grammaticale laica che potrà esservi esistita anche al tempo dei Carolingi. Abbiamo veduto altresì, che di una scuola di arti in Bologna si hanno indizi fin dal principio del secolo XI, e che le opere dei glossatori ci danno sentore di una elaborazione scientifica del giure in Bologna a loro anteriore, che può rimontare probabilmente verso il 1050. Le stesse opere bolognesi ci conservano anche sigle, e nomi di *doctores antiquissimi*, che forse vissero in quel remoto periodo di tempo: ci conservano ancora notevoli traccie della influenza dei dotti delle scuole parigine sulla scienza

[illegible]

[illegible]

[illegible]

secondo la giusta osservazione del Gaudenzi[1]. Dopo l'apparire detla Glossa Torinese, degli Scolii e dei *Paratitla* a Giuliano, e del *Dictatum de Consiliariis*, la corrente di questi studi s'illanguidisce, senza che peraltro vada affatto dispersa. Il periodo langobardo è una età di minimo lavoro intellettuale. Coi Carolingi, e molto per i favori concessi da questi agli studiosi, le scuole si accrescono di numero e d'importanza: notevoli dotti emergono nel vasto buio dell'epoca, che sembrano prenunziare il Rinascimento: lo studio del latino è notevolmente coltivato. Anche degli studi giuridici del tempo si conservano oggi notevoli vestigi[2]. Del diritto romano si apprendono le nozioni nelle scuole grammaticali: si scrive qualche glossa, si cominciano a raccogliere definizioni di concetti giuridici. Si manifesta insomma un rifiorimento incipiente, che il processo storico porterà a più maturo sviluppo nel secolo XI. Anche Bologna, come abbiamo mostrato nel capitolo II della parte prima di queste ricerche, si presenta in questa epoca con dei primitivi saggi di operosità scientifica. È il tempo nel quale anche la filosofia scolastica progredisce. Le scuole pavese e ravennate mandano gli estremi bagliori, per far luogo allo splendore della nuova scuola di Bologna.

Il risorgimento del diritto romano in Bologna è uno dei passi decisivi della scienza novella, e segna una rottura colla

---

[1] Gaudenzi — Un'antica compilaz. di Diritto Romano e Visigoto, p. 75. Peraltro questo storico sostiene, che nel primo stadio il diritto romano vale semplicemente come legge positiva, nè si pensa a commentarlo, e ad interpetrarlo: questo stadio secondo il Gaudenzi si estenderebbe dal secolo VI fino alla metà dol secolo IX.

[2] Riguardo alla cultura giuridica durante l'epoca carolingia la Francia ha notevoli testimonianze. Basti qui ricordare la raccolta di formule franche, l'*Epitome Lugdunensis* al Breviario e le sue glosse, i *Versus contra iudices* di Teodulfo di Orléans, e le glosse di diritto canonico edite dal Maassen — Glossen d. canon. Rechts etc. Wien. 1877 (Sitzungsber. d. phil. — hist. Cl. d. Wien. Ak. LXXXIV, p. 235).

cultura del *trivium* e del *quadrivium*. Comincia a sorgere la famosa scuola di Parigi, mentre si era tentato da Costantino Monomaco di richiamare in vita la scuola di Costantinopoli [1]. Il rifiorire della scienza del diritto romano coincide coll'universale rinascimento dello spirito scientifico. Irnerio fu contemporaneo di Abelardo [2]. Questo risorgimento della cultura generale, e della scienza del diritto a metà del secolo XI non è casuale, come ben si comprende: le sue cause sono molte e complesse. In quella epoca si compie una grande trasformazione; l'invenzione della carta è per quel tempo ciò che fu poi l'invenzione della stampa; da essa il minor prezzo dei manoscritti, e la maggior facilità degli studi. Altre cause dovettero favorire il progresso degli studi, come le crociate, e il ridestarsi dello spirito d'indipendenza nelle città lombarde. Ma per la scienza del diritto ebbe una grande influenza un altro grandioso avvenimento, cioè la lotta fra papato ed impero. Il papa da una parte comincia ad elevare enormi pretese sull'impero, e raccoglie perciò intorno a sè uomini versati nella scienza: la cultura di questi gli provvede i titoli, come le decretali pseudo-isidoriane. Di fronte ad uomini colti e intransigenti, anche l'imperatore sente il bisogno di circondarsi di uomini autorevoli. L'esempio era stato offerto da Carlo Magno: Ottone III è fornito di larga cultura classica, e inspirato da Gerberto, l'Aristotele del nuovo Alessandro, ambisce alla restaurazione delle tradizioni classiche [3]. Quindi intorno agli imperatori si raccoglie un nucleo di guerrieri, di giuristi, di notai, di giudici. Irnerio capo-scuola dei glossatori aveva vissuto in quel ciclo

[1] Ferrini — Novella di Costantino Monomaco per la prima volta tradotta ed illustrata (Archivio Giuridico, XXXIII, 5-6, p. 425-449).

[2] Gans — Vermischte Schriften. 1834, v. I, p. 130.

[3] Giesebrecht — Gesch. d. deutschen Kaiserzeit. 1874, P. I. fasc. 2, cap. 17.

di persone: a Roncaglia l'imperatore compariva seguito dai quattro famosi dottori bolognesi, e concedeva colla costituzione *Habita* il privilegio allo Studio di Bologna. Nella lotta per le investiture il diritto romano prese la sua parte importante a favore dell'impero, e a sua difesa i giureconsulti formularono un vero corpo di dottrine politiche. Perciò il grande favore dell'impero dovette contribuire potentemente a questo rifiorire delle dottrine giuridiche in Italia.

Il secondo periodo col cominciare del secolo XII porta al suo alto fiore la giurisprudenza con Irnerio e i suoi discepoli. Irnerio è la più luminosa personalità dell'epoca [1]: esso diviene leggendario al pari di Gerberto. Egli riassume le vecchie tradizioni dando loro nuovo contenuto, forma, e colorito: nella sua opera vi è una parte esclusivamente personale, frutto della forza impulsiva della sua mente, come vi è una parte dovuta alla influenza del tempo anteriore. Quindi con ragione, ci sembra, abbiamo cercato di raccogliere le sparse traccie della precedente elaborazione scientifica.

---

[1] Il Cassani (Lo Studio di Bologna e i suoi fondatori. Annuario della R. Univ. di Bologna, 1885-86) attribuisce per l'origine dello Studio bolognese molta importanza ai canonisti, e specialmente a Graziano, e a Rolando Bandinelli, poi papa sotto il nome di Alessandro III, noto teologo e giurista (Thaner — D. Summa Magistri Rolandi, 1874): l'autore conchiude dicendo, Irnerio, Bandinelli, e Graziano sono la triade immortale: ecco le origini di quello Studio (p. 24). Peraltro non crediamo accettabile l'opinione del Cassani; avanti la scuola dei canonisti, lo Studio di Bologna era per Irnerio già famoso, ed avanti ad esso pure aveva dato qualche segno di vita. La scuola dei canonisti sorse principalmente per fare argine alla scuola imperialista dei romanisti. Pensiamo ancora che non sufficientemente finora sia stata apprezzata l'influenza di Alessandro III per la storia del diritto canonico. Ad esso infatti devesi una enorme quantità di epistole, di decreti, dei quali riboccano le collezioni canoniche del tempo. Fra le altre vedansi le *Quinque compilationes antiquae*, e la *Collectio Ltpsiensis* edite dal Friedberg (Quinque compilationes antiquae nec non Collectio canonum Lipsiensis. Lipsiae, 1882).

Non vogliamo negare con queste considerazioni, che nella evoluzione storica non si debba attribuire la giusta parte alla iniziativa individuale, e alla potenza dell'ingegno: crediamo anche noi che un ingegno vigoroso possa comunicare uno slancio potente alla attività intellettuale. Ma crediamo altresì, potere l'iniziativa individuale più che nella produzione scientifica nelle creazioni artistiche determinare un nuovo indirizzo: così Dante, ben riassumendo il sapere medioevale, si distacca dal suo tempo, e prelude d'età moderna, senza avere precursori veri e propri. Ma nel movimento scientifico questi arditi trapassi, e le repentine innovazioni non corrispondono alla natura delle cose. Irnerio raccoglie una tradizione già formata, e colla potenza di una mente vigorosa dà alla giurisprudenza forma e contenuto di scienza a parte, distaccandola dalla grammatica, dalla dialettica, e dalla rettorica, sue fide compagne nelle vecchie scuole del Medioevo. Quindi la divisione proposta dal Conrat, del più remoto Medioevo che sarebbe la negazione della scienza, e del recente Medioevo, apparisce infondata: si ha dinanzi un tutto organico, nel quale non si può portare una separazione, senza correr pericolo che s'impedisca la piena conoscenza dello svilupparsi di ogni parte di questo organismo.

Alle precedenti considerazioni che dimostrano, trovarsi i dottori bolognesi in fondo ad una lunga tradizione, la quale essi diligentemente raccolgono, aggiungiamo anche le seguenti. Le leggende che si sono formate intorno alla maestosa figura d'Irnerio sembrano convergere tutte in uno stesso punto, e rivelano la connessione della scuola di Bologna colla scienza più antica. Il racconto che unisce Irnerio e Lanfranco sembra accennare ai legami fra lo Studio bolognese e il pavese: la favola che Irnerio abbia studiato a Costantinopoli allude ai rapporti che intrave-

diamo fra la giurisprudenza occidentale, e l'orientale [1]. La leggenda d'Irnerio insegnante a Roma accenna ad un nesso fra lo Studio bolognese, e la scuola di Roma, la quale vive durante l'età più oscure del Medioevo, mantenendo vive le antiche tradizioni. Il racconto d'Irnerio, prima scolare e poi insegnante a Ravenna spinge a considerare un rapporto fra le due scuole, la ravennate, e la bolognese. Tutte queste leggende recano innanzi i nomi delle scuole più note della età di mezzo, cioè le scuole di Roma, di Costantinopoli, di Pavia, e di Ravenna; Irnerio, il grandioso rappresentante dello Studio bolognese, è posto in rapporto con tutti quei vetusti centri di cultura. La luce poetica della leggenda nasconde quindi un alto significato storico, e mostra la continuità della tradizione scientifica durante il Medioevo.

Ma v'ha di più: fino dal principio dell'età gloriosa dei glossatori, ossia in Bulgaro, e Martino, si trovano i capo-scuola di due opposte tendenze che troveranno numerosi seguaci; ciò che rivela essere a quella epoca tale scuola già avanzata ed adulta. Il pensiero scientifico era già maturo, se si potevano formulare i princìpi, che dettero vita a due opposti indirizzi. Quindi la scuola bolognese è l'ultimo anello di una lunga catena la quale congiunge i glossatori all'epoca giustinianea. Al nome d'Irnerio si collega non l'origine della scuola bolognesc, ma la stabilità di quella scuola giuridica [2].

Bologna intanto con Irnerio diviene il centro europeo del

---

[1] Alcuni rapporti fra la giurisprudenza dei glossatori e la bizantina ha già rilevati il Bach (Hist. Iurisprudentiae Romanae. Lipsiae, 1775, p. 677). Recentemente è stato accennato alla importanza che hanno in questo proposito i legisti della bassa Italia, i quali ebbero stretti rapporti colle dottrine bizantine.

[2] Denifle — Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, v. 1, p. 45.

movimento scientifico[1]. Inglesi, Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, e Ungheresi corrono a quel vivo splendore di scienza, che irradia tutto l'occidente. Vicino alla *Roma regina et caput mundi*, vi è la *Bononia magistra legum*, ove il diritto antico è risorto a vita novella. Sono due fari luminosi dell'età di mezzo; e a torme viaggiano alla volta di Bologna gli scolari citramontani, ed ultramontani, per riportare nella lontana patria il riflesso di quella scienza, che poi si diffonderà per tutta l'Europa.

Ed anche in questi giorni assistiamo ad un nuovo pellegrinaggio, non più europeo, ma mondiale, il quale si dirige a Bologna. Non sono gli scolari avidi del sapere, che corrono all'ombra di cattedre venerate, ma insigni dotti d'ogni parte del mondo civile, i quali reverenti vengono a tributare omaggio all'antica Università per cui celebrasi l'ottavo centenario. Ogni Università vi manda i suoi degni rappresentanti, perchè la madre e maestra delle leggi, secondo l'antico detto, oggi è considerata come la madre delle altre Università.

---

[1] Anche un ragguardevole movimento letterario si effettuò in Bologna: basti il dire che uno storico e letterato autorevole quale è il Monaci suppone (Nuova Antologia, Serie 2ª, v. XLVI, a. 1884, p. 612), che Bologna si presenti ancor prima che Palermo siccome il centro di una società poetica, nella quale avrebbe avuto origine la scuola del dolce stil nuovo. All'ampio quadro della cultura bolognese dei secoli XII e XIII delineato dal Casini (Giornale storico della letteratura italiana, I, 5 segg.), che comprende l'influenza letteraria classica, l'influenza letteraria romanza, e la tradizione popolare la quale si afferma nell'arte del popolo, il Monaci aggiunge la produzione letteraria degli studenti. Dimostra ancora il Monaci che vi fu un rapporto diretto ed intimo fra i trovatori provenzali, e gli scolari accorrenti a Bologna. Si ricordi che lo stesso Alighieri (De Vulg. Eloq. lib. I, cap. 15) afferma,

> *non male opinantur qui Bononienses asserunt pulchriori locutione loquentes.*

Da quella primitiva società poetica dovevano poi uscire le canzoni del Guinicelli, e di Onesto bolognese.

APPENDICE

FRAMMENTO D'UNA ANTICA GLOSSA

AL CODICE GIUSTINIANEO

Al manoscritto di numero 55 (Cypriani, Prosperi, et Augustini opuscula. 4° min.) dell'archivio capitolare del Duomo di Pistoia, è aggiunta come coperta una pergamena del secolo XII, nella quale si leggono alcune costituzioni del libro VI, tit. 61 e 62 del Codice; essa è stata staccata da un manoscritto ora perduto. Come abbiamo scritto anche altrove [1], il Bluhme [2] al principio del secolo segnalò l'importanza di questa pergamena, dalla quale trasse profitto il Krüger [3] per la sua classica edizione del Codice: ambedue attribuirono questa copia ad un amanuense del secolo XII. Quanto al testo è utile osservare, che le iscrizioni delle costituzioni,

[1] Chiappelli — I manoscritti giuridici di Pistoia, 1885, p. 17.

[2] Bluhme — Iter Italicum, v. 2, p. 117.

[3] Krüger — Kritik des Iustinanischen Codex, p. 87. — Codex Iustinianus. Berlino, 1873.

sono esatte e complete, mentre al contrario mancano le sottoscrizioni; la copia del testo è in generale scorretta.

Questa pergamena è anche assai importante, perchè le costituzioni sono glossate; contiene quindi un frammento di una antica glossa, la quale con ogni verosimiglianza dovette provenire da età anteriore ad Irnerio. Le glosse ad eccezione di poche sono interlineari, e quasi tutte consistono in una variante che perfeziona la lezione del testo. Delle altre due glosse marginali interpetrative, l'una è grammaticale, e l'altra ha l'antica forma dello scolio, cui è preposta la parola *Nota*. Alcuni segni di richiamo indicano che il foglio conteneva altre glosse marginali in piccolo numero, le quali sono perdute, essendo stati tagliati in gran parte i margini della pergamena. La glossa ha carattere primitivo, e somiglia per la forma ad una gran parte della così detta Glossa Pistoiese[1]. Alcune glosse provengono da un amanuense di poco posteriore a quello che copiò il testo, ma la maggior parte è dovuta a quest'ultimo copista: quelle contrassegnamo coll'asterisco *, e le marginali col segno °.

Codice lib. VI.

n. 1... T.° 61, const. 5.	— v. de doli praedio (de dotali)	dotali.
n. 2... „ „	— v. de lex iulia de uxore loquatur. .	tantum *.
n. 3... „ „	— v. adquiri ad eam (adquiri patri, sed ad eam).	patri.

[1] Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo, 1895 (Estr. dalle Mem. della R. Accademia di Scienze di Torino).

n. 4...	T.° const. 6, § 1.	—	v. vel avi in potestate (vel avi vel proavi)	vel proavi.
n. 5...	„ „	—	v. eius potestate, sed (cuius in potestate sit, sed). .	sit.
n. 6...	„ „	—	v. laboribus suus (suis).	suis.
n. 7...	„ „	—	v. perveniant. . .	perveniunt.
n. 8...	„ „	—	v. in pleum (in plenum)	plenum.
n. 9...	„ „	—	v. si possessa (sibi possessa).	sibi.
n. 10...	„ „	—	v. aspiciens (adspicientes)	aspicientes.
n. 11...	„ „	§ 2. —	v. permaneat ne (nec).	nec.
n. 12...	„ „	§ 3. —	v. a filio.	familias °.
n. 13...	„ „	—	v. castrensibus tantummodo (castrensibus et quasi castrensibus). .	vel quasi castrensibus °.
n. 14...	„ const. 7.	—	v. peculii nomine (peculii omnem).	omnem.
n. 15...	„ const. 8.	—	v. substantia, non esse.	sunt.
n. 16...	„ „	§ 1. —	v. tantummodo filio.	nota f(ilius) fa(milias) ui...cio.. ..... pa..... non p.....°.
n. 17...	„ „	—	v. nec iudicium (nec iudicium). .	ne.
n. 18...	T.° 62, const. 2.	—	v. rebus manis (humanis).	umanis *.
n. 19...	„ „	—	v. manis atque intestatus (humanis exemptus) . .	et exemptus *.

Nessuna ipotesi possiamo fare sull'autore di questa glossa, nè ha veruna importanza il vedere scritte sul margine della pergamena le parole *ego uitalis*, poichè provengono da una mano posteriore, e non han che fare assolutamente colle chiose. Pure siamo d'avviso, considerando la natura di queste glosse, che appartengano ad un lavoro di commento precedente al periodo irneriano: siamo di fronte a un frammento di monumento giuridico primitivo ed arcaico. Probabilmente proviene dal medesimo periodo nel quale fu compilata la Glossa Pistoiese, sebbene il frammento in esame non abbia verun rapporto con essa: nessuna traccia di queste chiose si trova del resto nella Glossa Accursiana, e in altri testi bolognesi.

INDICE

Dedica alla città di Bologna . . . . . Pag. 1
Lettera al Sindaco di Bologna . . . . . » 3
Introduzione . . . . . » 5

PARTE PRIMA

Lo Studio bolognese nelle sue origini.

Cap. I. — Una leggenda sull'origine carolingia dello Studio bolognese, e valore della testimonianza dell'Odofredo. (Antiche opinioni circa l'origine di quello Studio. — Il passo del Bartolo sopra Lotario imperatore: suo vero significato. — I Carolingi in rapporto alle Università. — Antiche testimonianze circa l'origine carolingia dello Studio bolognese. — La leggenda dell'origine teodosiana. — I Carolingi e gli studi: i Carolingi e il diritto romano. — Idea medioevale che la scuola segue l'impero. — Carlo Magno intendeva fondare tre scuole principali, e il preteso atto di fondazione di esse. — Altre cause del formarsi della leggenda. — Si-

gnificato storico di essa. — Valore della testimonianza dell'Odofredo circa le scuole di Roma, Ravenna, e Bologna: suo vero significato). . Pag. 11

Cap. II. — Vetuste traccie di uno Studio in Bologna, e di una scienza giuridica in Bologna prima d'Irnerio. (Antiche testimonianze di una vetusta scuola grammaticale in Bologna. — Avanti Irnerio si ha in Bologna una elaborazione scientifica del diritto. — Testimonianze già note su questo argomento. — Altre testimonianze desunte dalla letteratura giuridica bolognese. — Testimonianze desunte dalla Glossa Accursiana. — Altri indizi di una elaborazione scientifica del diritto romano in Bologna prima d'Irnerio. — Essa probabilmente risale a metà del secolo XI). . . . . » 41

Cap. III. — Ricerche intorno ai precursori d'Irnerio, e ai suoi contemporanei. (Criteri per questa indagine. — Prospetto di nomi e sigle di legisti. — Indagini sopra tali nomi, e sigle. — Le *Exceptiones Petri* e la letteratura giuridica bolognese. — Abelardo, Pier Lombardo, le scuole parigine, e i legisti bolognesi) . . . . . » 63

PARTE SECONDA

Lo Studio bolognese nei suoi rapporti colla scienza pre-irneriana.

Cap. I. — Rapporti fra la letteratura giuridica del così detto remoto Medioevo, e la scienza del diritto nel periodo bolognese. (Le nuove vedute del Conrat circa la scienza del diritto nel Medioevo. — Distinzione

fra l'età pre-irneriana, e la irneriana. — Esiste un intimo legame fra questi due periodi scientifici? — Osservazioni sulle glosse. — La Glossa Accursiana comprende molte chiose del periodo pre-irneriano. — La connessione dei due ricordati periodi principalmente trovasi nella glossa. — Le definizioni nell'età pre-irneriana, e in quella irneriana. — Altri rapporti fra la scienza giuridica nei due ricordati periodi storici. — Opere del primo periodo continuate durante il secondo. — L'età dei manoscritti nei quali contengonsi opere pre-irneriane. — L'uso delle fonti del diritto romano nei due periodi. — Altre osservazioni intorno ai rapporti che intercedono fra le letterature giuridiche dei due periodi) . . . . . Pag. 89

CAP. II. — Rapporti fra lo Studio bolognese ed alcune delle scuole anteriori. (Esame dei rapporti fra l'antico Studio di Pavia e quello di Bologna. — Esame dei rapporti fra lo Studio ravennate e il bolognese. — Riassunto). . . . . » 129

CONCLUSIONE . . . . . » 149

APPENDICE . . . . . » 157

Frammento di una antica Glossa al Codice Giustinianeo » 159

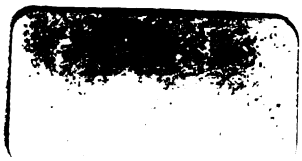

Educ 5035.11.5
Lo studio Bolognese nelle sue origi
Widener Library 004869276
3 2044 079 777 744